

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	29
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	35
GIUSTIZIA (II) .....	»	44
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	62
DIFESA (IV) .....	»	71

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	<i>Pag.</i>	76
FINANZE (VI) .....	»	113
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	118
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	137
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	148
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	156
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	163
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	179
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	193
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	195
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	197

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

Elezione del presidente .....	3
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	3
Sui lavori della Giunta .....	4

*Mercoledì 18 luglio 2018. – Presidenza del presidente provvisorio Roberto GIACHETTI, indi del presidente eletto Roberto GIACHETTI.*

#### **La seduta comincia alle 20.15.**

##### **Elezione del presidente.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ..... 28  
Maggioranza assoluta dei voti . 15

##### *Hanno riportato voti:*

Roberto Giachetti ..... 12  
Schede bianche ..... 15  
Schede nulle ..... 1

Poiché nessun deputato ha ottenuto la prescritta maggioranza assoluta dei voti, ed avendo ricevuto voti esclusivamente il deputato Roberto Giachetti, indice la votazione di ballottaggio a cui partecipa il solo deputato Roberto Giachetti.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ..... 28

##### *Ha riportato voti:*

Roberto Giachetti ..... 12  
Schede bianche ..... 15  
Schede nulle ..... 1

Proclama eletto presidente il deputato Roberto GIACHETTI.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del presidente e alla votazione di ballottaggio i deputati:* Maria Soave Alemanno, Alessandro Amitrano, Giorgia Andreuzza, Giusi Bartolozzi, Anna Bilotti, Emanuele Cestari, Giuseppe D'Ambrosio, Felice Maurizio D'Ettore, Fabiana Dadone, Umberto Del Basso De Caro, Devis Dori, Cosimo Maria Ferri, Gregorio Fontana, Davide Galatino, Roberto Giachetti, Alberto Gusmeroli, Cristian Invernizzi, Marco Maggioni, Ciro Maschio, Alessandro Melicchio, Martina Nardi, Lisa Noja, Martina Parisse, Pietro Pittalis, Elisa Siragusa, Alessandro Sorte, Serse Soverini e Nicola Stumpo.

##### **Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di tre segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 28

*Hanno riportato voti:*

Marco Maggioni ..... 15

Felice Maurizio D'Ettore ..... 12

Schede nulle ..... 1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Marco MAGGIONI e Felice Maurizio D'ETTORE.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 28

*Hanno riportato voti:*

Alessandro Melicchio ..... 15

Stefania Ascari ..... 14

Ciro Maschio ..... 12

Giusi Bartolozzi ..... 1

Lisa Noja ..... 1

Nicola Stumpo ..... 1

Schede nulle ..... 1

Proclama eletti segretari i deputati Alessandro MELICCHIO, Stefania ASCARI e Ciro MASCHIO.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:* Maria Soave Alemanno, Alessandro Amitrano, Giorgia Andreuzza, Giusi Bartolozzi, Anna Bilotti, Emanuele Cestari, Giuseppe D'Ambrosio, Felice Maurizio D'Ettore, Fabiana Dadone, Umberto Del Basso De Caro, Devis Dori, Cosimo Maria Ferri, Gregorio Fontana, Davide Galatino, Roberto Giachetti, Alberto Gusmeroli, Cristian Invernizzi, Marco Maggioni, Ciro Maschio, Alessandro Melicchio, Martina Nardi, Lisa Noja, Martina Parisse, Pietro Pittalis, Elisa Siragusa, Alessandro Sorte, Serse Soverini e Nicola Stumpo.

**Sui lavori della Giunta.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, invita i gruppi a designare i rispettivi rappresentanti in Giunta, anche ai fini della prima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata per mercoledì 25 luglio 2018 alle ore 8,30.

**La seduta termina alle 21.10.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### COSTITUZIONE DELLA GIUNTA:

Elezione del presidente .....	5
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	5
Sui lavori della giunta .....	6

#### COSTITUZIONE DELLA GIUNTA

*Mercoledì 18 luglio 2018. – Presidenza del presidente provvisorio Enrico COSTA indi del presidente eletto Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

#### La seduta comincia alle 21.15.

##### Elezione del presidente.

Enrico COSTA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	20
Votanti .....	20
Maggioranza assoluta dei voti .	11

Ha riportato voti:

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE .....	13
-------------------------------------	----

Schede bianche .....	7
----------------------	---

È eletto presidente il deputato Andrea Delmastro Delle Vedove.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Lucia Annibali, Alfredo Bazoli,

Ingrid Bisa, Roberto Cassinelli, Roberto Cataldi, Enrico Costa, Silvia Covolo, Andrea Delmastro Delle Vedove, Gianfranco Di Sarno, Carla Giuliano, Antonio Lombardo, Mario Perantoni, Lino Pettazzi, Giuditta Pini, Eugenio Saitta, Carlo Sarro, Ivan Scalfarotto, Gianluca Vinci, Catello Vitiello e Gloria Vizzini.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, nell'assumere la presidenza rivolge un ringraziamento ai colleghi della Giunta.

##### Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di tre segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti .....	20
Votanti .....	20

Hanno riportato voti:

Ingrid BISA .....	12
Alfredo BAZOLI .....	8

Sono eletti vicepresidenti i deputati Ingrid Bisa e Alfredo Bazoli.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti .....	20
Votanti .....	20

Hanno riportato voti:

Gianfranco DI SARNO .....	11
Antonio LOMBARDO .....	11
Roberto CASSINELLI .....	9
Eugenio SAITTA .....	1

Sono eletti segretari di presidenza i deputati Gianfranco Di Sarno, Antonio Lombardo e Roberto Cassinelli.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i seguenti deputati: Lucia Annibali, Alfredo Bazoli, Ingrid Bisa, Roberto Cassinelli, Roberto Cataldi, Enrico Costa, Silvia Covolo, Andrea Delmastro Delle Vedove,

Gianfranco Di Sarno, Carla Giuliano, Antonio Lombardo, Mario Perantoni, Lino Pettazzi, Giuditta Pini, Eugenio Saitta, Carlo Sarro, Ivan Scalfarotto, Gianluca Vinci, Catello Vitiello e Gloria Vizzini.

**Sui lavori della giunta.**

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, invita i gruppi a designare i propri rappresentanti, al fine di procedere quanto prima alla riunione dell'Ufficio di Presidenza della Giunta, integrato dai rappresentanti dei gruppi per definire la programmazione dei lavori della Giunta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 21.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

### e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale (SIDREA) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32) .....

7

*Mercoledì 18 luglio 2018.*

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**Audizione informale di rappresentanti della Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale (SIDREA) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24  
(*Seguito dell'esame e rinvio*) .....

8

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente della IX Commissione Alessandro MORELLI.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, nella seduta dell'11 luglio 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita i relatori a predisporre una proposta di parere, che potrà essere posta in votazione nel corso della prossima settimana.

Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Comitato Direttiva 477, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23) .....	9
Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23) .....	9
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana tiro a volo (FITAV) e della Federazione Italiana tiro dinamico sportivo (FITDS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23) .....	9

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 18 luglio 2018.*

**Audizione dei rappresentanti del Comitato Direttiva 477, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.05.

**Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo re-**

**cante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana tiro a volo (FITAV) e della Federazione Italiana tiro dinamico sportivo (FITDS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 luglio 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.10 alle 15.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.  
COM(2018) 476 (*Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio*) ..... 11

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Luca CARABETTA.*

##### **La seduta comincia alle 14.40.**

**Proposta di regolamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa. COM(2018) 476.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino PETTAZZI (Lega), *relatore per la X Commissione*, ricorda che le Commissioni IV e X avviano oggi l'esame della Proposta di regolamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa COM(2018) 476. Avverte che, come relatore per la X passerà ad illustrare i profili della proposta in linea generale, mentre il relatore per la IV Commissione, il deputato Aresta, ne illustrerà il contenuto specifico.

Finalità della proposta è quella di migliorare la competitività, l'innovazione,

l'efficienza e l'autonomia dell'industria della difesa dell'Unione, mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo. La proposta si pone altresì l'obiettivo di finanziare progetti collaborativi a livello europeo, sia di ricerca sia di sviluppo, che coinvolgano almeno tre imprese in almeno tre diversi paesi membri e/o associati. La proposta sviluppa le iniziative attualmente previste dall'azione preparatoria in materia sulla ricerca in materia di difesa 2017-2019 e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, in corso di approvazione, ma che verrà poi abrogato e sostituito dalla proposta di regolamento sul Fondo europeo per la difesa a partire dal 1° gennaio 2021.

Nella scheda finanziaria che accompagna la proposta di regolamento in esame, la Commissione europea fornisce le seguenti motivazioni per la proposta: attualmente i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa sono gestiti quasi esclusivamente a livello nazionale e, data la penuria delle risorse di bilancio, nella

maggior parte degli Stati membri tali fasi non vengono finanziate; il settore europeo della difesa risente di un basso livello di investimenti ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che determina il persistere da un lato di duplicazioni e dall'altro di carenze strutturali, mentre la cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari; la mancanza di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri, oltre a costituire un'importante fonte di costi per il bilancio nazionale e ad ostacolare in modo significativo l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, è fonte di svantaggio competitivo per l'industria europea della difesa rispetto alle sue controparti internazionali.

Ritiene, allo scopo di delineare il quadro in cui si inserisce la proposta, di ricordare alcune delle più recenti iniziative europee nel campo della difesa. Ad esempio, nella Dichiarazione di Roma, adottata dai Capi di Stato e di governo il 25 marzo 2017, in occasione del 60° anniversario dei Trattati, si afferma l'impegno dell'UE ad assumersi maggiori responsabilità e a contribuire alla creazione di un'industria della difesa più competitiva e integrata. Inoltre, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, pronunciato al Parlamento europeo nel settembre 2017, il Presidente della Commissione europea, Juncker, ha sottolineato la necessità di dare vita a un'autentica Unione europea della difesa entro il 2025. Il Consiglio dell'UE dell'11 dicembre 2017 – sulla base di una proposta presentata da Francia, Germania, Italia e Spagna – ha adottato una decisione con la quale è stata istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) in materia di difesa, alla quale partecipano tutti gli Stati membri UE tranne Gran Bretagna, Danimarca e Malta.

Si può quindi ricondurre le iniziative delle Istituzioni dell'UE nel settore della difesa a tre filoni: attuazione delle priorità indicate dalla nuova Strategia globale; il piano di azione per la difesa europea

(*European Defence Action Plan – EDAP*), presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, che si concentra in particolare sul profilo degli aspetti industriali della politica per la difesa europea; i lavori per l'attuazione della dichiarazione congiunta UE-NATO sul rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e difesa. In particolare il piano d'azione per la difesa europea si articola su tre assi principali: l'istituzione di un fondo europeo per la difesa; la promozione di investimenti nelle catene di approvvigionamento della difesa; il rafforzamento del mercato unico della difesa.

Nell'ambito del citato piano di attuazione della Strategia globale in materia di sicurezza e difesa, presentato dall'Alta Rappresentante si prevede, in particolare, l'istituzione di una procedura di revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) da parte degli Stati membri, volta a promuovere lo sviluppo delle capacità ovviando alle carenze, e garantire la coerenza dei piani di spesa nazionali. La CARD è stata avviata in una fase sperimentale a partire dall'autunno 2017, sulla base di una decisione del Consiglio dell'Ue del 18 maggio 2017 e con l'obiettivo di consolidare la procedura in modo stabile a partire dall'autunno del 2019.

Per quanto riguarda la genesi della proposta, va prima di tutto ricordato che il 7 giugno 2017 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sul Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295) e la proposta di regolamento relativa proposta di regolamento sul programma europeo di sviluppo del settore della difesa (COM(2017) 294) attualmente in corso di approvazione.

Nella comunicazione la Commissione ha rilevato che: l'UE a 28 membri investe nella difesa l'1,34 per cento del PIL (rispetto all'obiettivo del 2 per cento fissato in ambito NATO); oltre l'80 per cento degli appalti nel settore della difesa sono a livello nazionale: oltre il 90 per cento dei fondi per la ricerca tecnologica per la difesa sono a livello nazionale; l'Europa conta 178 sistemi d'arma diversi, rispetto ai 30 degli Stati Uniti. La Commissione

europea ha poi proposto un approccio a due fasi. La fase 1 prevede un iniziale periodo di prova nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014- 2020, durante il quale un'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa promuoverà la collaborazione in tale ambito, mentre il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa cofinanzierà progetti collaborativi di sviluppo. La fase 2, invece, prevede l'istituzione – nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – di un fondo dedicato che promuova finanziamenti a favore della ricerca collaborativa in prodotti e tecnologie innovativi della difesa e delle successive fasi del ciclo di sviluppo, tra cui lo sviluppo di prototipi. La proposta in esame, relativa al Fondo europeo per la difesa, costituisce, dunque, la seconda fase dell'approccio prospettato dalla Commissione europea. Per quanto riguarda l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa per il periodo 2017-2019 (*Preparatory Action for Defence Research – PADR*), prevista dalla fase 1, questa è stata avviata nell'aprile 2017 con uno stanziamento di 90 milioni di euro per l'intero periodo.

Con riferimento alla proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, rileva la dotazione di 500 milioni di euro per il 2019 e il 2020. Va ricordato che, in esito all'esame della proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, le Commissioni riunite IV e X della Camera dei deputati, nella XVII legislatura, hanno approvato l'8 novembre 2017 un documento conclusivo con il quale impegnano il Governo, in particolare, a: realizzare una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria; operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa; seguire i negoziati con un approccio proattivo, identificando per

tempo le tecnologie, le capacità e i programmi di eccellenza nazionali che possano essere riconosciuti di interesse prioritario per le future capacità militari europee prevedendo risorse aggiuntive che consentano di rispettare gli impegni assunti in sede Nato ed europea, di cofinanziare i nuovi programmi di sviluppo che saranno avviati e di valutare l'opportunità di acquisire successivamente tali capacità in base alle effettive necessità; assicurare che i programmi che saranno finanziati dovranno essere selezionati anche tenendo conto delle competenze e delle specializzazioni di cui sono portatori le PMI, i centri di ricerca e le università; perseguire concretamente l'obiettivo del carattere transnazionale, in particolare garantendo che le azioni debbano essere promosse da imprese stabilite in almeno tre diversi Stati membri; prevedere che i beneficiari debbano essere imprese europee in termini di presenza effettiva delle capacità tecnologiche, industriali e manageriali sul territorio europeo e che le attività nell'ambito dei programmi di sviluppo europei debbano essere svolte prevalentemente in Europa, sfruttando *know-how* e proprietà intellettuali europei, consentendo ai gruppi industriali europei di utilizzare capacità tecnologiche da loro controllate anche in Paesi non UE, a condizione che i risultati siano poi utilizzati solo all'interno dell'Unione o sotto il controllo del proprio Governo; assicurare adeguata copertura finanziaria e costante nel tempo, senza incidere su risorse già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo; chiarire in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «*una tantum*» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale.

Ritiene, infine, opportuno che le Commissioni svolgano una serie di audizioni, ad iniziare da quella del Capo di Stato maggiore della difesa.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, riferisce sulle parti del provvedimento di più stretta competenza della Commissione difesa osservando il Fondo europeo per la difesa, suddiviso in due sezioni: ricerca e sviluppo e acquisizione, ha una dotazione finanziaria complessiva di 13 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, di cui circa 4,1 miliardi di euro per le azioni di ricerca e circa 8,9 miliardi di euro per le azioni di sviluppo. Inoltre, fino al 5 per cento di tale dotazione finanziaria, cioè 650 milioni di euro, deve essere destinato al sostegno ai materiali innovativi ed alle cosiddette tecnologie di rottura per la difesa, ossia quelle in grado di cambiare radicalmente la nozione e la gestione delle operazioni inerenti alla difesa.

Rileva, quindi, che la proposta di regolamento in esame integra, sviluppandole in un unico Fondo, le iniziative attualmente previste dall'azione preparatoria in materia sulla ricerca in materia di difesa 2017-2019 e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, in corso di approvazione, ma che – a partire dal 1° gennaio 2021 – verrà poi abrogato e sostituito dalla proposta di regolamento.

Come ricordato dal relatore per la X Commissione, l'obiettivo che è alla base della scelta di istituire il nuovo fondo è quello di supplire alle inefficienze del mercato del settore europeo della difesa, connesse ad economie di scala non pienamente utilizzate e alla duplicazione delle risorse a livello nazionale. Nel sistema della difesa, infatti, la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri, ma i loro bilanci, in particolare per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, hanno subito considerevoli tagli negli ultimi dieci anni.

Per promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa occorre sostenere i progetti di ricerca collaborativa. Parallelamente occorre anche aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo maggiori economie di scala, ridu-

cendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza, la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie.

Passando, quindi, alle azioni svolte nel quadro del Fondo, evidenzia che la proposta di regolamento sottolinea come queste devono rispettare i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale; le proposte sono inoltre oggetto di una valutazione etica effettuata dalla Commissione europea, con il sostegno di esperti in materia di etica della difesa. Le azioni non accettabili dal punto di vista etico possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.

Per usufruire delle risorse del fondo le aziende e i loro subappaltatori devono rispettare tre condizioni: essere stabilite nell'Unione o in un paese associato, avere le strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non essere controllate da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato.

In deroga a tali requisiti sono ammesse a partecipare ai bandi aziende che, pur se stabilite nell'Unione europea o in un paese associato, siano controllate da paesi o entità terze, solo se la loro partecipazione sia necessaria per raggiungere gli obiettivi dell'azione e se questa partecipazione non metta a rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Le domande di partecipazione devono essere autorizzate dal Paese dove l'azienda è stabilita e devono essere accompagnate da informazioni a garanzia che il controllo sull'azienda non sia esercitato in maniera tale da limitare la sua capacità di eseguire e completare l'azione, sia impedito l'accesso da parte di Paesi e soggetti terzi a informazioni classificate o comunque sensibili, le persone coinvolte nel progetto dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, infine, che la proprietà dei risultati del progetto rimanga nella disponibilità dei beneficiari e non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di Paesi o soggetti terzi per tutta la durata del progetto e per un determinato periodo dopo la sua conclusione.

Regole simili valgono anche per lo svolgimento dei progetti. Tutte le risorse utilizzate nell'ambito delle azioni finanziate dal Fondo, devono infatti essere collocate nel territorio dell'Unione o di un Paese associato. Inoltre, nella realizzazione del progetto, le aziende partecipanti e i loro subappaltatori devono cooperare solo con persone giuridiche stabilite nell'Unione o in un paese associato e che non siano controllate da Stati terzi o soggetti di Stati terzi.

Anche in questo caso la proposta di regolamento prevede una deroga. Viene, infatti, consentito di utilizzare infrastrutture e servizi collocati nel territorio di paesi terzi, se ciò sia « necessario » per raggiungere gli obiettivi del progetto, e sempre che ciò non ponga a rischio la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. Alle stesse condizioni, è possibile collaborare, nella realizzazione del progetto, con persone giuridiche stabilite in paesi terzi. I costi connessi restano in questo caso a carico delle aziende.

Tramite il fondo è possibile sostenere finanziariamente sia l'avvio di nuovi prodotti e tecnologie, sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie già esistenti. In particolare, sono – tra le altre – ammesse le attività intese a creare, sostenere e migliorare nuove conoscenze e tecnologie nel settore della difesa; le attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza (compresi la produzione e lo scambio protetto di dati); studi intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi, soluzioni o statistiche sull'industria della difesa, nonché progetti per organizzare la raccolta dei dati; la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la certificazione di prodotti e di componenti materiali o immateriali o di tecnologie della difesa; lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

Ciascuna proposta viene valutata sulla base dei seguenti criteri: contributo all'eccellenza o al potenziale di rottura nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell'azione proposta presentano vantaggi notevoli ri-

spetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti; contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non siano stati utilizzati prima nel settore della difesa; contributo alla competitività dell'industria europea della difesa, in particolare creando nuove opportunità di mercato e accelerando la crescita delle società in tutta l'Unione; contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione; contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici, in particolare a favore delle PMI stabilite in Stati membri e/o paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i soggetti del consorzio che non sono PMI; qualità ed efficienza dell'attuazione dell'azione.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi per accedere ai finanziamenti, un aspetto che ha sollevato discussioni è stato quello della possibilità di partecipazione ai bandi da parte di aziende stabilite nell'Unione europea (o nei paesi associati), ma sotto il controllo estero, e la definizione delle condizioni per tale partecipazione. La discussione è sorta durante l'approvazione del Programma di sviluppo del settore industriale della difesa e in quell'occasione diversi paesi, in particolare quelli che ospitano aziende della difesa a controllo extra-Ue, tra cui l'Italia, avevano criticato la proposta originaria (poi modificata) che prevedeva che al programma potessero accedere solo imprese con oltre il 50 per cento della proprietà e il controllo effettivo in capo a Stati membri o loro cittadini. In maniera critica nei confronti di questa limitazione si era espressa, nel mese di ottobre 2017, anche la Commissione Difesa del Senato, con una risoluzione che ha portato il Consiglio, nel dicembre 2017, a presentare alcune modifiche alla proposta della Commissione, ammettendo, a certe condizioni, le imprese a controllo extra-Ue. Il 26 febbraio scorso la Commissione Industria del Par-

lamento Europeo ha approvato il rapporto sulla proposta introducendo alcune deroghe al principio del controllo infra-Ue. In particolare, il controllo effettivo dell'impresa da parte di un paese terzo o di un organismo di un paese terzo è abolito; l'accesso alle informazioni sensibili relative all'azione è impedito; il beneficiario resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione e dei risultati di quest'ultima, durante e dopo il completamento dell'azione, e questi non sono soggetti a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo o di un organismo di un paese terzo.

Conclude evidenziando che il Fondo viene attuato mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali adottati dalla Commissione europea, sulla base del parere di un Comitato di rappresentanti degli Stati membri e inviti annuali a presentare proposte e può finanziare fino

al 100 per cento dei costi ammissibili di un'azione, fatto salvo il principio di cofinanziamento. L'assistenza finanziaria del Fondo non può tuttavia superare il 20 per cento dei costi ammissibili per le azioni di sviluppo di un prototipo di sistema, e l'80 per cento dei costi per le azioni di collaudo, qualificazione o certificazione.

Luca CARABETTA, *presidente*, prende atto che i relatori hanno segnalato l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Anche a nome della vicepresidente della IV Commissione, deputata Fantuz, invita i rappresentanti dei gruppi delle Commissioni a far pervenire indicazioni sui soggetti da ascoltare in audizione entro il prossimo lunedì 23 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ..... 17

#### SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 17

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 18 luglio 2018.*

**Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.50.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 luglio 2018. – Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. – Interviene il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammenta che lo scorso lunedì 16 luglio i relatori, on. Tripiedi e on. Centemero, hanno illustrato i contenuti del decreto-legge e che, con la seduta odierna, si prosegue quindi l'esame preliminare del provvedimento.

Comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il ministro Luigi DI MAIO osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame interviene in settori ben definiti, caratterizzati da una vera e propria emergenza sociale, introducendo disposizioni che, pur

non essendo risolutive ed esaustive, costituiscono senz'altro un primo passo nella direzione del superamento dei problemi, dando, in primo luogo, un segnale al Paese sulla volontà del Governo di intervenire. Le emergenze affrontate sono riassumibili in quattro punti: il precariato dei giovani, le delocalizzazioni selvagge, gli eccessivi appesantimenti burocratici a carico dei professionisti e il gioco d'azzardo. Con riferimento alle difficoltà lamentate dai professionisti, il decreto-legge interviene sugli istituti dello spesometro, del reddi-tometro e dello *split payment*. La loro eliminazione consentirà ai contribuenti di avere a disposizione maggiore liquidità per fare fronte ai versamenti tributari di fine anno. Quanto alle disposizioni in materia di lavoro, concorda con quanti affermano che i posti di lavoro non si creano con norme di legge ma, piuttosto, con investimenti ed aiuti alle imprese e, infatti, la finalità del decreto non è l'aumento dell'occupazione, ma la riduzione del precariato, specie dei giovani, attraverso la lotta all'abuso che si è finora fatto dei contratti a tempo determinato. Gli strumenti individuati sono la riduzione della durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, l'introduzione, a partire dal secondo contratto, delle causali e l'aumento crescente del contributo addizionale a carico del datore di lavoro nei casi di rinnovo. Si tratta di misure su cui si può avere opinioni diverse, ma è incontrovertibile che il loro intento è dare tutele ai giovani che sono alla mercé di una piccola quota di datori di lavoro. Gli imprenditori onesti, la maggior parte, infatti, non si prendono gioco dei loro dipendenti, ma investono su di loro. Per questo, preannuncia l'intenzione di introdurre disposizioni che incentivino il ricorso al contratto a tempo indeterminato.

Passando al tema delle delocalizzazioni, rifacendosi a quanto detto in Aula nel corso di un'informativa urgente sui tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello sviluppo economico, segnala che la maggior parte delle vertenze all'esame del suo Ministero riguarda, appunto, le conseguenze occupazionali di delocalizzazioni

selvagge. Si tratta di imprese che, dopo aver avuto accesso ad incentivi pubblici e dopo avere sfruttato il *know how* dei propri dipendenti, scelgono, per la loro convenienza, di spostare altrove la produzione. Riconosce che passi avanti nella lotta a questa prassi sono stati fatti anche con i Governi precedenti, ma il decreto-legge in esame alza il tiro, per coprire ogni tipo di aiuto erogato da qualsivoglia amministrazione pubblica. Anche le sanzioni sono più incisive, essendo prevista la restituzione degli aiuti, comprensivi di interessi e sanzioni, per i casi di delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, e degli aiuti e dei soli interessi per le delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea. L'intenzione è di utilizzare le somme così introitate per iniziative che, al contrario, premiano le imprese che non delocalizzano.

Quanto al divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, osserva che le maggiori resistenze sono venute dalle grandi realtà produttive che hanno in corso contratti milionari con le società del settore del gioco d'azzardo. Si tratta di resistenze ingiustificate, dal momento che il decreto-legge prevede un congruo periodo transitorio per permettere la rescissione dei contratti in essere. A tale proposito, ha preso atto con soddisfazione della recente decisione di *Google* di vietare ai suoi inserzionisti la pubblicità del gioco d'azzardo.

In conclusione, il decreto-legge affronta alcune delle questioni sulle quali si è espresso il Paese nelle recenti elezioni dello scorso 4 marzo e non è un caso che esso sia stato adottato nella medesima seduta del Consiglio dei ministri in cui sono stati adottati anche il decreto-legge sulle competenze del Ministero dell'ambiente sulle problematiche attinenti alla Terra dei fuochi e il decreto-legge che prevede aiuti per il potenziamento della Guardia costiera libica.

Viene, quindi, alla questione più dibattuta, ossia se il decreto-legge crei disoccupazione, riferendosi, in particolare, alla stima di 8.000 disoccupati alla scadenza del nuovo limite di ventiquattro mesi del

contratto a termine, recata dalla relazione tecnica, redatta dall'INPS. Anche a nome del Ministro dell'economia e delle finanze, afferma che tale stima non è condivisibile e ripercorre la vicenda che ha portato alla trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in successione, di due versioni della relazione tecnica dell'INPS: la prima, del 5 luglio, nella quale non erano ravvisate conseguenze finanziarie e la seconda, dell'11 luglio, nella quale, addirittura, era richiesta la copertura per la maggiore spesa connessa all'erogazione della NASpI. L'infondatezza di tale ultima ipotesi è, del resto, dimostrata anche dal fatto che, nella scorsa legislatura, la relazione tecnica allegata al decreto-legge di abolizione dei *voucher* non stimava alcun effetto negativo sull'occupazione, ipotizzando, anzi, la riconversione dei rapporti di lavoro persino in contratti a tempo indeterminato. Osserva, infine, che la vicenda da lui ripercorsa è stata almeno l'occasione per prevedere una maggiore attenzione da parte delle strutture burocratiche sul processo che segue l'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dei ministri.

Date queste premesse, pertanto, il Governo è intenzionato ad andare avanti sulla strada che si è prefisso, aprendo anche alle proposte di modifica del Parlamento che giudicherà coerenti con l'impianto delle disposizioni del decreto-legge. Un'ultima annotazione la riserva alla questione dei *voucher*: d'accordo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ritiene ragionevole reintrodurre tale strumento limitatamente a specifiche mansioni nel settore dell'agricoltura, evitando un'estensione indiscriminata e senza vincoli che potrebbe riaprire l'emergenza sociale che ha portato alla promozione di un *referendum*, per scongiurare il quale il Governo precedente ha imboccato la strada dell'abolizione totale dello strumento. Ora la situazione è cambiata e un intervento in tale ambito non sarebbe dettato dalla paura di una pronuncia referendaria, ma rappresenterebbe un vero e proprio obiettivo politico.

Walter RIZZETTO (FdI), ringraziando il ministro per la sua disponibilità e pur apprezzando le misure del decreto-legge riguardanti le delocalizzazioni e il gioco d'azzardo, crede che le altre disposizioni non presentino la necessaria incisività per arrivare al cuore del problema del precariato.

Carla RUOCCO, *presidente*, interrompendo brevemente il deputato Rizzetto, sollecita i colleghi a contenere i tempi dei loro interventi per permettere a tutti coloro che lo desiderano di intervenire e al ministro di replicare.

Walter RIZZETTO (FdI), proseguendo nel suo intervento, osserva la contraddizione rappresentata, da un lato, dalla riduzione della durata massima del rapporto di lavoro a termine e, dall'altro, dall'aumento dell'ammontare dell'indennità a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Parlando come imprenditore e non come politico, osserva che tale ultima misura va in direzione opposta all'auspicata stabilizzazione dei lavoratori precari. Chiede poi al ministro di precisare meglio come intende intervenire sui *voucher* e come pensa che, alla luce delle disposizioni recate dal decreto-legge, un imprenditore sia dissuaso dall'intenzione di licenziare il dipendente alla scadenza del primo contratto a termine. Rileva, tuttavia, che per l'approfondimento di tali questioni le Commissioni dovrebbero avere a disposizione un tempo più lungo di quello loro riservato, in considerazione dell'avvio della discussione in Assemblea previsto già all'inizio della prossima settimana. Tale calendarizzazione, tra l'altro, ha compromesso anche la possibilità di continuare l'audizione sulle linee programmatiche del Ministero, la cui prima seduta si è tenuta la scorsa settimana.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita i colleghi a contenere la durata del proprio intervento, al fine di consentire a tutti

coloro che ne hanno fatto richiesta di prendere la parola.

Silvia FREGOLENT (PD) rileva con soddisfazione la disponibilità annunciata dal Ministro ad apportare modifiche al provvedimento, i cui potenziali danni sociali sono stati, nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissioni, evidenziati, tra l'altro, dalle organizzazioni sindacali, da R.ETE. Imprese Italia e da ultimo, da Confindustria. Sebbene nessuno possa dichiararsi contrario alla necessità di diminuire la burocrazia, ridurre il precariato, combattere le delocalizzazioni selvagge e il gioco d'azzardo – finalità annunciate dal Governo con la presentazione del decreto-legge « Dignità » – passando dagli slogan alle concrete disposizioni vengono alla luce evidenti difficoltà.

Appare certo condivisibile un intervento di sburocratizzazione, ma si deve comprendere allora come il Governo intenda condurre la lotta all'evasione fiscale, posto che, in altri provvedimenti, si rinvia l'entrata in vigore della fatturazione elettronica. Si assiste in realtà, a suo avviso, ad un irrigidimento del mercato del lavoro, che sotto l'apparenza della lotta al precariato, serve in realtà unicamente a dare alle imprese maggiore libertà in ambito fiscale, con buona pace dei pensionati e di coloro che onestamente pagano le tasse.

Anche in materia di gioco d'azzardo, sembra prevalere la propaganda rispetto alla volontà di introdurre norme efficaci contro la ludopatia. Nella stessa relazione illustrativa del provvedimento si evidenzia come l'azione perpetrata rischi di essere vanificata dall'assenza di una disciplina sovranazionale.

Evidenzia, richiamando sul punto la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, che la pubblicità degli apparecchi da divertimento, settore ritenuto a più forte rischio per il gioco cosiddetto problematico, sarebbe quasi pari a zero, mentre per il gioco *on line* la pubblicità e la sponsorizzazione rappresenterebbero l'unico modo per evitare il gioco illegale. È quindi la stessa relazione tecnica ad evi-

denziare la contraddizione delle misure in questione: non si interviene che per gli apparecchi da divertimento, mentre si incentiva il gioco illegale.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita la deputata Fregolent a concludere il proprio intervento.

Silvia FREGOLENT (PD) osserva infine, sul tema delle delocalizzazioni, che già i Governi precedenti avevano previsto che chi, dopo aver usufruito di aiuti da parte dello Stato, decideva di delocalizzare la propria attività produttiva, dovesse restituire tali aiuti. Le misure contenute nel provvedimento determineranno maggiori difficoltà per le imprese italiane che vogliono internazionalizzarsi e per le imprese straniere che intendano invece investire in Italia. Segnala come tali interventi finiscano per colpire la parte meridionale del Paese, che avrebbe bisogno di misure atte ad attrarre investimenti e non a scoraggiarli.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel ringraziare il Ministro per la presenza, evidenzia che il provvedimento si occupa, giustamente, di coloro che hanno investito nel nostro Paese e poi lo abbandonano, con le conseguenti ricadute occupazionali, ma non si preoccupa a sufficienza di coloro che intenderebbero investire in Italia.

Ricorda al riguardo che Confindustria, nel corso della odierna audizione, ha sottolineato l'insostenibilità per molte imprese di alcune delle misure recate dal decreto-legge, come quella sui crediti d'imposta ricerca e sviluppo, a fronte di investimenti tecnologici che spesso devono essere trasferiti su altre società facenti parte della stessa *holding*.

Analogamente, con riferimento alle misure in tema di iperammortamento, rileva come vi siano grandi imprese edili italiane che hanno commesse all'estero, per le quali impiegano strumenti in alcuni casi acquistati con agevolazioni. Sottolinea il rischio che questo decreto diventi il de-

creto dei disinvestimenti piuttosto che della dignità dei lavoratori e delle imprese.

Con riferimento ai tavoli di crisi su cui il ministro ha svolto oggi alla Camera una informativa urgente, chiede quanti di questi tavoli riguardino le delocalizzazioni « selvagge ».

Quanto alle misure in ambito fiscale, come il superamento del redditometro e dello spesometro, osserva che il decreto non fa altro che anticipare interventi legislativi già previsti dal precedente Governo.

Mauro DEL BARBA (PD) ringrazia il Ministro per la sua presenza e si rallegra che questi sia passato rapidamente da dichiarazioni piene di entusiasmo sul tema della dignità dei lavoratori ad affermazioni assai più prudenti sulle misure concrete che il Governo intende mettere in campo. Ritiene sia un bene passare dalle dichiarazioni trionfistiche che vengono riportate dai media a quelle ben più caute espresse dal Ministro oggi.

Con riferimento alla questione degli 8 mila posti di lavoro che andrebbero persi attuando le misure contenute nel decreto, invita il Ministro a prendere atto della necessità di un sano rapporto dialettico con le istituzioni dello Stato, giovando questo alla democrazia ed al provvedimento stesso. Sottolinea come, al di là delle stime, che il Ministro non ritiene attendibili, i timori circa un aumento della disoccupazione siano in realtà fondati, dato che il decreto reca in sé una grave contraddizione: vi sono misure atte a creare ostacoli al lavoro a tempo determinato che però non incoraggiano, come sarebbe stato logico attendersi, quello a tempo indeterminato, anzi finiscono per renderlo più oneroso. Non comprende per quale ragione il Governo, coerentemente con le proprie dichiarazioni, non abbia previsto sgravi contributivi per le fasce giovanili. Invita quindi il Ministro ad evitare inutili conflitti con le istituzioni dello Stato e a disporsi con maggiore pacatezza ad ascoltare le parti sociali, le Commissioni e l'Aula. Auspica che la capacità di ascolto si manifesti nei prossimi giorni, posto che

questo decreto può provocare ingenti danni, mentre, se vi saranno tempi e spazi adeguati per un lavoro comune, vi sarà modo di migliorarlo.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) fa riferimento all'articolo 5 del decreto, concernente i limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti, e più precisamente al comma 3, che dispone che i tempi per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, siano definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti. Rivolge al Ministro una richiesta di chiarimenti sul punto, al fine di comprendere se in tali amministrazioni siano ricompresi gli enti locali o le regioni che sostengono gli investimenti produttivi e per capire in quale modo le stesse si coordineranno tra loro al fine di svolgere efficacemente i controlli e ottenere dalle imprese la restituzione dei benefici fruiti da cui siano decadute.

Auspica che le misure proposte possano scongiurare il ripetersi di situazioni particolarmente deprecabili, quale ad esempio il caso verificatosi nel 2016 in Puglia, dove la impresa Tua AutoWorks, dopo aver presentato un contratto di sviluppo che prevedeva un contributo statale di 36 milioni di euro, è fallita a pochi mesi dall'insediamento, con grave danno per i lavoratori coinvolti.

Esprime in conclusione un plauso alle misure in tema di delocalizzazione, che mettono fine alla visione dell'Italia come terra di conquista da saccheggiare, lasciando i lavoratori senza la dignità di un impiego.

Luca MIGLIORINO (M5S) ricorda che, fatta eccezione per Confindustria, le parti sociali ascoltate dalle Commissioni hanno tutte espresso un parere nettamente positivo sul provvedimento. Ritiene che nel possibile aumento dei contenziosi, da alcuni paventato, risieda piuttosto il concetto di dignità che dà il nome al decreto: infatti essi rappresentano maggiore tutela dei diritti dei lavoratori e non un onere o una perdita di tempo per gli imprenditori, magari stranieri. Lavoratori con più diritti

e con un impiego più sicuro recano benefici agli imprenditori stessi.

Paolo ZANGRILLO (FI), apprezzando la presenza in seduta del ministro, dichiara che avrebbe ancor più apprezzato, se fosse stata possibile, la presenza del Presidente della Repubblica, che avrebbe potuto dare chiarimenti sui requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza alla base del decreto-legge. Da un punto di vista metodologico, esprime la sua critica per il fatto che il provvedimento affronta una materia estremamente delicata per il futuro del Paese senza che il Governo abbia prima proceduto alla consultazione delle parti sociali. Ma le sue critiche riguardano anche il merito del decreto, non comprendendo l'enfasi posta sul fenomeno del precariato. Dei 23,5 milioni di occupati in Italia, infatti, solo tre milioni sono lavoratori con contratti a termine, perfettamente in linea con la media europea. In Germania, un buon esempio che l'Italia dovrebbe tenere presente, il contratto a termine per le nuove aziende può arrivare fino a quattro anni. Se è d'accordo con il ministro quando dice che il lavoro non si crea con la legge, osserva che essa però può creare gravissimi danni. Il principio sanzionatorio, sotteso a tutto l'impianto del provvedimento, infatti, non appare idoneo ad incentivare gli imprenditori a investire e ad assumere. Se il ministro avesse ascoltato le parti sociali, non avrebbe definito il contratto di somministrazione un caporalato, ma avrebbe convenuto che si tratta, al contrario, di uno strumento fondamentale, come messo in luce dalle audizioni condotte dalle Commissioni riunite. Se le parti sociali fossero state preventivamente ascoltate, il decreto avrebbe contenuto norme volte a promuovere il miglioramento delle competenze dei lavoratori, competenze richieste dalle imprese, ma che sono estremamente rare sul mercato del lavoro. Ricorda, infatti, che gli ultimi dati disponibili certificano circa 500.000-600.000 posti di lavoro vacanti per mancanza delle competenze necessarie.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che il ministro Di Maio si adoperi per consentire alle Commissioni di approfondire i temi del decreto-legge, consentendo uno slittamento dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. Venendo, quindi, al merito del provvedimento, osserva che per il Partito democratico lo strumento per creare occupazione non è l'aumento dei costi del contratto a tempo determinato, ma, al contrario, la riduzione di quelli del contratto a tempo indeterminato. A tale proposito, ricorda che il ministro ha preannunciato la proposta di una disposizione che incentivi la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ma non è chiaro se intenda la presentazione di una proposta emendativa al decreto-legge all'esame o una proposta autonoma. Preannuncia che il suo gruppo presenterà un emendamento che prevede la riduzione per i primi quattro anni di un punto percentuale del costo del lavoro che grava sul contratto a tempo indeterminato. La proposta del ministro, invece, prevederebbe la restituzione del contributo aggiuntivo versato in occasione del rinnovo del contratto a termine, nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Si tratta, però, di una misura già prevista dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012. Con riferimento al contratto di somministrazione, ricorda che tutti i soggetti sentiti dalle Commissioni riunite hanno convenuto che si tratta di uno strumento diverso dal contratto a tempo determinato, più garantita e sicura, coerente con la normativa europea. A tale tipo di contratto non possono imporsi né le causali, né l'obbligo di un intervallo di tempo tra un contratto e l'altro (il cosiddetto «*stop and go*»), obblighi non compatibili con la sua natura. Invita, pertanto, il Governo a eliminare dal testo del decreto le disposizioni riguardanti tale tipo di contratto.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita la deputata Serracchiani a terminare il suo intervento.

Debora SERRACCHIANI (PD), con riferimento ai *voucher*, ricorda che, in oc-

casione della richiesta di *referendum*, il ministro Di Maio si era detto favorevole alla loro abolizione, definendoli, insieme all'allora deputato Di Battista, un'indecenza. Da ministro, di fronte alla richiesta di una loro reintroduzione, ha affermato che avrebbe alzato un muro di cemento armato. Visto che tale muro appare crollato, chiede come intenda procedere alla reintroduzione di tale istituto, considerando che i *voucher* nel settore agricolo già sono previsti, anche se in forma un po' diversa dal passato.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), ringraziando il ministro per la sua presenza, condivide la sua decisione di adottare il decreto-legge. Osserva che le audizioni tenute dalle Commissioni riunite lo hanno ancora di più convinto della bontà della strada intrapresa dal Governo. I rappresentanti di Confindustria, infatti, hanno sottolineato più volte lo sforzo richiesto alle imprese dalle nuove disposizioni, con particolare riferimento alla reintroduzione dell'obbligo delle causali. È la dimostrazione, a suo giudizio, che, creando una discontinuità con il passato, il decreto-legge pone fine agli attuali abusi del ricorso al contratto a termine, che nel 2017 ha rappresentato la forma contrattuale del 90 per cento dei rapporti costituiti nell'anno. Il decreto-legge, pertanto, veramente restituisce dignità ai lavoratori.

Debora SERRACCHIANI (PD) osserva che la presidente non interrompe i colleghi della maggioranza, per invitarli a concludere.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita la deputata Serracchiani a non interrompere il collega, visto che tutti gli intervenuti hanno avuto la possibilità di esprimersi e il deputato Cubeddu, finora, ha parlato per meno tempo rispetto agli altri colleghi intervenuti in precedenza.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) conclude rilevando che tutte le critiche degli oppositori del decreto-legge non riguardano il merito del provvedimento, limitandosi a

stigmatizzare la scelta di fondo assunta dal Governo, ovvero la promozione dell'uso corretto del contratto a tempo determinato.

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente di avere ancora undici richieste di intervento.

Davide ZANICHELLI (M5S) rammenta che il contrasto all'azzardopatia è uno dei punti qualificanti del « decreto dignità » poiché tratta della salute dei cittadini italiani. Dagli ultimi dati emerge che oltre 1 milione di persone in Italia sono considerate « a rischio azzardopatia ». Le liberalizzazioni introdotte negli scorsi anni hanno portato a una situazione allarmante: 102 miliardi di euro « azzardati », con solo 9 miliardi di entrate per lo Stato.

Evidenzia inoltre come questo fenomeno stia rovinando migliaia di persone, con costi incalcolabili e pesanti danni per l'economia reale e il sistema sanitario. Ritene che abolire la pubblicità del settore dei giochi d'azzardo sia un primo passo importante per diminuire questo fenomeno e non comprende come Confindustria possa continuare a difendere la possibilità di pubblicità dei giochi d'azzardo e non tenere conto dei danni che questo fenomeno reca all'economia reale.

Giudica favorevolmente il decreto pur sapendo che vi è ancora molto da fare per risolvere la piaga sociale improduttiva che questo fenomeno costituisce, dalle concessioni alle regolamentazioni, fino alle sanzioni più pesanti per gli abusi. Auspica che il Governo vada avanti su questa strada e chiede di sapere quali saranno le prossime iniziative del Governo in questo senso.

Graziano MUSELLA (FI) auspica che il Ministro Di Maio dia seguito alle sue odierne dichiarazioni, permettendo che il decreto-legge sia modificato con misure di premialità, che limitino gli effetti negativi sulle imprese. Con riferimento alle disposizioni contro il gioco d'azzardo, a suo giudizio il divieto di pubblicità è una disposizione che non raggiungerà l'obiettivo. Lamenta, inoltre, la mancanza nel

provvedimento di disposizioni che favoriscano lo svecchiamento della pubblica amministrazione, ad esempio misure che permettano ai comuni virtuosi di assumere personale e misure che consentano la mobilità volontaria dei dipendenti all'interno della pubblica amministrazione. Si tratta di previsioni che si augura possano venire introdotte nel provvedimento nel prosieguo del suo esame.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), osservando quanto sia impegnativa la denominazione del decreto « dignità », osserva che, tuttavia, esso non affronta i veri nodi della precarietà, ossia i fattorini privi di qualsiasi tutela, le false cooperative, i contratti pirata, e via dicendo. Certo, i temi affrontati sono condivisibili, ma le soluzioni proposte non sono incisive. Chiede, pertanto, al ministro di accogliere le soluzioni che saranno elaborate nel corso dell'esame parlamentare, in quanto si tratterà di contributi al miglioramento del provvedimento. Sul contratto a termine, se, da un lato, condivide la reintroduzione delle causali, dall'altro capisce gli imprenditori che, attraverso la loro organizzazione di categoria, hanno espresso preoccupazione per il prevedibile aumento del contenzioso. Per evitarlo, è pertanto necessario o rendere le norme più chiare, o rinviare alla contrattazione collettiva un maggiore dettaglio. Non condivide l'estensione della disciplina del contratto a tempo determinato al contratto di somministrazione, in quanto si tratta di un contratto che, già a legislazione vigente, offre maggiori garanzie e prevede costi maggiori per l'imprenditore che vi fa ricorso. Crede che sia necessario un ulteriore approfondimento anche sul tema della delocalizzazione, allo scopo di distinguerla dalla internazionalizzazione e di differenziare le penalizzazioni tra i casi delocalizzazione di tutta l'attività di impresa e i casi in cui la delocalizzazione interessi una parte di essa.

Carlo FATUZZO (FI), dopo avere salutato con entusiasmo la possibilità che finalmente gli è offerta di parlare con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, auspica la piena realizzazione nei prossimi cinque anni del contratto di Governo, con particolare riferimento alla pensione di cittadinanza, all'aumento dell'indennità agli invalidi civili, al superamento della riforma Fornero. Si tratta di misure che si sarebbe aspettato fossero già contenute nel decreto-legge « dignità », nel quale sarebbe stato anche opportuno introdurre disposizioni più incisive sul gioco d'azzardo, di cui propone addirittura il divieto assoluto.

Galeazzo BIGNAMI (FI) sottolinea innanzitutto, pur nella massima condivisione del contrasto alla ludopatia e al gioco d'azzardo, la distinzione tra gioco d'azzardo e gioco di abilità – richiama a titolo di esempio alcuni giochi di carte, come la briscola – da tenere in considerazione per non colpire indistintamente un settore che rischia, altrimenti, di essere esposto ad una vera e propria caccia alle streghe.

In materia di delocalizzazione, evidenzia come assai difficilmente le multinazionali mantengono la medesima struttura societaria quando si spostano da un paese all'altro, e chiede pertanto al Ministro se il Governo stia valutando forme e modalità di intervento rispetto a tali fattispecie, per evitare che le modifiche nel passaggio da nazione a nazione eludano le finalità delle disposizioni.

Con riferimento allo *split payment*, chiede se il Governo abbia valutato il caso delle aziende che hanno rapporti bivalenti con la pubblica amministrazione e con il settore privato e che rischiano, per effetto di questo meccanismo, di trovarsi esposte a crisi di liquidità, non potendo portare in compensazione l'IVA maturata nei rapporti con la P.A.

Quanto infine alla fatturazione elettronica, esprime grande preoccupazione, soprattutto con riferimento agli artigiani o piccoli imprenditori, che si trovano esposti ad adempimenti e a complessità burocratiche che vanno esattamente nella direzione opposta rispetto agli intenti, condivisibili, di semplificazione annunciati dal Governo. Queste categorie, dovendosi affidare a professionisti per adempiere agli



obblighi previsti, dovrebbero affrontare costi e un aggravio delle procedure che non appaiono compatibili con uno snellimento delle procedure.

Renata POLVERINI (FI), apprezzando la presenza, di certo irrituale, di un ministro nel corso del dibattito sulle linee generali, avrebbe tuttavia preferito un'organizzazione diversa della seduta, che desse la possibilità ai deputati di esprimersi più compiutamente. Tornando sulla vicenda, ripercorsa dal ministro, della successione delle relazioni tecniche dell'INPS e premesso che il ministro ha il suo appoggio quando critica il presidente dell'INPS sul modo con cui svolge il suo lavoro, osserva che l'Istituto non dovrebbe elaborare stime sulle conseguenze delle scelte politiche del Governo. Venendo, quindi, al merito del decreto-legge, prende atto dell'apertura del ministro alle eventuali modifiche proposte dal Parlamento, ma non le è chiaro su quali temi. Auspica, ad esempio, che sia eliminata la disposizione che riguarda il contratto di somministrazione, da lei avversato quando fu introdotto nell'ordinamento, ma che ora, provvisto di garanzie, le sembra ben rispondere alle esigenze dell'attuale mercato del lavoro. Quanto ai *voucher*, osserva che il problema si è creato con la liberalizzazione progressivamente introdotta dai Governi precedenti e, pertanto, la soluzione, a suo giudizio, sarebbe quella di tornare allo spirito della legge Biagi, che aveva introdotto tale strumento. Altri punti che, a suo avviso, sarebbero meritevoli di interventi in questa sede sono il tema della rappresentanza e dei contratti nazionali, per superare l'attuale « giungla », e quello, già menzionato dal collega di gruppo, dello svecchiamento e della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Romina MURA (PD), osservando che non è chiaro se il decreto-legge in esame sia espressione di tutta la maggioranza di Governo o del solo Movimento 5 Stelle, come sembrerebbe visto il dibattito sui *voucher*, rileva due difetti di impostazione alla base del provvedimento. Il primo è

rappresentato dall'adozione di disposizioni di grande impatto sul mercato del lavoro, senza la preventiva concertazione con le parti sociali. Ciò ha causato problemi, per esempio sulla questione delle causali, che si sarebbero potuti evitare. Il secondo difetto di impostazione da lei ravvisato riguarda la contraddizione tra la volontà dichiarata di tutelare i lavoratori combattendo il precariato e i costi posti a carico delle imprese, gli unici soggetti che possono creare lavoro. Ciò comporterà una riduzione del numero dei rinnovi dei contratti a tempo determinato e nuova disoccupazione. Infine, ritiene che le disposizioni contro il gioco d'azzardo siano l'ennesimo *spot* elettorale, in quanto l'unica strada valida sarebbe stata quella di dare risorse ai comuni, che già molto stanno facendo, per implementare le misure già adottate.

Stefano LEPRI (PD) chiede al ministro, in primo luogo, se ritiene ancora valide le misure del decreto-legge, visto che tutti i soggetti ascoltati dalle Commissioni riunite sono stati concordi nel prevedere il fallimento delle misure adottate e l'aumento del precariato. In secondo luogo, chiede chiarimenti sulla sua attuale posizione sui *voucher*, dal momento che nella scorsa legislatura si era espresso nettamente per la loro abolizione. Infine, osserva che le misure volte a ridurre gli oneri burocratici per le imprese non aggiungono nulla di nuovo a quanto già previsto dall'ordinamento in tema di spesometro, redditometro e *split payment*, se non, in minima parte, per i professionisti.

Marco LACARRA (PD), apprezzando la disponibilità del ministro, auspica che accolga le critiche emerse dalle audizioni condotte dalle Commissioni riunite, che, si augura, possano proseguire nei prossimi giorni, per permettere ai deputati di avere un quadro più chiaro della situazione. Sul merito del provvedimento, osserva la mancanza di chiarezza sulla *ratio* delle disposizioni: il fatto che siano previsti solo aggravii a carico delle imprese, sia per il contratto a tempo determinato, sia per

quello a tempo indeterminato, risulta contraddittorio. Per questo, sul punto auspica che il Governo accetti di apportare correzioni. Sulle causali, concorda con coloro che ritengono necessaria una maggiore chiarezza già nella norma o attraverso un rinvio alla contrattazione collettiva, allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso. Tale fenomeno può essere indotto, a suo giudizio, anche dal previsto aumento dell'indennità a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato. Da questo punto di vista, inoltre, non si realizza affatto la tutela del lavoratore, dal momento che è prevedibile che il datore di lavoro cercherà una via stragiudiziale, con costi minori per lui, per definire la vertenza. Infine, invita il ministro a ripensare le disposizioni riguardanti il contratto di somministrazione, evitando la sovrapposizione con il contratto a termine, da cui si differenzia per molti aspetti, tra i quali, ricorda, l'orientamento al lavoro.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammenta che alle ore 16 riprenderanno i lavori dell'Assemblea ed invita quindi i colleghi ancora iscritti a parlare a contenere i propri interventi.

Sestino GIACOMONI (FI) chiede alla Presidente di garantire a tutti deputati la possibilità di esprimersi compiutamente, ai fini di un confronto il più ampio e approfondito possibile. Ringrazia il ministro Di Maio per la sua presenza ed osserva come egli abbia impegnato larga parte del suo intervento a giustificarsi. Dopo aver ascoltato le parti sociali in questi giorni, ritiene che la previsione del 10 per cento di posti di lavoro a tempo determinato che non verrà riconfermato sia in realtà una previsione ottimistica. Rileva come i numerosi incontri del ministro con gli imprenditori dovrebbero oramai averlo messo al corrente della loro contrarietà al decreto in esame, che rischia di provocare un aumento del costo del lavoro e del numero dei contenziosi tra imprese e lavoratori, nonché di scoraggiare i contratti a tempo determinato, così come la internazionalizzazione delle imprese. Ri-

tiene che il provvedimento rappresenti in realtà un « incidente di percorso », anche dovuto al fatto che il ministro ricopre un doppio incarico.

In qualità di vicepresidente della Commissione Finanze, riterrebbe inoltre opportuno che il Ministro illustrasse quanto prima alla Commissione l'atteso provvedimento sulla *flat tax*, preannunciato nel contratto di Governo.

Alessandro CATTANEO (FI) pur evidenziando come il tema della lotta al precariato sia un'esigenza ampiamente condivisa e come sarebbe certamente auspicabile garantire a tutti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, occorre tuttavia prendere atto dell'impossibilità di un tale obiettivo. Il suo gruppo intende piuttosto intervenire con un vero e proprio « shock fiscale » sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato, introducendo misure di detassazione totale per i lavoratori più giovani. Ritiene inoltre opportuno evidenziare l'autorevolezza di istituzioni come Confindustria, che non devono essere oggetto di attacchi di natura pretestuosa da parte del Governo.

Carla CANTONE (PD) intende dare al ministro alcuni consigli che, pensa, gli saranno utili. Il suo non è un « decreto dignità », perché crea angoscia nei lavoratori, non più sicuri del rinnovo dei loro contratti, pone limitazioni alla libertà di assunzione a tempo indeterminato delle imprese e esclude le parti sociali dalla possibilità di discutere sui contenuti dei contratti e sulle causali. Infine, giudica sbagliato il modo con cui si intende reintrodurre i *voucher*.

Il ministro Luigi DI MAIO, nel premettere che cercherà, nel breve tempo a disposizione, di rispondere al maggior numero di questioni sollevate nel corso dei numerosi interventi, si sofferma in primo luogo sull'accusa che viene avanzata al Governo di aver aumentato, con il provvedimento in esame, il costo del contratto a tempo indeterminato, con riferimento all'introduzione di penali, ovvero di men-

silità da corrispondere, in caso di ingiusto licenziamento. In realtà, ciò che il Governo intende conseguire è un aumento delle sanzioni e quindi delle tutele a favore di coloro che subiscono, nel contratto a tempo indeterminato, un licenziamento ingiustificato. Si tratta di misure di contrasto al precariato, ovvero di quello stato continuo di incertezza nel quale vivono i lavoratori, che nel corso degli ultimi anni hanno progressivamente perduto garanzie, strumenti di tutela e certezza del posto di lavoro, soprattutto con riferimento al lavoro presso multinazionali o grandi centri commerciali.

Analogamente, con riferimento alla disciplina delle causali, evidenzia come si intenda introdurre la possibilità per i lavoratori di acquisire maggiore peso contrattuale, fornendo loro uno strumento contro gli abusi, poiché il lavoro a tempo determinato deve essere giustificato da esigenze oggettive. Sottolinea come, in ogni caso, proprio in considerazione della natura del mondo delle imprese e al fine di consentire che datore di lavoro e lavoratore imparino a conoscersi bene, non si è previsto, per il primo anno di contratto a tempo determinato, alcuna causale.

Rileva quindi come sul decreto-legge in discussione vi siano valutazioni positive e negative, tutte ugualmente preziose per il Governo; si permette tuttavia di dubitare di alcuni centri studi che attaccano il decreto dignità. Ritiene inaccettabile che soggetti come Confindustria, che rappresenta le aziende di stato, difenda il gioco d'azzardo; vi è una responsabilità sociale delle imprese nazionali, che dovrebbero pretendere dal proprio organo di rappresentanza un comportamento eticamente corretto nei confronti di una piaga sociale quale il gioco d'azzardo. Anche la lotta al precariato e allo sfruttamento dei lavoratori deve partire dalle aziende nazionali, che dovrebbero dare il buon esempio.

Passando al tema delle delocalizzazioni, ha ascoltato posizioni non condivisibili, circa il fatto che le misure previste disincentiverebbero gli investimenti in Italia da parte delle imprese. Invita i colleghi a riflettere sul caso di un imprenditore che

intenda investire in Italia, riceva a tal fine fondi dallo Stato e programmi di non rimanere nel Paese nemmeno per cinque anni dopo la percezione dell'incentivo. Ebbene, non si tratta di un investitore, ma solo di qualcuno che vuole prendere i soldi dello Stato italiano con la chiara intenzione di andarsene.

Sottolinea quindi la distinzione tra internazionalizzazione e delocalizzazione ed invita i colleghi parlamentari a non confondere i due piani, mettendoli strumentalmente in contrapposizione. Ribadisce la posizione favorevole del Governo rispetto alla internazionalizzazione, all'aumento dell'export e allo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese italiane. Tutto ciò non va confuso con il problema della delocalizzazione.

Si attacca il provvedimento del Governo con argomenti che sono mirati alla drammatizzazione della situazione, si parla di fine del lavoro in Italia, sulla base di previsioni che non considera attendibili. Ribadisce come il Governo non abbia mai affermato di voler creare più lavoro, ma piuttosto di avviare un processo di stabilizzazione nei confronti di coloro che vivono gli abusi del contratto a tempo determinato. Si tratta cioè di ridare dignità ad una categoria sociale, ad una componente della società italiana, che anche se fosse piccola – come qualcuno sostiene – merita attenzione da parte del Governo.

Rileva quindi come, quando il Governo ha preannunciato l'abolizione di reddito-metro, spesometro e *split payment*, qualcuno ha chiesto di sapere come il Governo intendesse allora combattere l'evasione fiscale. Evidenzia sul punto che questi strumenti, sebbene nati per combattere l'evasione fiscale, hanno finito per penalizzare pesantemente proprio gli imprenditori più diligenti nei confronti del fisco, penalizzando le loro attività economiche; solo lo spesometro, nel secondo semestre dell'anno, prevedeva l'onere di due ulteriori comunicazioni.

È particolarmente soddisfatto del provvedimento presentato dal Governo al Senato che consente il rinvio degli obblighi

di fatturazione elettronica per i distributori di carburante ed auspica che in fase di conversione del decreto-legge la misura possa essere estesa anche agli appalti pubblici. Ciò perché le aziende in questione non sono mai state preparate ad affrontare la fatturazione elettronica.

Il Governo con le misure recate dal decreto-legge in discussione ha quindi inteso dare una tregua, per così dire, alle imprese, alleggerendole del carico burocratico dello spesometro, eliminando il redditometro, dando ai professionisti maggiore liquidità, affinché nei prossimi sei mesi si possano preparare alla fatturazione elettronica, anche mediante l'istituzione di tavoli presso il Governo.

Quanto all'assenza di un divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in ambito europeo, auspica che su questo tema la passività di Bruxelles e il potere delle lobby di settore possano cedere il passo, magari a seguito delle prossime elezioni europee e ad un cambio di maggioranza nel Parlamento europeo, ad una riflessione sul punto. Nel frattempo l'Italia procede all'abolizione di questa forma di pubblicità. Condivide le preoccupazioni manifestati riguardanti il gioco d'azzardo con riferimento ai minori, evidenziando come spesso i ragazzi possano trovare esempi negativi proprio nella pubblicità, magari fatta da personaggi di spicco del mondo dello sport. Si può certo fare di più: ulteriori misure potranno essere affrontate in altra sede.

Evidenzia in conclusione come il provvedimento in discussione non esaurisca certo gli interventi che debbono essere rivolti al mondo del lavoro. Qualcuno ha sollevato il tema dei *riders*, delle false cooperative e di altri ambiti di sfrutta-

mento nostro paese, e si tratta di problemi che il Governo sta affrontando in altra sede. Sui *riders*, in particolare, il Governo ha costituito un tavolo di contrattazione collettiva, che se non dovesse avere esiti positivi nei prossimi giorni potrebbe portare il Governo all'introduzione di una specifica disposizione nel decreto-legge in esame.

Con riguardo invece alle false cooperative, rammenta che vi è in materia una proposta di legge già pronta, a tutela delle cooperative serie e oneste, che potrebbe anche assumere la forma di un disegno di legge del Governo e della quale auspica che il Parlamento possa avviare il prima possibile l'esame.

Conferma infine la piena volontà del Governo di intervenire su tutti questi fronti. Si è cominciato dal decreto-legge « Dignità », ma si intende proseguire con convinzione, nell'intento di aiutare le imprese, stabilizzare i lavoratori, sostenere il tessuto produttivo del Paese punendo le delocalizzazioni selvagge, salvare famiglie e anche vite dal vortice del gioco d'azzardo.

Debora SERRACCHIANI (PD) chiede ulteriori chiarimenti sulla possibile reintroduzione dei *voucher*.

Il ministro Luigi DI MAIO conferma sui *voucher* quanto già detto nella propria iniziale relazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Luca CARABETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.**

**Atto n. 34.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che le Commissioni IX e X avviano oggi l'esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in

materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

Saluta il vicepresidente, onorevole Morelli, ed i colleghi della Commissione Trasporti e ricorda che le Commissioni riunite dovranno esprimere il prescritto parere entro il 3 agosto 2018. Rivolge un saluto e un augurio di buon lavoro anche al sottosegretario Crippa.

Luca SUT (M5S), *relatore per la X Commissione*, ricorda che sullo schema di decreto hanno espresso il prescritto parere il Consiglio di Stato, nella seduta del 10 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali.

Passa ad illustrare il provvedimento nelle sue linee generali, anticipando che la relatrice per la IX Commissione prenderà in esame lo specifico contenuto del provvedimento medesimo.

Lo schema di regolamento si compone di un solo articolo con il quale si apportano modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che ha istituito e disciplinato il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico

per le vendite o le promozioni commerciali. L'aggiornamento del regolamento è stato previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017, la legge annuale per la concorrenza. L'aggiornamento si prefissa lo scopo di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 130 comma 3-*bis*, del codice sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro delle opposizioni, che attualmente si riferisce al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Ricorda che il citato comma 3-*bis* è stato introdotto, con una novella dell'articolo 130 del codice sulla protezione dei dati personali, dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. In particolare, il comma 3-*bis* prevede una deroga a quanto previsto in via generale dall'articolo 129 del medesimo codice. Quest'ultima disposizione stabilisce infatti che il Garante per la protezione dei dati personali individui con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti di servizi di comunicazione negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, precisando anche le modalità secondo le quali i contraenti possano acconsentire all'utilizzo dei dati personali per l'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di attività di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ai sensi dell'articolo 130, comma 3-*bis*, è consentito invece, in deroga appunto alla disciplina appena citata, il trattamento dei dati personali, per le finalità sopra indicate, nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali a disposizione del pubblico, in un registro pubblico delle opposizioni. Va precisato che il testo del comma 3-*bis* non si riferiva, nella sua versione originaria, all'invio di posta

cartacea con finalità commerciali, ma soltanto alle attività promozionali sopra delineate per mezzo di comunicazioni telefoniche. L'estensione della disciplina alla fattispecie di invio di posta cartacea è dovuta alla novella apportata dall'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Dato che tale disposizione di legge è successiva all'emanazione del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, il presente schema di regolamento, aggiornandone i contenuti, si prefigge il fine di consentire il concreto esercizio dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Con riguardo al registro delle opposizioni, questo è stato istituito, come già detto, presso il Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ed è operante dal 2011. Originariamente potevano essere iscritte esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi. Con la legge n. 5 del 2018, «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», la possibilità di iscrizione al Registro delle opposizioni è stata estesa a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici. Al fine di rendere effettiva la tutela degli utenti si è previsto che con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, ed è altresì precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono tuttavia fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Le nuove disposizioni saranno concretamente operative dopo l'emanazione del Regolamento attuativo che dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con cui saranno apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni. A tale proposito si segnala che il Consiglio di Stato nel suo parere sullo schema in esame ha auspicato « la riscrittura complessiva del testo e non dunque con la mera tecnica della novella, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 5 del 2018 ». La legge vieta inoltre la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. Infine è previsto il divieto per gli operatori di utilizzare compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice per la IX Commissione*, passa all'esame del contenuto specifico dello schema di regolamento: esso si compone di un solo articolo con il quale si apportano una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che ha istituito e disciplinato il cosiddetto Registro delle opposizioni, ossia il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per le vendite o le promozioni commerciali, in attuazione di una norma del codice sulla protezione dei dati personali (l'articolo 130, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 196 del 2003) al fine di

rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro delle opposizioni, che si riferisce al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, introduce le seguenti modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.

La rubrica è sostituita dalla seguente: « Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali », introducendo quindi il riferimento ai dati personali che integra quello, finora esclusivo, al numero telefonico (lettera *a*).

All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che contiene la definizione di operatore, si aggiunge il riferimento alla posta cartacea, estendendo quindi l'applicazione delle disposizioni in materia di registro delle opposizioni anche agli operatori che effettuano il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con il mezzo della posta cartacea, oltre che mediante l'impiego del telefono. (lettera *b*), n. 1).

All'articolo 1, comma 1, lettera *f*), che indica la struttura competente, ai fini del regolamento, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, si sostituisce il riferimento al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico con quello alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del medesimo Ministero (lettera *b*), n. 2).

All'articolo 2, comma 2, che disciplina l'ambito di applicazione del decreto viene sostituita la parola « riportate » con le parole « e ai corrispondenti indirizzi postali riportati », facendo in modo che le disposizioni in tema di registro delle opposizioni si applichino non solo alle nu-

merazioni telefoniche riportate nel registro ma anche agli indirizzi postali corrispondenti (lettera *c*)).

All'articolo 3, comma 2, che prevede l'istituzione del registro delle opposizioni, sono introdotte due modifiche: la prima è volta ad estendere anche ai dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali (in particolare quindi anche agli indirizzi postali dei contraenti), il diritto di opposizione al trattamento previsto a seguito dell'iscrizione nel registro medesimo. La seconda modifica prevede l'estensione anche alla posta cartacea delle modalità di trattamento dei dati per i quali, mediante l'iscrizione del registro, si prevede l'opposizione all'utilizzo per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (lettera *d*)).

All'articolo 4, che disciplina la realizzazione e il funzionamento del registro, sono introdotte, al comma 2, alcune modifiche volte a fare in modo che l'estensione alla posta cartacea avvenga attuata entro termini definiti.

In particolare si prevede che la concreta realizzazione ed il funzionamento del registro esteso alla posta cartacea devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del « presente regolamento » (il testo si riferisce alla pubblicazione del regolamento n. 178 del 2010, che viene in questo punto modificato con l'estensione alla posta cartacea dalla lettera e, n. 1, dello schema di regolamento all'esame, ma, come previsto dal comma 3, tale riferimento va inteso come decorrente dall'entrata in vigore del decreto di cui si tratta).

A tal fine il soggetto affidatario del contratto di servizio (ossia la fondazione Ugo Bordoni, alla quale è affidata la gestione del registro) entro 30 giorni dal termine iniziale provvede allo svolgimento e alla conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori (il riferimento alle quali è stato aggiunto dalla lettera e, numero 2 del presente schema di regolamento). Entro

sessanta giorni dal predetto termine iniziale il gestore provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione sopra ricordata, alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro esteso alla posta cartacea da parte degli operatori (lettera *e*), numero 3). Entro novanta giorni dal predetto termine iniziale il gestore provvede infine alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro esteso alla posta cartacea da parte degli abbonati (lettera *e*, numero 4).

All'articolo 4, comma 3, che prevede l'istituzione del registro al compimento di tutte le fasi di cui all'articolo 4, comma 2, è poi introdotto un riferimento all'articolo 1, comma 54, della legge sulla concorrenza nonché un riferimento alla estensione alla posta cartacea (lettera *e*), n. 5).

All'articolo 5, comma 1, che disciplina i soggetti obbligati all'accesso e le modalità di adesione al servizio è introdotto il riferimento all'impiego della posta cartacea così da estendere anche agli operatori che utilizzano questo metodo di comunicazione commerciale l'obbligo di presentare istanza al gestore per l'accesso al registro e la relativa disciplina (lettera *f*)).

All'articolo 7, che disciplina le modalità e i tempi di iscrizione dei contraenti al registro delle opposizioni, le modifiche introdotte (alla lettera *g*) sono dirette a consentire ai contraenti la possibilità di iscriversi nel registro, oltre ai numeri telefonici, gli indirizzi corrispondenti, ad estendere alla posta cartacea il divieto di trattamento dei dati personali iscritti nel registro, e a precisare che l'iscrizione si riferisce esclusivamente al numero di telefono e al corrispondente indirizzo postale del contraente.

All'articolo 8, è previsto un adeguamento dei tempi di efficacia per la consultazione del registro da parte degli operatori. Si precisa che il termine di 15 giorni permane con riferimento ai trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante



l'impiego del telefono, mentre per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea il termine è fissato in 30 giorni (lettera *h*)).

All'articolo 9, che prevede l'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e che quindi si riferisce specificamente alle sole comunicazioni telefoniche, è stato introdotto un inciso che ne limita l'applicazione alle sole comunicazioni telefoniche in ragione dell'estensione del regolamento anche alle modalità di trattamento dei dati per comunicazioni commerciali con il mezzo postale (lettera *i*)).

All'articolo 10 che impone che, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indichino con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni, è aggiunto, recependo una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali, un inciso per adeguare l'obbligo di informativa anche alle comunicazioni a mezzo posta. In tal caso si prevede che tale informativa sia contenuta all'interno del materiale inviato tramite posta cartacea.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame prevede di sostituire il termine abbonato, ovunque ricorra col termine contraente, anche in tal caso recependo una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 del medesimo articolo 1, infine, come anticipato, precisa che i termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea, dalla data di entrata in vigore del decreto.

Svolge infine alcune considerazioni generali sulla complessa stratificazione normativa, che caratterizza la materia.

Il regolamento in esame, come già ricordato dal collega Sut, è stato emanato in attuazione della legge annuale della con-

correnza del 2017, che a sua volta richiamava l'applicazione dell'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice della *privacy*. Tale articolo riguarda il diritto di opposizione mediante iscrizione nell'apposito registro pubblico in caso di utilizzo del telefono e della posta cartacea per l'invio di materiale con finalità commerciali, con riferimento ai dati personali inseriti in pubblici elenchi.

La recente legge 11 gennaio 2018, n. 5, da una parte amplia il diritto di opposizione attraverso l'iscrizione nel pubblico registro, in quanto lo riconosce a prescindere dall'iscrizione in pubblici elenchi, dall'altra si riferisce al mezzo telefonico e non all'impiego di posta cartacea.

Tale legge richiede l'approvazione di un nuovo regolamento attuativo che credo sarà destinato a superare il regolamento vigente modificato dallo schema in esame.

Richiede pertanto al rappresentante del Governo di chiarire il rapporto tra le modifiche ora in corso di approvazione e la normativa di attuazione della legge n. 5 del 2018. Chiedo altresì se potrà in futuro determinarsi una nuova differenza di trattamento a seconda del mezzo utilizzato per l'invio di materiale con finalità commerciali (telefono o posta).

Ricorda inoltre che è recentemente entrato in vigore il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, che reca all'articolo 21 la disciplina del diritto di opposizione, attualmente previsto dall'articolo 7, comma 4, del nostro codice della *privacy*, che è dunque destinato ad essere abrogato.

Richiede dunque di chiarire se la nuova normativa europea possa in qualche modo incidere sulla disciplina in esame.

Il sottosegretario per lo sviluppo economico Davide CRIPPA desidera specificare la *ratio* della norma in esame, anche alla luce delle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice per la IX Commissione. Fa presente che la tempistica per l'elaborazione della normativa di attuazione della legge n. 5 del 2018 richiede circa un anno per il completamento del suo percorso. Il Governo, quindi, si è

trovato davanti a due strade. La prima era quella di attendere il completamento dell'attuazione della nuova normativa, con il risultato però di creare un danno al consumatore. La seconda, che si è scelta, è quella di emanare lo schema di decreto in esame, anche se scarno, proprio al fine di non penalizzare i cittadini. Ovviamente il Governo lavorerà per uniformare i testi, anche alla luce della normativa europea richiamata dalla relatrice per la IX Commissione. Assicura che il Governo valuterà le osservazioni che verranno avanzate dalle Commissioni parlamentari nel corso dell'esame del provvedimento.

Diego ZARDINI (PD) osserva che lo schema di decreto non accoglie tutte le indicazioni del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Rileva, inoltre, che sono state eliminate alcune tipologie di iscrizione al registro, come quella per mezzo di *fax* ed è stata esclusa anche una fase transitoria, a suo avviso necessaria. Ritiene, infine, estremamente utile prevedere uno stanziamento di fondi per una campagna informativa e di sensibilizzazione. Rileva, infatti, che sono iscritti al registro solo un milione di utenti.

Roberto ROSSO (FI) nel ripercorrere gli interventi normativi in materia di registro delle opposizioni, segnala preliminarmente come i pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali sia antecedente all'entrata in vigore della legge n. 5 del 2018.

In particolare ricorda che il primo intervento legislativo è stato il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che ha istituito il registro delle opposizioni in materia di telemarketing; successivamente è stata approvata la citata legge n. 5 del 2018, che ha esteso la normativa anche alla telefonia mobile.

Con lo schema di decreto in esame si apportano modifiche al citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, estendendo la disciplina vigente anche all'impiego della posta cartacea.

Al riguardo segnala che la relazione recante l'analisi tecnico-normativa, allegata allo schema di decreto in esame, fa ancora riferimento alla legge n. 5 come se il suo iter fosse ancora in corso di svolgimento e non tiene dunque conto della sua entrata in vigore.

A tale riguardo chiede se non sia opportuno che sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che il Garante per la protezione dei dati personali si esprimano con un nuovo parere alla luce della nuova normativa.

Evidenzia, altresì, che nel parere di competenza il Garante per la protezione dei dati personali sottolinea la necessità di campagne informative per pubblicizzare l'ampliamento dell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 178, rendendosi quindi necessaria la previsione di ulteriori e adeguati stanziamenti finanziari. Chiede, infine, al rappresentante del Governo di valutare se ritirare il provvedimento per coordinarlo con la più volte citata legge n. 5 del 2018.

Mirella LIUZZI (M5S) ricorda che nella precedente legislatura è stata prima firmataria di una delle proposte di legge sull'istituzione del Registro delle opposizioni, confluita quindi nella nuova legge n. 5 del 2018 e che molte delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti sulla necessità di adeguate campagne informative e di rifinanziamenti degli interventi sono stati oggetto di specifiche segnalazioni del gruppo del M5S al Governo allora in carica.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.*

##### La seduta comincia alle 14.45.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), il

disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, attualmente all'esame in sede referente presso le predette Commissioni riunite.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 15 articoli, suddivisi in 5 capi, evidenzia in primo luogo come il Capo I rechi misure per il contrasto al precariato e comprende gli articoli da 1 a 4.

In tale ambito l'articolo 1, al comma 1, reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Al riguardo viene modificato l'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, riducendo la durata massima del contratto di lavoro a termine (fissata attualmente a 36 mesi), stabilendo un limite di 12 mesi.

Sono comunque previste alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata

superiore, nel rispetto di un limite massimo complessivo di 24 mesi per esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Si riduce inoltre da 5 a 4 il numero massimo di proroghe possibili per il contratto di lavoro a tempo determinato – fermi restando il rispetto dei limiti massimi di durata summenzionati. Nell'ipotesi di una quinta proroga, il contratto si dovrebbe pertanto considerare a tempo indeterminato a decorrere da quest'ultima (in conformità al principio finora vigente con riferimento alla fattispecie di una sesta proroga).

Viene poi modificato l'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, distinguendo tra proroghe dei contratti e rinnovi dei contratti. Mentre le proroghe sono libere, nel rispetto del limite dei 12 mesi, i rinnovi sono invece subordinati, anche nell'ambito dei 12 mesi, alla sussistenza delle ipotesi sopra indicate.

Il comma 2 specifica che le norme di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a termine stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine in corso alla medesima data.

Il comma 3 esclude dall'ambito delle novelle appena sintetizzate, nonché dall'ambito delle norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto – legge i contratti di lavoro stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 34 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, intervenendo in materia di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, disponendo inoltre che agli stessi si applichino determinate disposizioni relative alla disciplina del contratto a termine precedentemente escluse.

Viene in particolare rafforzata la previsione secondo cui i rapporti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore sono soggetti alla disciplina in

materia di lavoro a tempo determinato e si prevede che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto.

L'articolo 3 modifica i limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo, ed incrementando – da 1,4 a 1,9 punti percentuali –, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine.

L'articolo 4 concede al Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca 120 giorni di tempo per dare esecuzione ad ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento.

La disposizione ha lo scopo sostanziale di dilazionare nel tempo l'esecuzione delle sentenze che dovessero adeguarsi alla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017, con la quale il Consiglio di Stato, nello scorso dicembre, ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente.

Con riferimento all'ambito temporale di applicazione, la norma dell'articolo 4 prevede che il termine di 120 giorni entro il quale il MIUR dovrà provvedere inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento giurisdizionale. Pertanto, ipotizzando che vari siano i provvedimenti giurisdizionali attesi, e che gli stessi non intervengano simultaneamente, per ciascuno di essi all'Amministrazione è posta una scadenza diversa.

Il Capo II reca misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali e comprende gli articoli da 5 a 8.

L'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su

quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all'effettuazione di investimenti produttivi, decadono dal beneficio in caso di delocalizzazione dell'attività economica (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.

In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica, anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito.

La norma fa comunque salvi i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

L'articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.

La decadenza, che comporta la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi, è disposta qualora, ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo (si dovrebbero intendere in proposito le ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale, ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, che determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di posti di lavoro), le imprese richiamate riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva (o all'attività interessata dal beneficio) nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento in una percentuale superiore al 10 per cento. La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

La disposizione specifica che le disposizioni dell'articolo si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

In merito ricorda che il beneficio dell'iperammortamento, introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) in favore degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, consiste sostanzialmente in una maggiorazione del costo di acquisizione di specifici beni pari al 150 per cento, che consente in tal modo di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto. Il comma 10 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 prevede un'ulteriore maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisto di taluni beni immateriali strumentali.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero del predetto iperammortamento.

L'articolo 8 esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013, taluni costi di acquisto – anche in licenza d'uso – di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo: si tratta, in particolare, di spese relative e a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge), in deroga alle disposizioni sull'efficacia temporale delle norme tributarie dettate dallo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Si ribadisce inoltre la condizione secondo cui, ai fini del credito di imposta, i costi sostenuti assumono rilevanza solo se i beni immateriali acquisiti vengono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Il Capo III, recante misure per il contrasto alla ludopatia, si compone del solo articolo 9, il quale al comma 1, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore (con l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 e con i commi da 937 a 940 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015), vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data.

La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni:

Quanto alla formulazione del comma 1, si potrebbe valutare l'opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente (con particolare riferimento ai commi 938 e 939 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, le quali vietano specifiche modalità di pubblicità di giochi e scommesse) atteso che il medesimo comma 1 introduce un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo.

Il comma 2 prevede che la violazione dei divieti appena illustrati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per

cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione.

In base al comma 3 l'autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni viene individuata nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Riguardo alla formulazione del comma 3, ritiene sia da valutare l'opportunità di coordinare la previsione che individua l'AGCOM quale Autorità competente ad irrogare sanzioni, per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse, con quella che fa salva la competenza di una diversa autorità (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l'irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012).

Il comma 5 prevede che ai contratti di pubblicità in corso continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno.

Al riguardo ritiene assuma rilievo la questione relativa ai contratti stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della loro entrata in vigore. Tale questione è stata affrontata dalla giurisprudenza, secondo cui gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell'entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell'efficacia immediata della legge in vigore (articolo 11 disposizioni preliminari al codice civile), cui fa eccezione quello, che pertanto avrebbe dovuto essere espressamente previsto, dell'ultrattività della legge previgente. Per la giurisprudenza occorre quindi distinguere il momento della stipulazione da quello della produzione degli effetti. Pertanto, nell'ambito dei contratti di durata bisogna distinguere il momento dell'atto dalla dinamica degli effetti. Mentre la stipulazione rimane regolata dalla legge in vigore nel momento in cui è avvenuta, gli effetti che ne derivano sono disciplinati dalla legge in vigore nel mo-

mento in cui essi si realizzano. Richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1689 del 2006 (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689): « Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola 2 imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto ».

Il comma 6 dell'articolo 9 innalza inoltre la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 9.

Il Capo IV, che reca misure in materia di semplificazione fiscale, comprende gli articoli da 10 a 12.

L'articolo 10 reca disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cosiddetto redditometro), prevedendo, al comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del

reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Contestualmente il comma 2 dispone che il decreto ministeriale emanato il 16 settembre 2015, contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento, è abrogato e non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.

L'articolo 11 reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA, stabilendo, al comma 1, che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018, bensì entro il 28 febbraio 2019.

In merito ricorda che l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, dispone l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti passivi IVA, dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, ogni tre mesi, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Il comma 2 dispone che, in caso di invio semestrale dei predetti dati (consentito dall'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 148 del 2017), i relativi termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

L'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, cosiddetto *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte – in sostanza, i compensi dei professionisti.

Al riguardo rammenta che l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cosiddetto *split payment*), da

applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta. In base a questo meccanismo, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile) devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In particolare, il comma 1 prevede esplicitamente che le norme in materia di *split payment* non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo.

Il comma 2 dispone che il nuovo ambito di applicazione dello *split payment* riguarda le operazioni per cui è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il comma 3 reca la copertura finanziaria delle norme dell'articolo 12.

Il Capo V, che reca disposizioni finali e di coordinamento, è costituito dagli articoli da 13 a 15.

L'articolo 13, comma 1, abroga le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, che consentivano anche alle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro di praticare attività sportive dilettantistiche e abroga le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge.

Il comma 2 sopprime il riferimento alle società sportive dilettantistiche tra le fattispecie individuate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, alle quali non trova applicazione la presunzione di lavoro subordinato per i contratti di collaborazione posti in essere.

Il comma 3 elimina l'aliquota agevolata al 10 per cento per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI

nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Il comma 4 ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

Inoltre il comma 5 istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla soppressione delle predette misure agevolative fiscali e contributive.

L'articolo 14 reca, al comma 1, l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, al comma 2, la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari recati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge.

Il comma 3 dispone che l'INPS provveda ad un monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate derivanti dagli articoli 1, 2 e 3.

L'articolo 15 stabilisce, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene alle tematiche relative al rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, gli articoli da 1 a 3, in materia di contrasto al precariato, sono riconducibili principalmente alla materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

L'articolo 4 contiene norme riconducibili alle materie ordinamento civile e norme generali sull'istruzione, entrambe materie di esclusiva competenza statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione.

Gli articoli 5 e 6, rispettivamente, contengono norme volte ad introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, e prevedono la decadenza da specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali richiesti.



Tali articoli, incidendo su benefici economici qualificabili come aiuti di Stato, appaiono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, che individua i rapporti dello Stato con l'Unione europea come competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla successiva lettera *e*) (tutela della concorrenza), pure materia di competenza legislativa esclusiva statale.

Gli articoli 7 e 8, che riguardano la disciplina dell'iperammortamento fiscale e del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

L'articolo 9, in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse – insieme alla disciplina dei giochi che comunque presentino un elemento aleatorio e distribuiscano vincite – è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, come ribadito – da ultimo – dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 108 del 2017.

Gli articoli da 10 a 12, che ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, *split payment*), sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Per l'articolo 13 assumono rilievo le materie sistema tributario e contabile dello Stato, come si è visto di esclusiva competenza statale – con riferimento alla abrogazione di agevolazioni fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche – e ordinamento sportivo, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), con riferimento all'istituzione del Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche.

In merito a tale ultima previsione, trattandosi di materia di competenza con-

corrente e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze n. 424 del 2004 e n. 254 del 2013), segnala l'opportunità di prevedere, per la ripartizione delle risorse del fondo, un coinvolgimento delle regioni.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere, che potrebbe essere posta in votazione eventualmente anche nella giornata di domani.

Stefano CECCANTI (PD), soffermandosi anzitutto sul titolo del provvedimento, si domanda se sia appropriato l'utilizzo del termine « dignità » in relazione alle imprese, facendo presente che sarebbe stato più opportuno riferirsi ad un concetto di valorizzazione delle stesse.

Passando a esaminare alcuni aspetti di merito del provvedimento, manifesta perplessità, su un piano generale, in ordine alla previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto l'inserimento nell'ambito di un provvedimento di urgenza – quindi soggetto a modifiche durante la conversione – di una disciplina transitoria con effetti retroattivi, in una materia delicata come quella affrontata dall'articolo 1, che attiene ad ambiti segnati dall'autonomia negoziale delle parti, pone dubbi di legittimità. Ritiene infatti al riguardo che l'esistenza di precedenti riguardanti discipline transitorie introdotte in altri provvedimenti non possa giustificare tale prassi normativa, che giudica inopportuna e discutibile sul piano della legittimità. Giudica altresì rischioso un simile modo di legiferare, oltre che foriero di incertezze interpretative, atteso che sulla medesima materia verranno ad incidere diverse norme: quelle previgenti, quelle transitorie, nonché quelle che andranno a regime, a seguito della conclusione dell'*iter* di conversione del decreto-legge.

Svolgendo poi una considerazione più specifica, relativa alla richiamata disciplina transitoria recata dal citato comma 2 dell'articolo 1, manifesta dubbi circa la validità del regime delle deroghe previste dai contratti collettivi stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, con riferimento alle proroghe dei contratti, che sono espressa-

mente comprese dalla disciplina transitoria, sembrerebbe porsi, a suo avviso, un tema di nullità dei contratti collettivi in essere, i quali erano stati stipulati sul presupposto che i contratti stessi fossero prorogabili a determinati condizioni, oggi rese impossibili. Ritiene quindi che si ponga un tema di ragionevolezza della normativa che deve essere affrontato seriamente, dal momento che il provvedimento, con tale disciplina, rischia di determinare una situazione di incertezza in relazione ai rapporti pendenti.

Andrea GIORGIS (PD) in relazione alla tempistica di esame ipotizzata dalla relatrice, ritiene opportuno che la sua proposta di parere sia posta in votazione dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito, in modo che il parere della I Commissione abbia ad oggetto il testo che sarà effettivamente esaminato dall'Assemblea.

Emanuele PRISCO (FdI), dopo essersi associato alle considerazioni di metodo svolte dal deputato Giorgis, esprime talune perplessità di carattere generale sul provvedimento, chiedendosi, anzitutto, se sia opportuno intervenire con decreto-legge su una materia così delicata, anche considerate talune finalità di riordino della normativa perseguite dal testo in esame, rispetto alle quali ritiene non ricorrano i presupposti dell'urgenza.

Manifesta inoltre dubbi sulla scelta di prevedere una disciplina transitoria con efficacia retroattiva, che ritiene rischi di danneggiare le imprese, le quali, a suo avviso, saranno costrette a subire un mutamento delle regole in corsa, che potrebbe mal conciliarsi con le previsioni economiche sulle quali esse programmano la loro attività.

Annagrazia CALABRIA (FI) ritiene opportuno l'ampliamento dei tempi dedicati all'esame del provvedimento rispetto a quelli ipotizzati dalla relatrice, promuovendo il coordinamento con i lavori delle Commissioni di merito, al fine di consentire in seno alla Commissione una discussione ampia ed esaustiva.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le questioni relative all'organizzazione dei lavori ai fini del parere sul provvedimento potranno essere affrontate in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Ceccanti in ordine al titolo del provvedimento in esame, fa notare come la Commissione, essendo chiamata ad esaminare il provvedimento in sede consultiva, debba limitare la propria analisi agli ambiti di sua competenza, i quali riguardano, in particolare, i profili di legittimità costituzionale. Ritiene, dunque, sia più opportuno affrontare tale questione nell'ambito dell'esame sede referente del provvedimento.

Si dichiara in ogni caso pronta a valutare qualsiasi contributo proveniente dai gruppi in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, in vista dell'elaborazione della sua proposta di parere, nella quale, peraltro, preannuncia l'inserimento di talune osservazioni già illustrate nella sua relazione. Si dichiara altresì disponibile a valutare un breve slittamento dei tempi per la conclusione dell'esame in sede consultiva, purché ciò si concili con le modalità di esame presso la sede referente e con l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea.

Andrea GIORGIS (PD) interviene nuovamente per formulare, senza alcun intento polemico, alcune osservazioni di carattere metodologico.

Invita innanzitutto le forze politiche della maggioranza a resistere alla tentazione di circoscrivere e limitare le prerogative della I Commissione e di considerare ogni critica ai provvedimenti in esame come meramente strumentali. Ricorda come nella scorsa legislatura vi siano stati momenti delicati di confronto, anche all'interno della maggioranza di allora, che tuttavia hanno consentito di approfondire diverse questioni e di svolgere un lavoro proficuo.

In particolare, non ritiene opportuna la limitazione della discussione presso la I Commissione ai soli profili di stretta costituzionalità, in quanto il compito della Commissione non è, a suo avviso, quello di operare una sorta di giudizio preventivo di legittimità costituzionale. Ritiene pertanto che le osservazioni del deputato Ceccanti, alle quali si associa, circa l'utilizzo nel titolo del provvedimento del termine « dignità » con riferimento non soltanto ai lavoratori ma anche alle imprese, non possano essere considerate estranee alle competenze della Commissione e ricorda come la giurisprudenza costituzionale sia attenta a sollecitare il legislatore a un uso proprio delle parole contenute nei testi legislativi. Osserva come l'uso inappropriato del termine « dignità », seppur non possa certo essere considerato di per sé incostituzionale, può tuttavia essere gravido di conseguenze sul piano culturale, oltre che giuridico, e raccomanda pertanto prudenza al riguardo.

Rinnova l'invito a non mortificare le competenze della I Commissione e ribadisce conclusivamente come le osservazioni da lui svolte non siano motivate da alcun intento polemico od ostruzionistico, anche perché le preoccupazioni che sono alla base del provvedimento in esame sono condivisibili.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte nel dibattito odierno, rassicura i membri della Commissione che si adopererà, in qualità di presidente, per garantire il rispetto delle prerogative della Commissione attraverso adeguate modalità di discussione, in piena sintonia con la centralità del Parlamento, centralità che, peraltro, lo stesso Governo ha dichiarato di voler valorizzare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 luglio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame, dopo l'illustrazione dei provvedimenti da parte del relatore, Invernizzi, si erano svolti alcuni interventi.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 851, relativamente alle parti di competenza della I Commissione, è fissato alle ore 16 di oggi.

Invita quindi il relatore a predisporre proposte di relazione sui disegni di legge.

Cristian INVERNIZZI (Lega), *relatore*, preannuncia la presentazione di proposte di relazione sui provvedimenti in esame, le quali potranno anticipate ai componenti della Commissione già nel pomeriggio di oggi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si concluderà l'esame dei provvedimenti.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	45
ALLEGATO 1 (Relazione approvata) .....	50
ALLEGATO 2 (Relazione approvata) .....	51
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	46
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	53
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) .....	46
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio) .....	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00166 Potenti: in merito al pagamento del contributo unificato per contrastare il fenomeno della contraffazione di marche da bollo .....	48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	56
5-00168 Costa: sull'ingiusta detenzione .....	48

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	58
5-00169 Vitiello: sulla proroga del termine in ordine allo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense .....	49
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	60
5-00167 Maschio: sul rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense .....	49
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	61

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI, indi del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

## La seduta comincia alle 14.10.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**  
C. 850 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**  
C. 851 Governo.

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**  
(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito esame congiunto e conclusione — Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri, martedì 17 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato, nella seduta di ieri, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e del disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », per le parti di competenza. Comunica, quindi, che non sono pervenuti emendamenti al disegno di legge di assestamento 2018 (C 851).

Ricorda altresì che l'esame dei provvedimenti si concluderà con una relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e una relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », nonché con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2017 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del relatore e nomina il deputato Gianluca Cantalamessa quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento

affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018, per le parti di competenza (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta del relatore e nomina il deputato Gianluca Cantalamessa quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.**

**C. 344 Governo e abb.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Cosimo Maria FERRI (PD) ritiene che quello all'esame della Commissione sia un provvedimento particolarmente importante e rammenta di essere intervenuto diverse volte in Commissione, nella scorsa legislatura, in qualità di rappresentante del Governo, per rispondere alle interrogazioni dei colleghi David Mattiello e Vittorio Ferraresi che sulla materia oggetto del disegno di legge più volte avevano sollecitato l'Esecutivo ad intervenire.

Evidenzia, inoltre, che al disegno di legge C. 344 è stata abbinata la proposta di legge Verini e Quartapelle C. 492. Aggiunge che al Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato degli Emirati Arabi Uniti ha fatto seguito uno scambio di note interpretative con il quale si garantisce la piena conformità dell'articolo 3, lettera *d*), al dettato dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, così come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Pertanto se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legislazione emiratina, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa. Nel preannunciare quindi il voto convintamente favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole espressa dal relatore sul provvedimento in titolo, auspica che con la definitiva approvazione del provvedimento in titolo sia possibile procedere all'extradizione, attesa da tempo, di noti soggetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite VI e XI, che sarà pertanto espresso sul testo originario del decreto-legge.

Informa che qualora le Commissioni dovessero modificare il provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e dovessero richiedere alle Commissioni com-

petenti in sede consultiva il parere sul testo come modificato, la Commissione tornerà a riunirsi.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 4*).

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice. Con riferimento agli aspetti di stretta attinenza alle competenze della Commissione Giustizia, ritiene, in particolare, che i limiti alla durata massima del contratto di lavoro a termine fissati dal decreto-legge in dodici mesi, incentiveranno il licenziamento del lavoratore al termine della durata del contratto, determinando un incremento del contenzioso civilistico. Osserva, inoltre, che, con riferimento ai limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti, le disposizioni del decreto-legge appaiono, a suo avviso, generiche. Evidenzia, infatti, che in determinate zone del Paese, come ad esempio quelle del suo territorio di origine, il tasso di disoccupazione è molto basso e quindi la delocalizzazione è necessitata dal contesto socio economico in cui l'azienda opera.

Cosimo Maria FERRI (PD), ribadendo che il suo gruppo è estremamente critico sull'impianto complessivo del decreto-legge in esame, osserva come, tuttavia, le disposizioni contenute all'articolo 9 del provvedimento, in materia di contrasto alla ludopatia, necessiterebbero di una ulteriore riflessione. Chiede, pertanto, che la Commissione sospenda brevemente i propri lavori per consentire un rapido supplemento istruttorio sulla materia.

Giulia SARTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Ferri, sospende la seduta per 30 minuti.

**La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.05.**

Alfredo BAZOLI (PD), all'esito dell'ulteriore valutazione svolta, preannuncia l'a-

stensione dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Evidenzia, in particolare, che, pur condividendo l'intento di limitare il rischio di ludopatia cui è volto l'articolo 9 del decreto-legge in esame, permangono fondate perplessità in merito allo strumento tecnico utilizzato dal provvedimento per contrastare tale fenomeno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione presentata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.**

**Atto n. 16.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.**

**Atto n. 29.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, rammenta che sul provvedimento in titolo non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Conferenza unificata e che la Commissione potrà esprimersi sullo stesso solo dopo averlo acquisito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Giustizia.

Ricorda che, a norma dell'articolo 135-*ter*, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio

2004, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-00166 Potenti: in merito al pagamento del contributo unificato per contrastare il fenomeno della contraffazione di marche da bollo.**

Manfredi POTENTI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manfredi POTENTI, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, si dichiara totalmente soddisfatto della stessa ed in particolare del fatto che la questione è oggetto di una iniziativa legislativa contenuta in uno schema di decreto del Presidente della Repubblica.

**5-00168 Costa: sull'ingiusta detenzione.**

Enrico COSTA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Enrico COSTA (FI) dichiara di non essere soddisfatto della risposta resa. In primo luogo, non ritiene tecnicamente corretta la risposta del rappresentate del Governo, laddove afferma che non sia possibile parlare di un adempimento « radicalmente omesso » nella relazione predisposta nel corrente anno, in ordine ai dati riferibili all'anno 2017 in materia di ingiusta detenzione, essendo l'innovazione divenuta vigente soltanto durante il secondo semestre dell'anno 2017. In proposito osserva che la citata relazione avrebbe dovuto comunque contenere i dati richiesti, così come previsto dalla legge. Ritiene, inoltre, che la previsione di una norma di legge che disponga che gli atti debbano essere esaminati dal titolare dell'azione disciplinare eviterebbe



la discrezionalità della scelta ed eviterebbe altresì una sorta di principio di tutela di categoria, a suo avviso, troppo presente al Ministero della giustizia.

**5-00169 Vitiello: sulla proroga del termine in ordine allo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense.**

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, si dichiara soddisfatto della stessa, evidenziando, in particolare, l'esigenza che il concorso per l'accesso alla professione forense sia maggiormente meritocratico.

**5-00167 Maschio: sul rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.**

Ciro MASCHIO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Ciro MASCHIO (FdI) si dichiara soddisfatto della risposta resa e auspica che presto possa essere esaminato un provvedimento che attui quanto annunciato dal rappresentante del Governo, evidenziando come l'Esecutivo potrà contare sulla faticosa collaborazione del proprio gruppo per approvare una efficace riforma della professione forense.

**La seduta termina alle 15.50.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.  
(A.C. 850)**

**RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » (A.C. 850);

rilevato che:

il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2017 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.426,3 milioni di euro, con un aumento di 329,6 milioni (nella misura del 4,4 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2016, pari a 8.069,7 milioni di euro;

le previsioni di cassa risultano pari a 8.772,9 milioni di euro;

l'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2017 dell'1,3 per cento, identica a quella dei tre esercizi precedenti;

con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia », che da sola assorbe il 98, 1 per cento delle risorse assegnate al Ministero, gli stanziamenti definitivi di competenza 2017 sono stati pari a 8.274,6 milioni di euro, sugli 8.426,3 milioni di euro totali, di cui 2.879,7 milioni di euro per l'amministrazione penitenziaria, 3.973,7 milioni di euro per la giustizia civile e penale, 253 milioni di euro per la giustizia minorile e di comunità, 1.168,1

milioni di euro per i servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria;

in particolare, nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale », emerge un aumento delle spese di circa 112 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (3.861 milioni di euro), dovendo gran parte dell'incremento delle spese in conto capitale, come si rileva dalle note integrative al rendiconto, imputarsi alle spese per l'informatizzazione degli uffici giudiziari, che rappresenta una parte fondamentale del processo di innovazione della giustizia;

relativamente alla spese inerenti la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », si registrano stanziamenti definitivi di competenza per 151,7 milioni di euro, con un incremento di 25,7 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione;

sottolineata la necessità, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, di dotare il settore giustizia, che assolve ad una funzione di importanza nevralgica nella vita del Paese, di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie; ciò al fine sia di rendere un servizio più rapido ed efficiente ai cittadini, sia di promuovere e incrementare la competitività del sistema economico nel suo complesso, stimolando il flusso degli investimenti;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo)****Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza)****Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.****Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).****Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 », relativamente alla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, alla Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) per l'anno finanziario 2018, approvato con la legge n. 205 del 2017, recava previsioni di competenza per un totale di 8.257,8 milioni di euro, di cui 7.931,7 di parte corrente e 326,1 in conto capitale;

il disegno di legge in discussione, nel correggere tali previsioni iniziali, pro-

pone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 44,7 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 26,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 1.139,6 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 774,8 e 364,8 mln di euro;

l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2018 risulta pari all'1,4 per cento, in lieve aumento rispetto all'1,3 per cento degli ultimi esercizi. L'aumento delle dotazioni di competenza riguarda prevalentemente la Missione 6 (*Giustizia*), che passa da uno stanziamento di 8.079,4 milioni di euro delle previsioni iniziali a 8.326,3 milioni di euro dell'assestamento, ed è imputabile essenzialmente a spese inerenti al personale;

ritenuto che:

l'efficientamento del « sistema giustizia » rappresenta una imprescindibile condizione per promuovere e sostenere la competitività del Paese e il rilancio del-

l'economia, dovendosi assicurare al settore in questione adeguate risorse umane e finanziarie,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.**

**C. 344 Governo e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto, recante la ratifica e l'esecuzione di due trattati tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) in materia giudiziaria, precisamente il Trattato di estradizione ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, entrambi fatti ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;

rilevato che:

il Trattato di estradizione s'inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue il condivisibile obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità;

l'obiettivo perseguito da tale Trattato è quello di consentire tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti una stretta e incisiva collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale, posto che il progressivo intensificarsi delle relazioni tra i due Paesi sul piano economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati;

il provvedimento risponde, pertanto, all'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono essere sottoposte ad una pena: in generale, in base all'articolo 1 del Trattato, l'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della « doppia incriminazione »);

rilevato altresì che:

il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, analogamente al precedente, persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità, sancendo, in particolare (articolo 1), l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in molteplici settori, tra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze

o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato;

sono altresì previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e

condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È, inoltre, previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 4

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 87 del 2018 recante « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese » (A.C. 924);

condivisi i presupposti di necessità e urgenza determinati – come si legge nella relazione introduttiva – dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle attuali condizioni di criticità su temi urgenti e strategici;

considerato che:

all'articolo 9, comma 1, facendosi salve le restrizioni già vigenti, è previsto: il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018, è prevista l'applicazione della normativa previgente, fino

alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data; a partire dal 1° gennaio 2019, l'estensione del divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni;

la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, sembrerebbe presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse, incompatibile invece con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare, all'articolo 9, comma 1, la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, in quanto incompatibile con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge.

## ALLEGATO 5

**5-00166 Potenti: in merito al pagamento del contributo unificato per contrastare il fenomeno della contraffazione di marche da bollo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto si chiede quali siano le iniziative, anche a carattere normativo, che il Ministro della giustizia intende intraprendere per far fronte al fenomeno di contraffazione di marche da bollo e contributi unificati, portato alla luce da recenti indagini del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione.

Come rilevato dall'Onorevole interrogante, si tratta di una zona grigia in cui si inserisce una diffusa frode ai danni dello Stato, consistente nella messa in circolazione di falsi « bolli » per le iscrizioni a ruolo, di false marche ricreate in laboratorio, utilizzando bobine prodotte in Cina, ma anche sottratte dal Poligrafico dello Stato, o ancora, utilizzando marche da bollo originali del valore di 0,26 centesimi poi contraffatte, in cui sarebbero coinvolti circa 600 studi legali operanti presso i tribunali di Milano, Torino, Palermo e Bari, con conseguente ingente danno erariale.

Come sapete, l'attuale disciplina delle modalità del pagamento del contributo unificato si trae dall'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In merito a ciò, se da un lato si ribadisce da parte di questo Ministero la piena intenzione di confidare nelle indagini dell'Autorità Giudiziaria per la repressione delle condotte delittuose, da un altro lato, nell'ottica della prevenzione, proprio la determinazione delle modalità di versamento del contributo unificato costituisce oggetto di una iniziativa legislativa contenuta nello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente:

« Regolamento recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia ».

In particolare, secondo la nuova disciplina, il pagamento del contributo unificato dovrà essere, in futuro, eseguito: *a)* telematicamente, quando esso è effettuato contestualmente ad un atto depositato telematicamente; *b)* non telematicamente, quando il pagamento è effettuato contestualmente ad un atto depositato su supporto cartaceo.

In realtà, le ipotesi per le quali non è previsto il deposito contestuale di un atto processuale rimarrebbero due (cioè, contributo dovuto per la procedura fallimentare e contributo dovuto per la sentenza di accoglimento della domanda della parte civile di condanna ad una somma determinata). Per le stesse vengono ulteriormente previsti: il ricorso alle modalità telematiche, nel caso della procedura fallimentare, trattandosi di un atto del curatore; il pagamento non telematico, nel caso della parte civile, atteso che l'intero processo penale si svolge ancora con modalità non telematiche.

Nessuna disposizione è invece prevista per le modalità di pagamento del contributo unificato nel giudizio amministrativo, il quale resta disciplinato dall'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che sul punto



rinvia al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentito il Presidente del Consiglio di Stato.

Come è noto, la disciplina del pagamento del contributo unificato nel processo tributario è invece contenuta nell'articolo 1, comma 599, della legge n. 147 del 2013, che prevede la dematerializzazione dei contributi unificati e delle spese di giustizia.

In definitiva nella proposta normativa richiamata, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 dovrebbe essere modificato nel senso di muoversi verso la medesima direzione auspicata dagli interroganti, rendendo la modalità di pagamento telematica come obbligatoria in tutte le ipotesi di obbligatorietà di deposito dell'atto per via telematica, in correlazione con le ulteriori misure tecniche volte ad evitare la riutilizzazione delle marche per l'iscrizione di

diversi processi, tramite la memorizzazione delle marche nei database a livello nazionale (nota prot. 1028/2017 DGSIA).

Valutando che l'*iter* legislativo, avviato nel 2011, ha subito diversi arresti (determinati tanto dai numerosi interventi normativi che hanno ridisegnato il quadro di riferimento nel quale il decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe inserirsi, quanto in ragione della necessità di coordinare la disciplina con le mutate modalità tecniche/informatiche che regolano il deposito telematico degli atti) e che, attualmente, è necessario attendere l'esito del concerto tecnico con il Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime la evidente intenzione di dotare l'Amministrazione degli strumenti idonei a prevenire la possibilità che si verificano condotte fraudolente analoghe a quelle individuate dagli Onorevoli interroganti.

## ALLEGATO 6

**5-00168 Costa: sull'ingiusta detenzione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, l'Onorevole interrogante, dopo aver elencato i dati statistici relativi al riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione ed il relativo costo a carico dello Stato, fa presente che, nella relazione presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, sono stati inseriti i soli dati relativi alle misure cautelari e non anche quelli afferenti alla materia oggetto dell'interrogazione. Oltre a ciò segnala la carenza, nel nostro ordinamento, di una norma che preveda la trasmissione delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione al titolare dell'azione disciplinare. Chiede, pertanto, al Ministro della giustizia se intenda integrare la predetta relazione ed introdurre una previsione normativa che stabilisca l'automatica trasmissione delle citate ordinanze.

Con riguardo al primo tema non è possibile parlare di un adempimento « radicalmente omesso » nella relazione depositata nel corrente anno, in ordine ai dati riferibili all'anno 2017 in materia di ingiusta detenzione, essendo l'innovazione in questione divenuta vigente soltanto durante il secondo semestre dell'anno 2017. In definitiva, sarà soltanto nella prossima relazione annuale, da presentare alle Camere entro il 31 gennaio 2019, che potranno essere esposti, oltre ai dati relativi alle misure cautelari, anche i dati, relativi all'anno 2018, delle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e del numero dei procedimenti disciplinari attivati.

In ordine a quest'ultimo aspetto mi preme poi rassicurare l'Onorevole interrogante che il fenomeno in questione è co-

stantemente monitorato da questo Ministero, non solo per le evidenti ricadute sull'Erario dello Stato, ma nella piena consapevolezza della particolare delicatezza della materia che investe, più in generale, il corretto espletamento del servizio giustizia ed il fondamentale diritto alla libertà personale spettante ad ogni cittadino.

Tale attività di monitoraggio avviene attraverso le periodiche ispezioni ordinarie nel corso delle quali si sottopone ad un approfondito scrutinio tutta l'attività svolta dai magistrati, anche al fine di individuare eventuali detenzioni indebite a causa di un'ingiustificata protrazione delle stesse.

Voglio, altresì, assicurare che, nell'esercizio delle prerogative del Ministro della giustizia, sarà promossa l'azione disciplinare in tutti i casi in cui vengano riscontrate obiettive violazioni di legge dovute a grave ignoranza o negligenza inescusabile, tanto in ipotesi di indebita protrazione della custodia cautelare, quanto nel caso in cui la misura restrittiva sia stata adottata sulla base di una ricostruzione erronea dei fatti ovvero di una qualificazione errata degli elementi processuali.

Preciso, in proposito, che nel corso dell'anno 2018 sono state esercitate, soltanto da questo Dicastero, 6 azioni disciplinari per ritardata scarcerazione.

In conclusione, ferma restando la particolare attenzione assicurata dal Ministro della giustizia in materia, si ritiene che, al momento, l'introduzione di una disciplina che preveda un automatico meccanismo di trasmissione delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione al titolare dell'azione disciplinare sia allo stato superflua, con-

siderata l'autonoma ed incisiva attività di accertamento svolta dalle competenti articolazioni ministeriali in sede ispettiva ovvero a fronte di specifici esposti provenienti dai soggetti interessati. In partico-

lare, quindi, l'esigenza sottesa dall'interrogante è già attualmente pienamente soddisfatta dall'attività dell'ispettorato. Ma rimaniamo comunque a disposizione per ulteriori valutazioni.

## ALLEGATO 7

**5-00169 Vitiello: sulla proroga del termine in ordine allo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, l'Onorevole interrogante premette che la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, prevedendo, tra l'altro, che la prova scritta debba svolgersi senza possibilità di avvalersi di codici annotati, a decorrere dal secondo anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Il decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato detto termine, consentendo lo svolgimento dell'esame secondo la disciplina previgente fino al 2 febbraio 2018. Il decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17 ha poi stabilito, per l'accesso all'esame, la necessaria frequentazione di corsi di formazione della durata di 180 ore nell'arco di diciotto mesi; detto regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. L'interrogante paventa che i tirocinanti non ab-

biano il tempo necessario per prepararsi adeguatamente all'esame che per la prima volta dovrebbe svolgersi senza l'ausilio dei codici commentati e chiede se il Ministro della giustizia « non ritenga di dover prorogare il termine previsto dall'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, in maniera da permettere l'adeguamento degli ordini forensi riguardo ai corsi di formazione.

Intendo pertanto, sotto ovviamente i profili che sono già stati elencati nell'interrogazione, rassicurare l'Onorevole interrogante sottolineando in proposito che l'intenzione di questo dicastero è quella di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso l'impianto normativo in esame nonché valutare favorevolmente una proroga della sua entrata in vigore che non sia limitata ad un mero spostamento temporale fine a se stesso ma che sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in oggetto.

## ALLEGATO 8

**5-00167 Maschio: sul rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, gli Onorevoli interroganti hanno premesso che, dal prossimo autunno, sarà operativa la revisione del percorso di accesso alla professione forense per effetto del decreto ministeriale attuativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, segnalando come la stessa crei notevoli difficoltà ai candidati, i quali dovrebbero svolgere l'esame in condizioni più restrittive rispetto a quanto accaduto in passato. Chiedono, pertanto, se il Governo intenda procedere ad un rinvio dell'entrata in vigore della normativa al fine di permetterne una revisione complessiva.

Il tema in esame è stato oggetto di profonde riflessioni degli operatori del settore, i quali hanno posto l'attenzione sulla assoluta esigenza di garantire che il sistema di accesso alla professione forense

sia strutturato in modo tale da consentire di garantire una formazione dei candidati adeguata all'importanza del ruolo e, di conseguenza, da incrementare gli *standard* qualitativi dell'avvocatura italiana, assicurando, al contempo, la massima professionalità di coloro che saranno incaricati di svolgere l'attività difensiva.

Intendo, pertanto, rassicurare gli Onorevoli interroganti, sottolineando, in proposito, che l'intenzione di questo Dicastero è quella di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso l'impianto normativo in esame, alla prima occasione ovviamente utile, nonché valutare favorevolmente, anche in questo caso, una proroga della sua entrata in vigore, che non sia limitata ad un mero spostamento temporale ma sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in discussione.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018 (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione. Relazione favorevole e Relazione favorevole con una osservazione*) ..... 62

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) ..... 69

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) ..... 70

##### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 63

Risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Doc. XII, n. 22 (*Esame ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento e rinvio*) ..... 63

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**  
C. 850 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**  
C. 851 Governo.

**Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018.**

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione. Relazione favorevole e Relazione favorevole con una osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti presso questa Commissione.

Alberto RIBOLLA, *relatore*, con riferimento al disegno di legge recante Rendi-

conto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si esprime favorevolmente sulla proposta di relazione illustrata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Alberto RIBOLLA, *relatore*, con riferimento al disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, formula quindi una proposta di relazione favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si esprime favorevolmente sulla proposta di relazione illustrata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.**

**Doc. XII, n. 22.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento e rinvio).*

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la risoluzione in oggetto è stata assegnata in via principale alla III Commissione e, per il parere, alla XIV Commissione. Nel ricordare il dettato dell'articolo 125 del Regolamento, fa presente che, conformemente a quanto deliberato ieri in modo unanime in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito dell'esame della risoluzione in oggetto la Commissione potrà procedere ad un ciclo di audizioni informali anche ai fini di approfondire il lavoro svolto dalla competente Commissione del Parlamento europeo.

Laura BOLDRINI (LeU) interviene sui lavori della Commissione, sottolineando l'intempestività dell'esame della risoluzione in titolo rispetto al dibattito in corso sul tema della *Brexit* e, in generale, l'opportunità di una istruttoria più approfondita sulla materia, anche alla luce delle recentissime evoluzioni nella posizione del Governo britannico, che sembrano prefigurare una parziale sconfessione di taluni aspetti del Libro bianco sulle future relazioni tra Regno Unito e Unione europea, presentato il 12 luglio scorso. Osserva che le dimissioni del Ministro degli esteri, Boris Johnson, e del Capo negoziatore, David Davis, nonché gli emendamenti approvati negli ultimi giorni in sede di esame del *Custom Bill* da parte della Camera dei Comuni, che rendono di fatto impraticabile una unione doganale con l'UE, minano gravemente la compattezza del Governo del Regno Unito e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, e rendono estremamente fluida la situazione nel suo complesso. Chiede, dunque, che sia trasmessa un'integrazione della documentazione già inviata, per aggiornare i membri della Commissione sugli ultimi, ulteriori sviluppi.

Marta GRANDE, *presidente*, informa che la documentazione richiesta, se disponibile, verrà al più presto distribuita ai commissari. Invita la collega Boldrini a porre ogni questione rispetto alla calendarizzazione dei provvedimenti nella sede propria dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Laura BOLDRINI (LeU) conferma le proprie riserve sull'opportunità di esaminare la risoluzione del Parlamento europeo in oggetto, che risale al 14 marzo scorso, e rischia dunque di essere superata dagli eventi e di non rappresentare un oggetto significativo ai fini della deliberazione di questa Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, precisa che il regolamento della Camera consente alle Commissioni permanenti di esaminare risoluzioni approvate dal Parlamento, e non anche documenti di Governi di altri Paesi, quali il citato Libro bianco. Sottolinea, tuttavia, che partendo dall'esame della risoluzione sarà possibile valutare tutti i documenti ritenuti utili alla discussione, nella prospettiva di un dibattito aperto e approfondito che tenga conto dei molteplici e complessi profili che afferiscono al tema *Brexit*.

Ivan SCALFAROTTO (PD) si associa alla richiesta di un supplemento di riflessione avanzata dalla collega Boldrini, evidenziando che, all'epoca dell'approvazione della risoluzione in oggetto non era ancora stato pubblicato il Libro bianco del Governo britannico, nè si erano prodotte le attuali crepe presenti all'interno della compagine governativa britannica, nonché nel rapporto tra esecutivo e Westminster.

Marta GRANDE, *presidente*, ribadisce che la Commissione può avviare il dibattito a partire dall'atto che le è stato formalmente assegnato.

Iolanda DI STASIO, *relatrice*, ritiene significativo che tra i primi provvedimenti formali che la Commissione si accinge ad esaminare figurino la risoluzione in oggetto,

che rappresenta un punto di riferimento importante nell'ottica di una gestione trasparente e democratica del complesso negoziato in corso sul processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

La risoluzione del Parlamento europeo si colloca infatti ad un cruciale snodo del percorso sulla *Brexit* dopo che il Consiglio europeo straordinario a 27 del 29 aprile 2017 aveva deciso di articolare il negoziato in due fasi: la prima sull'accordo di recesso e la seconda sulle future relazioni tra UE e Regno Unito in quanto Stato terzo, e come tale non più rappresentato nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Precisa che la prima fase – finalizzata a fornire massima chiarezza e certezza giuridica ai cittadini, alle imprese e ai *partner* internazionali sugli effetti del recesso – ha avuto per passaggi salienti l'accordo raggiunto l'8 dicembre 2017 sulle questioni prioritarie in tema di recesso e l'annuncio, reso il 19 marzo 2018, da parte del Capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier, e da David Davis, allora Capo negoziatore per il Regno Unito oggi sostituito da Dominic Raab, circa il raggiungimento di un'intesa parziale su un progetto di accordo di recesso. Oggetto della prima fase sono i diritti dei cittadini dell'UE e del Regno Unito, oltre alla liquidazione finanziaria in collegamento con il bilancio dell'Unione e la regolamentazione delle questioni legate al confine tra Irlanda ed Irlanda del Nord. Sottolinea che nel gennaio del 2018 il Consiglio dell'UE ha adottato ulteriori direttive di negoziato relative al periodo di transizione che si concluderà al 31 dicembre 2020. In vista del Consiglio europeo del 22-23 marzo 2018, al cui ordine del giorno figurava l'adozione di orientamenti sulle future relazioni tra UE e Regno Unito, il Parlamento europeo ha quindi lavorato ad impostare la seconda fase del negoziato, concernente le future relazioni tra UE e UK una volta completato il recesso. Prima di entrare nel merito dei contenuti della risoluzione, evidenzia che la Commissione nella precedente legislatura aveva avviato – ma non concluso – un percorso istruttorio su *Brexit* come tematica connessa al



processo di integrazione europea. Lo sforzo conoscitivo si era in tale occasione particolarmente concentrato sui temi dell'impatto finanziario e delle ripercussioni del recesso su quella parte di sistema produttivo italiano che è presente ed opera nella *City*. Oggi tra le questioni più allarmanti si pone la condizione di quei cittadini dell'Unione europea – tra cui circa 600 mila connazionali – ai quali, a suo avviso, le istituzioni italiane devono un impegno serissimo per assicurare garanzie sul rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Esprime preoccupazione, in tal senso, per le recenti dichiarazioni della Prima Ministra britannica Theresa May, certamente rese in un momento di acuta pressione politica all'interno del suo Gabinetto, sul fatto che non saranno più consentiti arrivi dall'Europa da parte di lavoratori che non siano professionisti qualificati.

Passando alla risoluzione, sottolinea che per gli eurodeputati l'accordo di associazione tra UE e Regno Unito ormai divenuto Paese terzo potrà essere approvato sulla base di specifici principi tra i quali figurano: l'impossibilità di equiparare il Regno Unito ad uno Stato membro o ai membri dell'EFTA o dello spazio economico europeo; la tutela dell'integrità e il corretto funzionamento del mercato interno, dell'unione doganale e delle quattro libertà; la salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della Corte di giustizia; il rispetto dei principi demografici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali; la parità di condizioni nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto e delle politiche dell'Unione europea in settori cruciali per i cittadini come i diritti sociali e dei lavoratori, i livelli di protezione sociale, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la fiscalità, la protezione dei dati e la tutela della vita privata. Secondo la risoluzione del Parlamento europeo l'Accordo di associazione dovrebbe contemplare l'adesione del Regno Unito al mercato interno e all'Unione doganale. L'Unione doganale in particolare dovrebbe consentire la rimozione di barriere tariffarie e controlli doganali e im-

porre il rispetto della politica commerciale dell'UE. Sul terreno della politica estera e della cooperazione in materia di sicurezza, sottolinea come il Parlamento europeo inquadri correttamente il carattere prioritario della cooperazione con Londra in materia di gestione e protezione delle informazioni classificate dell'UE. Secondo la risoluzione, soltanto nel contesto di un accordo specifico in materia potrà proseguire la partecipazione del Regno Unito alle missioni civili e militari dell'UE, nonché la collaborazione in materia di politica degli armamenti, inclusi i progetti sviluppati nell'ambito di una cooperazione strutturata permanente (cd. PESCO). Resta inteso che le missioni non potranno prevedere un ruolo guida per il Regno Unito. In via generale, in politica estera il Parlamento europeo prospetta dei meccanismi di consultazione per consentire a Londra di allinearsi alle posizioni di Bruxelles, pur senza coinvolgimento nel processo decisionale europeo. È particolarmente sentito il reciproco interesse dell'UE e del Regno Unito a istituire un partenariato che assicuri una continua cooperazione in materia di sicurezza nella lotta contro il terrorismo e i fenomeni criminali a carattere transnazionale. La futura cooperazione potrà esplicarsi in contesti come *Europol* o *Eurojust*, utili a consentire lo scambio di dati in materia di sicurezza tra UE e Paesi terzi.

Sottolinea il particolare interesse che rivestono i punti dedicati alla *governance* del futuro accordo, che dovrà essere incentrata sul ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea e su un meccanismo di risoluzione delle controversie, oltre che su una commissione incaricata di controllare l'attuazione dell'Accordo, fare fronte a divergenze interpretative e valutare misure correttive nell'esercizio del principio di buona fede.

Rileva che una delle questioni chiave per il consenso del Parlamento europeo sarà il trattamento di tutte le questioni sospese relative ai diritti dei cittadini, con la garanzia affinché *Brexit* non abbia un impatto sui cittadini europei che ad oggi già risiedono nel Regno Unito o, viceversa,

dei cittadini britannici in territorio dell'Unione. Il Parlamento europeo ha insistito affinché durante il periodo di transizione ogni cittadino dell'UE che giunga nel Regno Unito possa godere degli stessi diritti di cui godono i cittadini che vi risiedevano prima dell'inizio del periodo di transizione.

Precisa che il Consiglio europeo del 22-23 marzo 2018 ha adottato conclusioni che vanno nella direzione di una stretta cooperazione sui settori cruciali dell'economia, delle politiche commerciali, della lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale, della politica di sicurezza, di difesa ed estera. Il Consiglio ha riaffermato l'indivisibilità delle quattro libertà del mercato unico negando la possibilità di un negoziato selettivo secondo il metodo del « *cherry picking* ». Data l'indisponibilità del Regno Unito alla partecipazione al mercato unico o all'Unione doganale, il Consiglio ha aperto all'opzione per un accordo di libero scambio, che comprenda il commercio di beni in tutti i settori e senza tariffe o restrizioni quantitative, il commercio di servizi (i servizi finanziari al momento non sono esclusi), compatibilmente con il futuro *status* di Paese terzo del Regno Unito, accesso ai rispettivi mercati di appalti, investimenti e protezione della proprietà intellettuale, comprese le denominazioni di origine e l'accesso reciproco alla acque e alle risorse della pesca. Il futuro partenariato tra UE e Regno Unito dovrebbe, ad avviso del Consiglio, comprendere disposizioni sulla circolazione delle persone fisiche, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ricorda le conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018, che ha ospitato una riunione a 27 sullo stato dei negoziati per la *Brexit*, le quali contemplano la preoccupazione per la mancanza di progressi sostanziali per quanto riguarda una soluzione « di salvaguardia » (*backstop*) per il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord; invitano a intensificare gli sforzi per concludere l'accordo di recesso il prima possibile e ad

accelerare i lavori per la conclusione di una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, sulla base degli orientamenti negoziali definiti dallo stesso Consiglio europeo. Il medesimo Consiglio ha da ultimo chiesto al Regno Unito una maggiore chiarezza e proposte realistiche in merito alla sua posizione sulle relazioni future con l'UE, dichiarandosi disponibile a riconsiderare la sua offerta, conformemente ai principi enunciati negli orientamenti negoziali già approvati, se le posizioni del Regno Unito dovessero evolvere.

La risposta del Governo del Regno Unito è giunta con il Libro bianco sulle future relazioni tra Regno Unito e UE, pubblicato il 12 luglio 2018, contenente la illustrazione della piattaforma negoziale da parte britannica per la seconda fase dei negoziati. Su quest'ultimo passaggio, rileva l'opportunità di richiamare i punti salienti della proposta: inquadramento delle relazioni in un accordo di associazione ricalcato sul modello UE-Ucraina o CETA; conclusione contestuale dell'accordo sul recesso e dell'accordo sul futuro quadro delle azioni; creazione di un'area di libero scambio per i prodotti agricoli, alimentari e industriali, disciplinata dall'UE e senza frontiere, dazi o tariffe, con l'esclusione dei settori dei servizi, anche finanziari, e del digitale (l'area di libero scambio eviterebbe un confine fisico tra Irlanda e Irlanda del nord); cessazione della libera circolazione delle persone nell'interesse prioritario per il Regno Unito di tornare ad esercitare un controllo sull'immigrazione, pur preservando misure di agevolazione a favore della mobilità di studenti e di lavoratori qualificati; armonizzazione dei sistemi doganali per consentire al Regno Unito di riscuotere per conto dell'UE le tariffe europee per i beni destinati al mercato dell'Unione; cooperazione in materia di energia e trasporti; cooperazione nel settore della sicurezza mediante la partecipazione a *Europol* e *Eurojust* e l'avvio di accordi per il coordinamento sulla politica estera di difesa e di sviluppo; sostegno all'interoperabilità tra Forze Armate; rafforzamento della competitività

dell'industria europea per la difesa; lotta contro l'immigrazione illegale, il terrorismo e per un dialogo strategico in tema di *cybersecurity*, protezione civile e sicurezza della salute; avvio di accordi di cooperazione nei settori della ricerca (in particolare, nell'ambito della difesa e dello spazio), dell'innovazione, della cultura ed istruzione, della cooperazione internazionale; avvio di un negoziato annuale per l'accesso alle rispettive acque di pesca; realizzazione di un sistema di risoluzione delle dispute fondato su una commissione congiunta ed un meccanismo di arbitrati vincolanti ma non soggetti alla giurisdizione delle corti di una delle due parti.

Rileva che gli ultimi giorni sono stati scanditi da un susseguirsi di notizie sul tema *Brexit* che testimoniano le enormi tensioni che attraversano la politica britannica, da ultimo il superamento di misura alla Camera dei Comuni di un emendamento che avrebbe raccomandato la permanenza della Gran Bretagna nell'Unione doganale laddove Londra non dovesse riuscire a negoziare un accordo di libero scambio con Bruxelles dopo il recesso, nonché il richiamo da parte di Tony Blair ad un ritorno al referendum.

Quanto alle dichiarazioni del Presidente Trump in occasione del bilaterale con la Premier britannica, sottolinea che esse tradiscono la profonda attenzione e preoccupazione che circonda l'andamento del negoziato su *Brexit* da parte dei maggiori attori internazionali, evidentemente sensibili alle alterne vicende di una Unione europea politicamente debole ma commercialmente ancora assai temibile.

Precisa che i negoziati dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di ottobre, al fine di consentire il completamento della procedura di adozione dell'Accordo di recesso da parte delle istituzioni dell'UE entro il 29 marzo del 2019, data limite di due anni prevista dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE). Prendendo atto preso atto con rammarico del rinvio all'autunno di una audizione del Capo negoziatore Barnier, già preannunciata per la prossima settimana, ritiene assai significativo avviare senza ritardo

una riflessione che prenda spunto dal contributo del Parlamento europeo, a conferma di un approccio comunque incentrato sui valori di trasparenza e di democraticità di un processo destinato ad incidere profondamente sul futuro del continente europeo e delle generazioni future.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO, evocando i contenuti di suoi recenti contatti con l'Ambasciata del Regno Unito in Italia, sottolinea l'impegno del Governo italiano per assicurare la massima tutela ai seicentomila italiani residenti in Gran Bretagna di cui solo trecentomila risultano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonché dei centomila cittadini britannici residenti in Italia. Coglie l'occasione per evidenziare lo stato di emergenza in cui versano le nostre strutture consolari a Londra, preannunciando una sua imminente missione volta a valutare possibili soluzioni. Nella direzione di quanto osservato dall'onorevole Boldrini, rileva, inoltre, la contraddittorietà delle posizioni espresse dal Governo del Regno Unito negli ultimi giorni, associandosi alla richiesta di un supplemento di riflessione che consenta di ricostruire le dinamiche di politica interna di quel Paese e i relativi riflessi sul negoziato Brexit. Alla luce della situazione del tutto in evoluzione nella scena politica interna al Regno Unito, auspica una stretta sinergia tra Governo e Parlamento a presidio dei diritti della nostra comunità di connazionali.

Laura BOLDRINI (LeU), nel ringraziare il sottosegretario Merlo, auspica che la Commissione proceda anche all'audizione del rappresentante diplomatico del Regno Unito in Italia nell'ambito dell'attività conoscitiva connessa all'esame della risoluzione in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, sottolinea che il calendario delle eventuali audizioni potrà essere definito in sede di Ufficio di presidenza. Precisa inoltre che, in esito all'esame, la Commissione non sarà chiamata a deliberare sul contenuto della risoluzione del Parlamento europeo ma

potrà valutare l'opportunità di votare un atto di indirizzo al Governo.

Ivan SCALFAROTTO (PD), associandosi ai ringraziamenti per l'intervento del Sottosegretario Merlo, auspica che la Commissione possa al più presto svolgere l'audizione del Capo negoziatore Barnier. Sottolinea, inoltre, quanto sia difficile individuare una posizione univoca e coerente del Governo britannico rispetto allo schema di relazioni future con l'Unione europea: infatti, se da un lato il prototipo dell'accordo commerciale UE-Canada (CETA) appare troppo labile, dall'altro una forma di associazione assimilabile a quella concessa alla Norvegia appare troppo stringente. Da ultimo, concorda sulla necessità di garantire le opportune tutele ai cittadini UE residenti nel Regno Unito, al

fine di preservare non solo le posizioni lavorative, ma anche i consolidati legami affettivi. Condivide l'opportunità di un'interazione della Commissione con l'Ambasciatore del Regno Unito a Roma per meglio comprendere anche le proposte per un nuovo referendum, emerse nel dibattito presso la Camera dei Comuni.

Iolanda DI STASIO, *relatrice*, invita la Commissione a valutare l'opportunità di organizzare una missione di una delegazione a Londra.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8 del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 850, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2017;

premesso che:

il Rendiconto per il 2017 evidenzia, nel raffronto tra stanziamenti di competenza delle previsioni di bilancio per il 2017 e stanziamenti di cassa, un aumento complessivo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 363,8 milioni di euro, pari al 13,9 per cento delle previsioni iniziali, con particolare riferimento alla Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo) e allo specifico programma relativo alla cooperazione allo sviluppo, beneficiario di un incremento di 200,9 milioni di euro;

nel segnalare l'incidenza complessiva delle spese del MAECI sul complesso del Bilancio dello Stato pari allo 0,5 per cento, la Farnesina ha affrontato un severo percorso di razionalizzazione interna che ha portato alla riduzione netta di un terzo del personale dipendente, oltre ad una revisione dell'assetto dell'intera rete consolare che è stata oggetto di costante monitoraggio da parte di questa Commissione nell'impegno a conciliare l'obiettivo di riduzione della spesa pubblica con il

mantenimento di elevati standard qualitativi nell'erogazione dei servizi ai connazionali all'estero;

si registrano dati incrementali relativi al programma concernente la promozione della pace e sicurezza internazionale, articolato in capitoli concernenti il contributo alle forze di sicurezza afgane, nonché le spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia a iniziative e interventi di solidarietà internazionale;

vi sono stati contenuti aumenti sui programmi concernenti la presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari e la sicurezza delle strutture in Italia e all'estero;

il coefficiente di realizzazione, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che si attesta al 99,57 per cento, testimonia un'elevata capacità di spesa del MAECI in termini di fondi effettivamente spesi;

preso atto delle valutazioni espresse dalla Corte dei Conti sul mantenimento di un livello elevato di impegno finanziario nella cooperazione allo sviluppo, indirizzato verso l'innalzamento dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo in un percorso di progressivo riallineamento del rapporto APS/RNL italiano agli standard internazionali, che dovrebbe approdare allo 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2030,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 851 Governo recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, in relazione alla Tabella 6;

evidenziato che:

lo stato di previsione del MAECI per il 2018, approvato con la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, reca spese in competenza per un totale di 2.609 milioni di euro, di cui 2.580,7 milioni di parte corrente e 28,2 milioni in conto capitale;

rispetto a tali previsioni iniziali il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2018, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, con particolare riferimento all'anticipazione del 75 per cento delle somme da destinare alle missioni internazionali di pace, al Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine e alle somme stanziare per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nel 2018;

le previsioni per il 2018 risultano assestate, per la competenza, a 2.963,05 milioni di euro, dei quali 2.934,56 milioni

di parte corrente e 28,49 milioni di conto capitale; per le autorizzazioni di cassa le previsioni si assestano a 3.022,67 milioni (2.983,90 di parte corrente e 38,77 di conto capitale); infine, per i residui si assestano a 182,42 milioni di euro, venendo a coincidere con i residui al 31 dicembre 2017 accertati in sede di rendiconto, di cui 141,67 milioni ricadono nella parte corrente e 40,75 milioni nel conto capitale;

per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.145,47 milioni e il coefficiente di realizzazione scende al 96,09 per cento;

richiamato, infine, il parere favorevole con condizioni espresso nella seduta dell'11 luglio 2018 sullo Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere la finalità del sostegno finanziario a favore della rete degli istituti italiani di cultura all'estero.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	71
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella 11 (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	71
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	75
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare. JOIN(2018)5 final ( <i>Seguito dell'esame rinvio</i> ) .....	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

#### Tabella 11.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di

legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 11).

Con riferimento alle modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate, nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto riguarda il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili. Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre

unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Infine, segnala che tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.



Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la Commissione Bilancio sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione Bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 10 della giornata di domani 19 luglio e che la Commissione Bilancio ha chiesto alle Commissioni di settore di far pervenire i propri pareri entro la giornata di domani 19 luglio.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, introduce l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo segnalando che gli atti sui quali la Commissione è chiamata ad esprimersi fanno riferimento a scelte politiche del precedente Governo.

Ciò premesso, ricorda che la disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009) che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

Come noto, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle

entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; ed il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato (articolo 36 della legge n. 196 del 2009).

Segnala che per quanto concerne il dicastero della Difesa, le variazioni negli stanziamenti di competenza tra le previsioni iniziali, pari a 20.269,1 milioni di euro (legge n. 232 del 2016) e quelle definitive a seguito della legge di assestamento (legge n. 157 del 2017), pari a 22.970,7 milioni di euro, hanno determinato un aumento complessivo di 2.701,1 milioni di euro, di cui 2.467,8 milioni di euro di spese correnti e 238,8 milioni di euro di spese in conto capitale. L'incremento complessivo è quindi di circa il 13,3 per cento rispetto alle previsioni iniziali.

Osserva, poi, che rispetto al 2016, le spese finali definitive del Ministero della difesa registrano un aumento di 1.041,8 milioni di euro, di cui 980 milioni di euro di parte corrente e 61 milioni di euro di parte capitale, in gran parte imputabili alla nuova missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » (a seguito del transito del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri) e alla missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » che aumenta di 584 milioni rispetto all'anno precedente.

Scendendo nel dettaglio, evidenzia che lo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2017 risulta articolato in tre missioni e nove programmi.

Rileva, inoltre, che rispetto alla legge di bilancio precedente sono avvenuti cambiamenti significativi nell'articolazione e nel contenuto delle unità di voto per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e di una diversa posizione delle missioni militari internazionali.

Con specifico riguardo alla missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio fa presente che tutti i programmi di tale missione hanno subito una variazione di segno positivo, facendo registrare un au-

mento complessivo pari a 2.793,3 milioni di euro rispetto al 2016. In particolare, sottolinea che le spese di personale per la missione 5 sono pari a 17.077,5 milioni di euro.

Come evidenziato dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto dello Stato 2017, l'incremento della spesa di personale è avvenuto nonostante la diminuzione numerica dello stesso. Ciò sarebbe ascrivibile anche agli oneri sostenuti per effetto delle disposizioni dettate dal riordino delle carriere in attuazione dei decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017.

Il disegno di legge di rendiconto evidenzia poi – sempre con riguardo al Ministero della difesa – una diminuzione di costi per beni di consumo, nella misura di circa 121 milioni di euro, e per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, nella misura di 134 milioni di euro. In particolare, l'ultimo aggregato presenta una diminuzione generalizzata di tali costi, su tutte le voci, con particolare riferimento alla « Manutenzione ordinaria armi, armamenti e mezzi per la difesa – mezzi navali e mezzi aerei » e ai « Servizi di ristorazione per il personale militare ». Questi fenomeni sono legati ad un maggior ricorso alla manutenzione *in house*, che ha permesso di conseguire significativi risparmi.

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento riferito all'anno in corso, ricorda preliminarmente che esso serve ad aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio di previsione, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto dell'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in sede di assestamento sulla base delle effettive risultanze del rendiconto.

Dopo aver osservato che la dotazione complessiva iniziale di competenza dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2018 (legge n. 205 del 2017) assommava a 20.968,9 milioni di euro, sottolinea che il disegno di legge di assestamento del bilancio interviene sulle previsioni iniziali, sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2018, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame.

Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, (Variazioni per atto amministrativo) hanno determinato complessivamente un aumento di 1.055,6 milioni di euro delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa, di cui 1.050,5 milioni per la missione 5 « Difesa e territorio », 16, 2 milioni per la missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », mentre la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » presenta una variazione in diminuzione di 11 milioni di euro.

La variazione proposta con il disegno di legge di assestamento 2018, prevede un incremento di 314,4 milioni di euro, per effetto di variazioni in aumento di 38,5 milioni per la missione 5 « Difesa e territorio », variazioni in diminuzione per 2,3 milioni per la missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », e variazioni in aumento per 278,2 milioni per la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Pertanto le previsioni assestate per il 2018 ammontano a 22.339 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali pari a 20.968,9. Al riguardo osserva che si tratta di un importo comunque inferiore a quello delle previsioni assestate per il 2017.

Tuttavia, nonostante vi sia stato un incremento della spesa complessiva, ritiene paradossale che l'Amministrazione della Difesa non sia riuscita ad ottenere, in sede di assestamento, quantomeno la copertura dei cosiddetti « oneri ineludibili »

connessi alle utenze di servizio (acqua, gas e luce), aggravate da spese di mora e di contenzioso in atto.

Inoltre l'amministrazione della Difesa vanta crediti in materia di rimborso dei voli di Stato e per ragioni d'urgenza ed umanitarie effettuati con aeromobili appartenenti alle Forze armate e si è trovata di fronte all'impossibilità di provvedere alla remunerazione delle licenze non fruite dal personale militare marittimo transitato nei ruoli del personale civile per infermità.

Infine, osserva come l'Amministrazione della Difesa non ha potuto completare il programma triennale di realizzazione degli asili nido per i figli del personale, esponendosi, in questo modo, all'apertura di costosi contenziosi, evidenziando che sulla questione il proprio gruppo mantiene alta l'attenzione.

Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole con condizioni.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Marica FANTUZ. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare.**

**JOIN(2018)5 final.**

*(Seguito dell'esame rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Antonio DEL MONACO (M5S), *relatore*, sottolinea come la comunicazione congiunta sia volta a facilitare gli spostamenti dei mezzi militari e del personale delle Forze armate intervenendo sia nell'ambito delle infrastrutture materiali, sia in quello della normativa militare.

I miglioramenti proposti consentirebbero di realizzare, entro il 2025, quella che il Commissario europeo Junker ha ribattezzato un'autentica Unione europea della difesa.

Ritiene che sia importante per il nostro Paese fornire a livello europeo un contributo finalizzato a individuare le soluzioni più vantaggiose e, pertanto, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni dei vertici militari operanti nel campo della logistica in modo da poter acquisire i necessari elementi di informazione in vista della predisposizione di un documento da parte della Commissione.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-00050 Marattin: Sull'applicazione della procedura prevista in caso di mancata approvazione da parte dei comuni del rendiconto di gestione entro il termine previsto a legislazione vigente .....	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	109

##### SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	77

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79
--	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Rilievi alle Commissioni I e IX) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	89
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla Rappresentante del Governo)</i> .....	111
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (Rilievi alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	94
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	102
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ). .....	104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108
---	-----

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-00050 Marattin:** Sull'applicazione della procedura prevista in caso di mancata approvazione da parte dei comuni del rendiconto di gestione entro il termine previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi MARATTIN (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando peraltro come dai dati forniti dal rappresentante del Governo emerga che solo un quarto dei comuni italiani sia in regola con gli adempimenti di propria competenza per quanto riguarda l'invio dei documenti contabili, un quarto sia totalmente inadempiente, mentre la restante metà risulti adempiente solo in parte.

Sottolinea quindi come la rilevazione effettuata alla data del 2 luglio scorso – da cui risulta che 2.087 comuni non hanno ancora trasmesso i prescritti documenti contabili – possa risultare tardiva di oltre un mese rispetto al termine previsto per la trasmissione del rendiconto 2017, giacché tale termine è fissato in trenta giorni dalla data di approvazione del rendiconto stesso, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 30 aprile 2018.

Rileva poi come, dai dati forniti dal Governo, emerga che i provvedimenti di scioglimento siano estremamente rari e auspica pertanto che i prefetti adottino tali provvedimenti, con la necessaria tempestività, ove ne ricorrano i presupposti.

Claudio BORGHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851 Governo.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 17 luglio, l'onorevole Marattin si era riservato di intervenire nella seduta odierna.

Luigi MARATTIN (PD), con riferimento alle previsioni di entrata contenute nell'assestamento, chiede chiarimenti in merito al diverso andamento delle entrate derivanti dalle imposte indirette, costituite in prevalenza dall'imposta sul valore aggiunto, per le quali è prevista una riduzione di circa 6 miliardi di euro, rispetto a quelle dirette, per le quali invece è previsto un aumento di circa 2,5 miliardi di euro. Ritiene che questo diverso andamento non possa essere spiegato con le variazioni del ciclo economico, giacché

queste ultime solitamente producono effetti dello stesso segno sia sulle imposte indirette che su quelle dirette.

Con riferimento alle spese correnti chiede al Governo per quali ragioni la riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche sia concentrata in particolare sui trasferimenti alle regioni, per 858 milioni di euro, e sui trasferimenti correnti agli enti di previdenza, per 1.343 milioni di euro.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala innanzitutto che la riduzione dei trasferimenti alle regioni è dovuta principalmente alla decurtazione delle somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali, relative anche ad anni precedenti, rimosse dalle regioni a statuto speciale per complessivi 1.395 milioni di euro.

Evidenzia invece, in relazione al gettito dell'IVA, che le cause della riduzione delle previsioni di entrata sono duplici: da una parte il peggioramento del quadro macroeconomico, con una riduzione dal 3 al 2,5 per cento delle previsioni relative al tasso di variazione dei consumi nominali, e, dall'altra, al trascinarsi dei risultati del 2017, che hanno mostrato uno scostamento negativo rispetto alle previsioni di circa 2,6 miliardi di euro. Nell'evidenziare come questo risultato si sia poi riflesso sul 2018, riducendo la base su cui applicare la crescita prevista, ricorda come il Movimento 5 Stelle avesse criticato nella scorsa legislatura l'eccessivo ottimismo del Governo Gentiloni riguardo alle previsioni di crescita.

Per quanto concerne, infine, la questione dei trasferimenti agli enti di previdenza si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Pietro NAVARRA (PD) chiede per quale ragione il peggioramento del quadro macroeconomico testé evidenziato dalla rappresentante del Governo non si rifletta sull'entità delle entrate derivanti da imposte dirette, che invece presentano un andamento in controtendenza.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire ulteriori elementi in merito a questo aspetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che la questione di maggiore interesse per la Commissione sia costituita non tanto dall'andamento di singole poste di entrata o di spesa, quanto da quello dei saldi.

Pietro Carlo PADOAN (PD) osserva come l'approfondimento delle cause che determinano le variazioni delle entrate sia di estremo interesse proprio ai fini dell'esame dell'andamento dei saldi, giacché dall'analisi delle citate cause si può comprendere se la variazione delle entrate si rifletta in modo permanente o temporaneo sui saldi stessi.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che la variazione dell'andamento delle entrate risulti di particolare interesse anche dal punto di vista politico, giacché la riduzione del gettito atteso dell'IVA potrebbe essere stata causata, non tanto da errori di valutazione del precedente Governo, ma da annunci dell'attuale Esecutivo in merito a possibili allentamenti delle misure di contrasto all'evasione fiscale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI invita l'onorevole Marattin, qualora sia interessato ad approfondire la questione in discussione, a presentare un apposito atto di sindacato ispettivo.

Guido CROSETTO (FdI) chiede se il disegno di legge di assestamento tenga conto della prospettata riduzione della spesa pro capite per i richiedenti asilo, da 35 a 25 euro al giorno.

Chiede inoltre di conoscere le ragioni che sono alla base dell'aumento della spesa dei ministeri destinata agli organi di indirizzo politico.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che l'annunciata riduzione della spesa giornaliera per i richiedenti asilo non è compresa nel disegno di legge di assestamento in esame.

Inoltre, pur riservandosi di verificare la questione, ritiene non vi sia alcun particolare aumento della spesa dei ministeri destinata agli organi di indirizzo politico, salvo l'eventuale adeguamento degli stanziamenti in relazione all'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede di conoscere quali siano le ragioni della significativa riduzione della spesa corrente primaria per trasferimenti prevista nel disegno di legge assestamento.

Con riferimento al Conto generale del patrimonio, contenuto nel rendiconto per il 2017, chiede chiarimenti in ordine al peggioramento di oltre 77 miliardi di euro dell'eccedenza passiva rispetto alla situazione patrimoniale dell'anno precedente, che peraltro conferma un *trend* già registrato negli anni passati.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, riguardo all'andamento della spesa primaria, segnala un incremento di 514 milioni di euro destinati al ripianamento dei debiti pregressi dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, l'incremento dei fondi destinati al Commissario straordinario per il sisma dell'Italia centrale e del Fondo emergenze nazionali della Protezione civile, nella misura complessiva di 360 milioni di euro, l'incremento, nella misura di 160 milioni di euro del fondo di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, nonché l'incremento delle spese per il proseguimento, nell'anno 2018, delle missioni internazionali.

Luigi MARATTIN (PD) sottolinea come i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, riguardo alle questioni poste dall'onorevole D'Ettore, non risultino pertinenti in quanto si riferiscono all'andamento della spesa per consumi intermedi e non già a quella per trasferimenti.

Claudio BORGHI, *presidente*, invita l'onorevole Marattin a lasciare al collega D'Ettore la possibilità di replicare, ove lo ritenga opportuno, all'intervento della sottosegretaria Castelli.

Paolo RUSSO (FI) ritiene che quando il rappresentante del Governo fornisca informazioni non corrette possa essere lo stesso presidente ad intervenire.

Claudio BORGHI, *presidente*, replicando al deputato Paolo Russo, dichiara di non ritenere opportuno intervenire su questioni che attengono alla normale dialettica interna alla Commissione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire, nel prosieguo dell'esame, sulle questioni emerse nell'odierna seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e XI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE, *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti modifiche alla disciplina del con-

tratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro, fa presente che la relazione tecnica ascrive all'articolo 1 effetti di diverso segno, in parte peggiorativi (minori entrate contributive in ciascun esercizio compreso nell'orizzonte decennale considerato dalla quantificazione; maggiore spesa per Naspi limitatamente agli esercizi 2018-2019) in parte migliorativi dei saldi di finanza pubblica (risparmi di spesa per l'erogazione della Naspi che si producono dal 2020; incrementi netti di gettito dal 2019). Gli effetti netti si sostanziano in oneri su base annua di ammontare più rilevante per i primi tre esercizi e di importo trascurabile a decorrere dal 2021 (dell'ordine di circa 0,3 milioni di euro), per un importo, indicato nella relazione tecnica in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, 119 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 0,2 milioni di euro nel 2026 e 0,3 milioni di euro nel 2027 e nel 2028. Rileva che la relazione tecnica, nell'illustrare le ipotesi ed i parametri sottostanti la predetta stima, individua un numero annuo di contratti a tempo determinato attivati pari a 2.000.000, di cui il 4 per cento, pari a 80.000, supera la durata effettiva di 24 mesi. Viene quindi individuato un ulteriore parametro consistente, secondo quanto testualmente precisato dalla relazione, in un « numero di soggetti che non trova altra occupazione dopo i 24 mesi pari al 10 per cento degli 80.000 di cui sopra (8.000) ». Sulla base di tali assunzioni e di ulteriori elementi di calcolo indicati dalla relazione tecnica, vengono stimati gli effetti onerosi netti sopra riportati.

In proposito andrebbe preliminarmente chiarito se il numero di 8.000 unità indicato, pari ad una quota del 10 per cento del numero dei contratti di durata superiore ai 24 mesi, corrisponda ad una percentuale di soggetti già considerata, in base alla previgente normativa e ai connessi modelli previsionali, inoccupata alla scadenza dei contratti a tempo determinato, sulla base di ricorrenze statistiche che andrebbero, in tal caso, esplicitate,

secondo quanto più puntualmente rilevato successivamente. In tal caso, il quadro finanziario descritto dalla relazione tecnica corrisponderebbe alla necessità di allineare dinamiche occupazionali, già « incluse » nelle previsioni tendenziali, alla nuova tempistica contrattuale (ridotta da 36 a 24 mesi) con conseguenti variazioni di grandezze finanziarie determinate principalmente da un effetto di « rimodulazione temporale ». Tale ricostruzione risulterebbe coerente con il descritto andamento della spesa per Naspi che, dopo l'incremento iniziale, registra consistenti riduzioni a decorrere dal terzo anno.

Viceversa, nel caso in cui le variazioni delle voci di entrata e spesa individuate dalla relazione tecnica debbano intendersi non come l'effetto di un riallineamento temporale di dinamiche già « scontate » nel quadro previsionale in base alla previgente normativa, ma come conseguenza dell'emergere di una quota – attualmente non prevista – di unità che si assume non possano essere ricollocate alla scadenza dei contratti in conseguenza dell'operare della nuova disciplina in esame, gli effetti esposti dalla medesima relazione tecnica sembrerebbero presentare le caratteristiche dei cosiddetti « effetti indiretti ». Si tratterebbe infatti di effetti non riconducibili, in via diretta ed automatica, alle innovazioni normative introdotte, ma « mediati » dalle conseguenze – come prefigurate dalla relazione tecnica – della disciplina in esame sui comportamenti degli operatori interessati e sul quadro occupazionale.

Sul piano metodologico, evidenzia che, al di fuori della sessione di bilancio, la valutazione degli effetti finanziari delle norme risulta tradizionalmente limitata, in linea di principio, ai cosiddetti « effetti diretti » ossia alle variazioni delle entrate e delle spese direttamente ascrivibili alle innovazioni normative introdotte e suscettibili quindi di incidere in via immediata e con ragionevole grado di certezza sul quadro finanziario complessivo definito dalla legge di bilancio per gli esercizi considerati. Sono assimilabili a tali variazioni quelle che, pur operando in via indiretta,



sono in grado di prodursi con evidente carattere di certezza ed automatismo per effetto dell'operatività della norma (« effetti indiretti automatici »).

Osserva che una diversa considerazione meritano invece gli effetti di carattere indiretto che non conseguono alle norme in via automatica e predeterminabile (sia nell'*an* che nel *quantum*), ma risultano necessariamente « mediati » da modifiche nei comportamenti dei soggetti interessati o di variabili inerenti al quadro economico, indotte da cambiamenti del contesto legislativo di riferimento (c.d. « effetti indotti »). L'inclusione in via preventiva nei saldi di finanza pubblica di tali effetti è stata in via di prassi ritenuta possibile in occasione di manovre di finanza pubblica – sede questa nella quale sono ridefinite complessivamente le interazioni tra quadro macroeconomico e finanziario e variabili legislative – e ha dato luogo per lo più a forme di parziale « autocopertura » di misure onerose incluse nelle medesime manovre. Viceversa, al di fuori delle manovre finanziarie, l'utilizzo quale mezzo di copertura di effetti positivi, di carattere indiretto e non automatico (« effetti indotti »), è stata ritenuta, in linea di principio e fatti salvi specifici casi, non idoneo in quanto non conforme a criteri di prudenzialità dato il carattere incerto e non predeterminabile nell'ammontare, con ragionevole grado di certezza, dei medesimi effetti. Per quanto attiene al caso in esame, rileva che la relazione tecnica, pur facendo discendere dalle ipotesi prima richiamate effetti sia positivi che peggiorativi dei saldi, stima effetti netti onerosi per ciascun esercizio, sia pure di ammontare irrilevante a decorrere dal 2021. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, non sembrano ravvisarsi, sul piano metodologico, elementi di criticità in relazione al criterio di prudenzialità sopra richiamato. In ordine alla predetta ricostruzione ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Tanto premesso, per quanto attiene al procedimento di quantificazione illustrato dalla relazione tecnica, appare necessario acquisire ulteriori elementi a sostegno

delle ipotesi sottostanti l'individuazione degli effetti onerosi prima descritti. In particolare, evidenzia che la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base della previsione di una quota, indicata nella misura del 10 per cento, dei soggetti che, allo scadere del termine di 24 mesi, non troverebbero altra occupazione. Ai fini della verifica di tale parametro, che influenza la stima degli effetti ascritti alle disposizioni in esame, sarebbe necessario acquisire gli elementi di carattere statistico e previsionale, anche attinenti al quadro macroeconomico complessivo e agli andamenti del mercato del lavoro, che giustificano la scelta del predetto parametro e, quindi, l'indicazione di un numero di soggetti interessati pari a 8.000 unità per ciascun anno dell'orizzonte temporale decennale indicato dalla relazione tecnica.

Con riguardo al numero dei contratti a tempo determinato attivati – indicato dalla relazione tecnica in 2 milioni al netto dei lavoratori stagionali, agricoli e pubblica amministrazione, e compresi i lavoratori somministrati – andrebbero acquisiti elementi di raccordo rispetto alle statistiche diffuse dall'INPS sui nuovi rapporti di lavoro a termine attivati nel 2017, indicati in circa 4,5 milioni al netto di quelli relativi ai settori dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e dei settori dell'amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale. Per quanto attiene inoltre agli effetti previsti sulla spesa per l'erogazione della Naspi in conseguenza della riduzione della durata dell'istituto (maggiore spesa per il 2018 ed il 2019 e minore spesa dal 2020), ai fini della verifica delle stime riportate dalla relazione tecnica andrebbero acquisiti gli elementi ad esse sottostanti con particolare riguardo all'importo medio della Naspi utilizzato per la quantificazione e alla distribuzione dei contratti per classi di durata. Infine, con riguardo agli effetti fiscali, che contribuiscono, dal 2019, alla riduzione dell'effetto netto di minore entrata contributiva attribuito alle norme in esame, osserva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi di calcolo con-

siderati ai fini della stima. Quest'ultima dovrebbe infatti includere sia la variazione di gettito connessa al previsto andamento della spesa per NASPI sia l'incremento di gettito attribuibile alla riduzione dell'ammontare dei contributi versati che, in base alla vigente normativa, risultano deducibili dalla base imponibile. Andrebbero acquisiti chiarimenti in proposito tenuto conto che la relazione non fornisce separata evidenza di tali componenti e non esplicita i parametri di calcolo ad esse sottostanti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato, con riferimento al comma 1, rileva che la relazione tecnica non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò appare spiegabile in considerazione del fatto che l'incremento da 4 a 6 e da 24 a 36, rispettivamente, del limite minimo e massimo del numero di mensilità da corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento senza giusta causa riguarda trasferimenti tra privati, senza quindi effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi tra l'altro di somme non soggette a imposizione fiscale o contributiva. Per quanto attiene al comma 2, la relazione tecnica quantifica maggiori entrate relative all'incremento dell'aliquota relativa al contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, sulla base di specifici parametri. In base a questi ultimi, la quantificazione del maggior gettito contributivo previsto appare sostanzialmente corretta. Peraltro, con particolare riguardo alla percentuale di rinnovi, indicata in misura pari al 75 per cento, la relazione tecnica afferma che la stessa si desume dalle tendenze attuali e dagli effetti dell'applicazione del decreto in esame: appare necessario che sia fornita evidenza degli elementi sottostanti l'individuazione della predetta percentuale, distinguendo quelli desunti dalle tendenze in atto e quelli che sono invece riferibili specificamente all'introduzione della disciplina in esame. Conseguentemente andrebbero esplicitate anche le ipotesi formulate riguardo alla ricollocazione del restante 25

per cento al fine di verificare l'eventuale impatto sulla finanza pubblica, in termini di variazioni di gettito contributivo e/o di spesa per Naspi.

In merito all'articolo 4, recante differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, rileva che le disposizioni in esame non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari diretti, tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica e considerato che la norma della quale si prevede l'applicazione alle fattispecie in esame (articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) era priva di effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 5, recante Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e nel presupposto che le somme revocate siano utilizzate nel rispetto delle dinamiche di spesa scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, senza determinare quindi effetti di cassa connessi al diverso sviluppo temporale del recupero delle somme e del successivo impiego delle stesse. Quanto agli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni in esame, rileva che, per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, già a legislazione vigente (decreto legislativo n. 123 del 1998) il soggetto competente a concedere interventi di sostegno pubblico alle imprese provvede a ispezioni e controlli, con oneri a carico dei Fondi per gli interventi agevolativi, nonché alla revoca, in presenza di determinati presupposti, dei benefici e all'irrogazione delle sanzioni. In ordine a tale aspetto e alla possibilità per le amministrazioni di far fronte agli adempimenti previsti ad invarianza di risorse appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 6, recante tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso quanto specificato dalla relazione tecnica circa l'assenza nell'ordina-

mento vigente di agevolazioni tributarie che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale. Osserva, inoltre, che la disposizione in esame richiama l'articolo 5, comma 5, in base al quale per gli aiuti di Stato concessi da amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa. In proposito rinvia alle osservazioni formulate con riguardo al medesimo articolo 5.

Con riferimento all'articolo 7, recante recupero del beneficio dell'iperammortamento, rileva che la disposizione consente il recupero di un beneficio fiscale con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Tenuto conto che la relazione tecnica, in via prudenziale, non ascrive effetti di maggior gettito alla disposizione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 8, recante disposizioni sul Credito d'imposta ricerca e sviluppo, rileva che la disposizione limita l'ambito applicativo della disciplina relativa alla concessione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. In proposito, tenuto conto del carattere di prudenzialità della relazione tecnica, la quale non ascrive alla norma effetti di maggior gettito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 9, recante divieto di pubblicità di giochi e scommesse e incremento del prelievo unico erariale (PREU), rileva che la norma introduce un divieto generalizzato di pubblicità per i giochi e le scommesse, sia in rete fisica sia a distanza. Il divieto è assistito da un apparato sanzionatorio in relazione al quale la competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni è attribuita all'Agcom. Al predetto divieto vengono ascritti oneri per minor gettito tributario, che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo valutano in 147 milioni di euro per l'anno 2019 e in 198 milioni di euro annui a decorrere dal

2020. A copertura di tali oneri, la norma introduce altresì un graduale aumento del PREU, cui la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo ascrivono effetti di maggior gettito valutati in 39,5 milioni di euro nel 2018, 195,5 milioni di euro nel 2019 e 234 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Con riferimento alla riduzione di gettito tributario, osserva preliminarmente che i risultati numerici delle stime sono coerenti con i dati forniti e con le ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Osserva altresì che a precedenti provvedimenti limitativi della pubblicità (legge Balduzzi e pacchetto giochi 2016, aventi peraltro portata meno ampia della norma in esame), non sono stati ascritti effetti negativi e che l'ipotesi di una riduzione della raccolta del 3 per cento per le Video Lottery terminal – VLT è coerente con recenti quantificazioni. Nel prendere dunque atto delle assunzioni su cui la relazione tecnica basa le stime, sarebbe comunque opportuno acquisire elementi più puntuali in merito al gettito attribuito al gioco del Lotto. Il gettito annuo di circa 3 miliardi di euro, infatti, appare congruo con i più recenti dati pubblicati dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (I semestre 2017); andrebbero tuttavia forniti elementi di raccordo rispetto alle previsioni iscritte nella legge di bilancio 2018 (U.d.V. 1.1.10 – Lotto) che prevede un provento di 7.547 milioni di euro derivante dal gioco del lotto e dagli altri giochi numerici a quota fissa (provento che, secondo la ripartizione in capitoli, parrebbe interamente attribuibile al gioco del lotto medesimo). Inoltre, in merito alle ipotesi formulate circa le previste percentuali di riduzione della raccolta, andrebbero esplicitati gli elementi ad esse sottostanti nonché i dati di raffronto con gli effetti, ove disponibili, verificati in relazione a precedenti disposizioni legislative che hanno introdotto limitazioni della pubblicità. Con riferimento all'introduzione di nuove sanzioni, non considerata dalla relazione tecnica, appare necessario acquisire elementi per suffragare l'assunzione che l'Agcom possa far fronte ai nuovi adempimenti con le risorse dispo-

nibili a legislazione vigente: pur rilevando, infatti, che l'Agcom è già titolare di alcune competenze sanzionatorie in materia di giochi, relativamente ai divieti in campo radiotelevisivo, osserva che il divieto posto dalla norma in esame è di portata più ampia, essendo riferito alla totalità dei mezzi di comunicazione, alle pubblicità indirette, alle sponsorizzazioni, eccetera. Inoltre, nel primo anno di applicazione (per il quale è transitoriamente prevista la validità di taluni contratti pubblicitari già in essere), il procedimento di irrogazione delle sanzioni dovrebbe basarsi anche sull'esame della decorrenza e della perdurante validità dei rispettivi contratti per valutare se la pubblicità rientri nella disciplina transitoria. Con riferimento all'incremento del PREU, rileva che le stime appaiono coerenti con i dati e le ipotesi di base, in linea, a loro volta, con gli elementi forniti in precedenti relazioni tecniche riferite a fattispecie analoghe. Andrebbero comunque chiarite le ragioni per le quali i relativi introiti siano qualificati dal prospetto riepilogativo come entrate extratributarie piuttosto che tributarie (secondo quanto riportato in recenti relazioni tecniche e in conformità con la classificazione nel bilancio dello Stato) e andrebbe acquisita conferma del fatto che la relazione tecnica – come sembra desumersi dai procedimenti di calcolo seguiti – assuma, per le macchinette VLT, che la riduzione della raccolta prevista nel 2019 non abbia effetto nel primo quadrimestre. Inoltre, alla luce della prevista contrazione della raccolta, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se, in virtù delle disposizioni in esame, possano determinarsi effetti di riduzione del gettito dell'addizionale sulle vincite eccedenti i 500 euro che, relativamente agli apparecchi VLT, è stata da ultimo fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017 (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017).

Circa l'articolo 10, recante disposizioni in materia di redditometro, rileva che l'abrogazione, con effetto dall'anno d'imposta 2016, del decreto ministeriale 16 settembre 2015, che individua gli elementi

indicativi di capacità contributiva ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'accertamento sintetico a decorrere dal 2011, potrebbe precludere di fatto l'applicabilità della medesima disciplina per gli anni successivi al 2015. Osserva che in proposito la relazione tecnica afferma che è prevedibile che il nuovo decreto ministeriale sia emanato in tempo utile per selezionare i soggetti ed effettuare i controlli prima dello spirare dei termini di decadenza per l'anno di imposta 2016. Peraltro tale assunzione non trova riscontro nel dettato della norma, che non indica un termine per l'adozione del citato decreto ministeriale. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo, al fine di escludere che la disposizione introdotta possa pregiudicare il gettito atteso da accertamento sintetico negli anni 2016 e successivi.

In merito all'articolo 11, recante disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, evidenzia che la disposizione interviene su una disciplina finalizzata al contrasto all'evasione fiscale (cosiddetto «spesometro») alla quale sono stati ascritti rilevanti effetti positivi di gettito. In particolare, all'introduzione delle comunicazioni trimestrali IVA – di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha sostituito le precedenti misure antievasione (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010), alle quali a loro volta erano stati ascritti effetti positivi di gettito – sono stati attribuite maggiori entrate pari a 2,11 miliardi di euro nel 2017, a 4,23 miliardi di euro nel 2018 e a 2,77 miliardi di euro a decorrere dal 2019.

Alla luce delle ingenti maggiori entrate attese dalla disciplina sulla quale si interviene, reputa necessario verificare l'assenza di effetti finanziari dovuti allo slittamento del termine della comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018. A tal fine reputa utile acquisire informazioni e dati in merito alle effettive variazioni di gettito che, a consuntivo, si sono verificate con riferimento all'anno 2017.

Segnala, inoltre, che la relazione tecnica, facendo riferimento esclusivamente ai contribuenti che optano per trasmis-

sione semestrale dei dati (modifiche introdotte dal comma 2), sembrerebbe non considerare quanto disposto dal comma 1, che differisce il termine fissato per i contribuenti che presentano la dichiarazione trimestrale. Sul punto giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 12, in materia di *split payment*, non formula osservazioni, anche in considerazione del fatto che gli importi indicati dalla relazione tecnica coincidono con le stime effettuate dal decreto-legge n. 50 del 2017 che aveva incluso nell'ambito applicativo dello *split payment* le prestazioni di servizio in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 12, comma 3, prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di *split payment*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda secondo le seguenti modalità:

quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a un milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, utilizzando gli accantonamenti dei seguenti ministeri: Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un milione di euro per l'anno 2019, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019, Ministero dello sviluppo economico per un milione di euro per l'anno 2020.

In proposito, segnala che tutti i citati accantonamenti, seppure privi di una specifica voce programmata, recano le ne-

cessarie disponibilità. Con specifico riferimento all'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reputa peraltro opportuno che il Governo assicuri che tale utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009:

quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Osserva che il predetto Fondo, iscritto nel capitolo 1751 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, reca uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2019, confermato anche nel disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018, in corso di esame da parte delle Camere. Al riguardo ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che l'utilizzo integrale dello stanziamento del Fondo per l'anno 2019 non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo stanziamento;

quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo segnala che detto Fondo (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, reca uno stanziamento pari a

364.633.244 euro per l'anno 2019, che si riduce a 361.333.244 euro nel disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018, in corso di esame da parte delle Camere. Ciò posto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità nel Fondo per interventi strutturali di politica economica delle risorse utilizzate a copertura dal provvedimento in esame, nonché una rassicurazione circa il fatto che la riduzione del Fondo medesimo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dello stesso Fondo;

quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6, il quale aumenta il prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica. Evidenzia che dette entrate, quantificate dalla relazione tecnica in 39,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 195,5 milioni di euro per l'anno 2019 e in 234 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, sono destinate, oltre che alla parziale copertura dell'articolo in esame, alla copertura degli oneri derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità relativa a giochi e scommesse, nonché a parziale copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1 (Modifica alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e 3 (Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato).

Con riguardo all'articolo 13, riguardante le società sportive dilettantistiche, non formula osservazioni, in considerazione del fatto che gli importi indicati dalla relazione tecnica sono coerenti con le stime effettuate dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2018.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 13, comma 5, ultimo periodo, provvede agli oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo

da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'abrogazione di alcune disposizioni onerose di carattere fiscale e contributivo relative alle società sportive dilettantistiche, contenute nella legge di bilancio per il 2018.

In proposito non ha osservazioni da formulare, attesa l'equivalenza tra gli oneri oggetto di copertura e gli importi conseguenti alle predette maggiori entrate e minori spese, così come quantificati nella relazione tecnica.

Per quanto attiene all'articolo 14, concernente il Fondo per interventi strutturali di politica economica e copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo in commento reca la copertura dei seguenti oneri:

incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica disposto ai sensi del comma 1;

minori entrate contributive derivanti dalla riduzione del limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato e dalle maggiori spese per gli anni 2018 e 2019 connesse all'erogazione della NASPI (articolo 1);

minori entrate, in termini di effetti fiscali indotti, determinate dall'aumento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro nel caso di rinnovo di contratti a tempo determinato (articolo 3).

Rileva che a fronte dei predetti oneri sono previste le seguenti forme di copertura:

la riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizza-

tori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in misura pari a 5,9 milioni di euro per il 2018 e a 7,4 milioni di euro per il 2019. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se tale riduzione sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) in misura pari a 10,8 milioni di euro per il 2019. Al riguardo, rinvia a quanto in precedenza evidenziato con riferimento all'articolo 12, comma 3, lettera c);

l'utilizzo di quota parte, in misura pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica, disposto ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del presente provvedimento. Al riguardo rinvia a quanto in precedenza evidenziato con riferimento all'articolo 12, comma 3, lettera d);

l'utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 1, connesse all'erogazione della NASPI per gli anni a decorrere dal 2020, e delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, conseguenti all'incremento della contribuzione a carico del datore di lavoro in caso di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. In proposito, osserva che tale ultima modalità di copertura menziona anche, in relazione alle citate minori spese e maggiori entrate, l'articolo 2 del provvedimento in esame, al quale tuttavia – secondo quanto asserito nella relazione tecnica e riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – non risultano ascritti effetti di carattere finanziario. A tale riguardo giudica pertanto opportuno un chiarimento da parte del

Governo in ordine alla correttezza del rinvio all'articolo 2, anche in considerazione del fatto che la clausola di salvaguardia contenuta nel successivo comma 3, di cui si dirà a breve, richiama anch'essa, ai fini del monitoraggio dell'INPS sulle eventuali maggiori spese e minori entrate, l'articolo 2 del presente decreto.

Osserva infine che il comma 3 dell'articolo in commento reca, come anticipato, una apposita clausola di salvaguardia, in base alla quale – al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica – l'INPS provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e delle minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A tale riguardo rammenta che la legge n. 163 del 2016, nel modificare la legge di contabilità pubblica, ha introdotto una nuova procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni legislative di spesa, per tale via determinando il sostanziale superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia contemplate dal precedente quadro normativo.

La nuova disciplina dettata dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, come novellato dalla citata legge n. 163 del 2016, prevede che, sulla base di una apposita attività di monitoraggio, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze – in attesa delle misure correttive della maggiore spesa da adottarsi con la legge di bilancio con riferimento agli esercizi successivi a quello in corso – con proprio decreto provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dai cosiddetti oneri inderogabili. Qualora i suddetti stanziamenti non siano

sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dai cosiddetti oneri inderogabili (articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2016). L'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009 prevede inoltre che, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure dianzi richiamate, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

In tale quadro, giacché il comma 3 dell'articolo 14 del presente decreto si limita genericamente a richiamare, in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, « l'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », ritiene che dovrebbe essere precisato se si intenda fare esclusivo riferimento alle iniziative legislative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, ovvero anche alla procedura di carattere amministrativo attivabile in corso d'esercizio ai sensi del comma 12-bis del medesimo articolo 17.

Dal punto di vista meramente formale, ritiene che andrebbe infine specificato il carattere annuo degli oneri permanenti previsti, con decorrenza dal 2028, al comma 1 e al comma 2, alinea, del presente articolo, nonché delle voci di copertura di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 2.

Claudio BORGHI, *presidente*, ringrazia il relatore per l'esauritiva illustrazione, dalla quale sono a suo avviso emerse richieste di chiarimento meritevoli di approfondimento, anche in considerazione

della particolare complessità e rilevanza delle misure recate dal decreto-legge in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame.

Stefano FASSINA (LeU) pone preliminarmente in evidenza la profonda incoerenza che è dato riscontrare tra le diverse valutazioni contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento in merito alle conseguenze di carattere finanziario di determinate disposizioni, aspetto sul quale considera pertanto indispensabile un chiarimento da parte del Governo.

In particolare, richiama l'attenzione sulla eccessiva arbitrarietà che sembra presiedere alla stima degli effetti finanziari di segno negativo che la relazione tecnica attribuisce alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, in materia di durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato. Reputa altrettanto discrezionale la valutazione negativa in termini di minori entrate, in virtù degli effetti fiscali indotti, che la relazione tecnica medesima ascrive all'articolo 3, comma 2.

Ritiene analogamente arbitrario che la relazione tecnica non abbia viceversa considerato gli effetti finanziari favorevoli derivanti dalla presumibile stabilizzazione dei rapporti di lavoro, dalla quale conseguirebbe una maggiore propensione ai consumi con evidenti ricadute positive sui livelli occupazionali e sulla dinamica del prodotto interno lordo.

Fa altresì presente che – mentre con riferimento alle norme concernenti il contrasto alla delocalizzazione, di cui agli articoli da 5 a 7, il Governo ha applicato, a suo giudizio correttamente, un criterio prudenziale senza pertanto ascrivere alle predette disposizioni alcun effetto finanziario – analogo criterio non è stato adottato per l'effettuazione delle stime di ordine finanziario concernenti l'articolo 1, comma 1, per tale via determinandosi, come in premessa evidenziato, una immotivata incoerenza nelle valutazioni. Auspica pertanto che nel corso del successivo



esame del provvedimento possa farsi chiarezza sulle richiamate criticità, anche al fine di pervenire ad una più equilibrata ed oggettiva valutazione dei reali effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che nel prosieguo dell'esame le problematiche evidenziate dall'onorevole Fassina potranno essere senz'altro oggetto di una disamina esauriente. In tale ottica, fa altresì presente che presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato) è in corso di svolgimento, nell'ambito dell'esame in sede referente, un ciclo di audizioni informali, inclusa quella del presidente dell'INPS programmata per la giornata di domani. Al riguardo rammenta che alle predette audizioni, dalle quali potranno indubbiamente emergere utili elementi di conoscenza al fine di una più informata comprensione delle misure recate dal decreto in esame, è naturalmente consentita la partecipazione dei deputati appartenenti ad altre Commissioni.

Francesco BOCCIA (PD) considera opportuno posticipare il seguito della discussione del provvedimento in esame, caratterizzato da una oggettiva complessità delle misure dallo stesso recate, all'effettivo svolgimento delle audizioni programmate presso le Commissioni riunite in sede referente, dalle quali, come testé sottolineato dal presidente Borghi, potranno senz'altro emergere ulteriori elementi di informazione. Riservandosi comunque di intervenire nel prosieguo del dibattito, intende sin d'ora esprimere la propria perplessità in merito alle modalità di copertura finanziaria individuate dal provvedimento e dettagliate nella allegata relazione tecnica, posto che talune di esse appaiono passibili di un immediato riscontro mentre altre suscitano, a suo avviso, una qualche legittima perplessità in ordine alla loro effettiva sostenibilità. A titolo esemplificativo, richiama l'attenzione sulla scarsa chiarezza e verificabilità del procedimento valutativo sottostante la stima degli effetti

finanziari connessi all'erogazione della NASPI, dal momento che – secondo quanto asserito dalla relazione tecnica – a partire dal 2020 si verificherebbe un cospicuo contenimento della spesa a fronte invece di un maggiore esborso di risorse per gli anni 2018 e 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.**

**Atto n. 24.**

(Rilievi alle Commissioni I e IX).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2018.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nello scorso 4 luglio (*vedi allegato 2*).

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il principio della accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni è già presente nel nostro ordinamento in quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) che prevede, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone con disabilità;

pertanto, lo schema di decreto legislativo in oggetto introduce, in attuazione della direttiva europea, minime modifiche di adeguamento, da realizzare, ove necessarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in merito all'impatto finanziario di tali eventuali adeguamenti, si sottolinea che il concetto di « onere sproporzionato », introdotto dalla citata direttiva europea e richiamato dall'articolo 3-*ter* del presente schema di decreto, consente alle pubbliche amministrazioni di valutare l'impatto e l'esigibilità dell'accessibilità dal punto di vista organizzativo, tecnologico e finanziario, sulla base dei criteri individuati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) nelle linee guida previste dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame;

in particolare, stante il richiamo alle previsioni di cui all'articolo 5 della

direttiva 2016/2102/UE, i criteri individuati nelle predette linee guida dovranno tenere conto, tra l'altro, delle dimensioni, delle risorse e della natura del soggetto erogatore, nonché della stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito *web* o applicazione mobile;

pertanto, proprio il riferimento alle « dimensioni, risorse e natura del soggetto erogatore » (quale ineludibile parametro da considerare ai fini della dichiarazione di inaccessibilità per « onere sproporzionato ») esclude sia che, dall'attuazione degli interventi di adeguamento, possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia che l'insufficienza e/o la non disponibilità di risorse economiche adeguate possano non determinare una situazione di « onere sproporzionato »;

da ultimo, con specifico riguardo alla possibilità di intervento da parte del difensore civico digitale anche in relazione alle situazioni di inaccessibilità « per onere sproporzionato », oggetto di contestazione, si precisa che la valutazione ad esso demandata risulta limitata alla verifica della correttezza della dichiarazione alla stregua dei parametri definiti dal decreto legislativo e dalle linee guida adottate dall'AgID;

L'Agenzia per l'Italia digitale, il difensore civico digitale e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione potranno far fronte agli adempimenti derivanti dal provvedimento in oggetto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.**

**Atto n. 34.**

(Rilievi alle Commissioni IX e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, relativo al Registro pubblico delle opposizioni, all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per vendite o promozioni commerciali, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Osserva, altresì, che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 e dell'articolo 130, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali. Fa presente che lo schema di decreto si compone di un articolo ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame modifica la disciplina del Registro pubblico delle opposizioni relativa all'utilizzo di elenchi pubblici di numerazioni telefoniche per vendite o promozioni commerciali, allo scopo di estenderne l'operatività all'impiego della posta cartacea per le medesime finalità da parte degli operatori di *marketing*. Come anche evidenziato dalla relazione tecnica, la vigente normativa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, attribuisce le funzioni di realizzazione e gestione del Registro al Ministero dello sviluppo economico che può provvedervi

mediante affidamento ad un soggetto gestore esterno che, in base ad apposito contratto di servizio, assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi. Rileva quindi che la copertura dei costi del servizio è conseguita mediante la corresponsione di tariffe da parte dagli operatori di *telemarketing*, elaborate dal Ministero in modo da garantire la copertura dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro medesimo.

Al riguardo, considerato quanto precisato dalla relazione tecnica, che riferisce che gli adeguamenti che si renderanno necessari nei processi organizzativi, nelle procedure tecniche e nei sistemi informatici opereranno in sinergia con il sistema attualmente in funzione, consentendo, comparativamente, costi minori rispetto a quelli che si determinerebbero per effetto di una progettazione *ex novo* del sistema, osserva che andrebbe confermata l'idoneità – anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese ed entrate tariffarie – del summenzionato meccanismo tariffario a fornire l'effettiva copertura dei predetti costi. Tale conferma appare opportuna anche considerato che i costi di implementazione del Registro, nelle more degli adeguamenti tariffari, dovranno comunque essere coperti *ex ante*.

Fa presente, infine, di non avere nulla da osservare in merito all'esclusione, di cui al comma 1, lettera g), della comunicazione via fax dall'elenco dei canali di comunicazione previsti a legislazione vigente per l'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni, considerato che, come precisato dalla relazione tecnica, tale misura appare suscettibile di produrre una razionalizzazione dei costi e di rendere più efficiente la gestione del Registro mediante il ricorso a strumenti di lavorazione delle iscrizioni il più possibile automatizzati.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.**

**Atto n. 16.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca la riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *g*), *h*) e *r*), della legge n. 103 del 2017, recante riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario.

In proposito, rammenta che l'articolo 1, commi 82 e 83, della legge n. 103 del 2017 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 83).

Rileva che detta clausola ribadisce quella più generale, riferita a tutti i decreti da adottare ai sensi della predetta legge n. 103, riportata al comma 92 del citato articolo 1.

In merito all'insieme delle deleghe conferite dalla citata legge, la quale è intervenuta anche in materie diverse da quella ora in esame, sono poi dettate specifiche

previsioni in materia finanziaria, che integrano la clausola di neutralità, sopra menzionata.

Secondo il articolo 1, infatti, i decreti legislativi previsti dalla legge n. 103 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (comma 93) e, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 94).

Al fine, dunque, di attuare le deleghe legislative conferite dalla legge n. 103 del 2017, la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha da ultimo provveduto ai relativi stanziamenti.

L'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio ha infatti istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare all'attuazione del complesso delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, ivi comprese quelle in materia penitenziaria.

In merito all'articolo 1, recante trattamento penitenziario, pur rilevando preliminarmente che gli effetti onerosi appaiono configurati come limiti di spesa, osserva che la relazione tecnica riporta unicamente i dati riepilogativi degli oneri stimati senza fornire indicazioni relative ai singoli elementi di costo che hanno determinato la spesa riferita al singolo intervento. Nel prendere atto, pertanto, della quantificazione individuata, evidenzia comunque l'opportunità di acquisire elementi informativi aggiuntivi per suffragare le stime indicate dalla relazione tecnica.

Rileva che andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a confermare che lo sviluppo per cassa della spesa in questione

sia conforme a quello stimato per le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio 2018, tenendo conto del complesso degli elementi da finanziare a carico del medesimo Fondo.

Per ciò che concerne gli articoli 2 e 4, comma 1, recanti lavoro penitenziario, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda la possibilità che enti pubblici organizzino attività lavorative e corsi di formazione professionale in favore dei detenuti e degli internati, non ritiene di formulare osservazioni in quanto la norma non configura tale funzione come obbligatoria; pertanto, le amministrazioni interessate potranno svolgere le relative attività al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

In merito allo stanziamento di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 2018 del 2015, la norma prevede che tale finanziamento sia disposto « anche » per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei detenuti che svolgono lavori di pubblica utilità. Non vengono peraltro definite puntualmente le specifiche finalità di spesa e le occorrenze finanziarie che concorrono a determinare il predetto importo. In proposito, ritiene utile acquisire elementi di valutazione nonché un chiarimento in relazione allo sviluppo temporale dello stanziamento, previsto dal 2020, mentre le esigenze di spesa indicate potrebbero prodursi anche prima della predetta decorrenza.

Per quanto riguarda l'obbligo dell'amministrazione penitenziaria di garantire, anche attraverso convenzioni non onerose, un servizio di assistenza per le pratiche relative a prestazioni previdenziali, assistenziali e di politica attiva del lavoro, osserva che la relazione tecnica afferma che tale assistenza potrà essere svolta con le dotazioni strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria nonché con personale già formato, in quanto anche a legislazione vigente le domande devono essere presentate esclu-

sivamente in via telematica. Sul punto osserva che, rispetto alla legislazione vigente, la norma sembra prevedere un compito ulteriore, di carattere obbligatorio, di vera e propria assistenza amministrativa nell'espletamento della pratica, compito anche esternalizzabile mediante convenzioni non onerose. Andrebbe quindi acquisita conferma che dette attività di assistenza, ove non si ricorra alle predette convenzioni, possano effettivamente essere svolte ad invarianza di risorse.

Quanto alla soppressione delle disposizioni che prevedono la destinazione di risorse alla cassa delle ammende, ritiene che andrebbe confermato che il venir meno di tali risorse non comprometta funzioni della cassa finanziate a valere sulla medesima somma.

Infine, per quanto concerne le modifiche all'articolo 46 dell'ordinamento penitenziario, rileva che la norma è suscettibile di ampliare la platea dei soggetti cui può essere attribuito l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal proposito, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che – come ricorda anche la relazione tecnica – l'istituto opera nel limite delle risorse disponibili; sarebbe tuttavia opportuno acquisire elementi di quantificazione per definire un ordine di grandezza della nuova spesa da sostenere.

Con riguardo all'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria osserva preliminarmente che il presente schema di decreto legislativo è adottato in virtù della delega conferita dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, all'articolo 1, commi 92 e 94, prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legisla-

tivi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

A questo riguardo, ricorda che tali risorse sono state stanziolate dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), che ha istituito, presso il Ministero della giustizia, il Fondo per il finanziamento di interventi connessi alla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (capitolo 1773), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare proprio all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 103 del 2017.

Ciò posto, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame dispone, all'articolo 5, la riduzione del predetto Fondo per far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 1 (adeguamento e rifunzionalizzazione degli istituti penitenziari), 2, comma 2, lettera *a*) (integrale assegnazione all'amministrazione penitenziaria dei proventi derivanti dal lavoro in ambito carcerario e autoconsumo), e 2, comma 2 (finanziamento del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere derivante dalla copertura assicurativa di particolari categorie di soggetti per gli anni successivi al 2019), pari a 530.000 euro per l'anno 2018, a 2.530.000 euro per l'anno 2019, a 5.530.000 euro per l'anno 2020 e a 3.530.000 euro annui a decorrere dal 2021.

Ciò stante, segnala che le risorse del citato Fondo, al netto di quelle utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dai due schemi di decreto legislativo già presentati alle Camere in attuazione delle deleghe conferite della citata legge n. 103 del 2017, presenta le occorrenti disponibilità per provvedere agli oneri complessivi di cui presente schema di decreto.

Infine rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di specificare che l'onere di 3.530.000 euro a decorrere dal 2021 ha carattere annuale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.**

**Atto n. 20.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto in esame è previsto in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario », occupandosi della riforma relativa all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in linea con i criteri dettati dai commi 82 e 83 e secondo i principi analiticamente stabiliti dal comma 85, punti 1-8, dell'articolo unico.

Rammenta che il comma 83 del citato articolo unico della legge delega prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi predisposti in attuazione della medesima non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 93 e 94 stabiliscono inoltre che i medesimi decreti legislativi debbano in ogni caso essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria delle norme ivi contenute ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esse derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi debbano essere ema-

nati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le necessarie risorse finanziarie.

Relativamente all'articolo 1, recante regole e finalità dell'esecuzione, ritenuto il carattere meramente introduttivo e di principio delle norme in esame, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 2, recante misure penali di comunità, osserva innanzitutto che mentre la relazione tecnica afferma che la concessione delle misure di comunità avverrà solo nel rispetto dell'esistenza di strutture *ad hoc*, tale condizione non sembra rinvenirsi nel testo normativo. I criteri che guidano la decisione del tribunale di sorveglianza sono invece l'idoneità a favorire l'evoluzione positiva della personalità, l'assenza di pericolo (comma 2), i risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità, la proposta di intervento educativo dell'ufficio del servizio sociale (comma 3), l'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale (comma 4).

Non ritiene quindi che le assicurazioni fornite dalla relazione tecnica possano essere sufficienti a limitare le decisioni dei tribunali di sorveglianza e ad orientarli a scegliere le misure di comunità solo ove vi siano posti disponibili.

Sebbene la relazione tecnica fornisca dati sulle attuali presenze nei servizi residenziali, sul numero di soggetti in carico agli uffici di servizio sociale e di frequentanti centri diurni, non sono fornite previsioni sull'incremento che tali presenze avranno per effetto del provvedimento in esame, né dati sulle capienze residue dei servizi residenziali e dei centri diurni che possano quindi permettere di valutare la possibilità di dare esecuzione all'incremento delle misure senza dover attivare nuove convenzioni con soggetti privati o enti pubblici.

Ritiene necessaria l'acquisizione di elementi di chiarificazione in merito ai costi di mantenimento di tali strutture, ove risultino previste comunque delle rette in

ragione giornaliera e/o pro capite per ogni «ospite», e riguardo al loro finanziamento.

Puntuali assicurazioni sembrano altresì necessarie circa il grado di adeguatezza degli stanziamenti già previsti in bilancio a legislazione vigente, a fronte dei maggiori fabbisogni in risorse umane e strumentali che l'Amministrazione giudiziaria e gli uffici di servizio sociale per i minorenni saranno chiamati a sostenere, per effetto dell'attuazione e della cura delle istruttorie necessarie alla generalizzata ammissione dei minori all'esecuzione delle misure penali di comunità (commi 4, 9, 11).

Sul punto, in assenza di dati sul prevedibile incremento delle attività amministrative derivanti dal provvedimento in esame, ritiene arduo valutare l'adeguatezza del previsto reclutamento di nuove risorse di assistente sociale, da destinarsi agli uffici di esecuzione penale esterna e l'incremento di 6 milioni di euro, da 31 a 37 milioni, degli stanziamenti di risorse previsti in bilancio dal 2018 per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Peraltro è da considerare che le nuove risorse di assistente sociale saranno maggiormente impegnate anche per effetto dello schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (AG n. 17) che pure prevede un ampliamento della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale.

Dal punto di vista del diritto contabile, rinviando all'articolo 26, comma 2, per una riflessione circa la clausola di invarianza che assiste l'intero riordino, riprendendo in sintesi più profonde considerazioni espresse di recente anche dall'organo di controllo rammenta che la relazione tecnica dovrebbe recare anche puntuali elementi di «valutazione» circa gli effetti derivanti dalle disposizioni a valere delle risorse già esistenti nel bilancio.

Con riguardo all'articolo 3, recante prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 4, relativo all'affidamento in prova al servizio sociale, osserva che per i profili di quantificazione, chiari effetti ampliati della platea derivano dal comma 1, laddove si eleva da 3 a 6 anni il limite massimo di pena per cui è data facoltà all'autorità giudiziaria dei minori di accordare l'affidamento in prova ai servizi sociali. Inoltre la relazione tecnica cita due ulteriori fattori: il primo è l'accesso anche in caso di cumulo di condanne previsto dal successivo articolo 10 su cui però la relazione tecnica nella specifica parte cui si rinvia afferma che la norma non è suscettibile di determinare oneri, in contraddizione quindi con quanto qui affermato. Viene poi citato il flusso di minori stranieri non accompagnati, che però chiaramente non dipende dalla normativa in esame e pertanto non dovrebbe essere considerato in questa sede ma in sede di programmazione di bilancio.

Osserva che, rispetto all'incremento previsto dalla relazione tecnica di n. 55 unità annue rispetto alla platea attuale di affidamenti in prova, calcolato come il 30 per cento aggiuntivo degli affidamenti in prova registrati nell'ultimo triennio, andrebbero forniti chiarimenti sulle ragioni che portano a tale stima, fornendosi i dati che ne sono alla base, come ad esempio il numero di condannati minorenni con pene tra i 3 e i 6 anni registrato nell'ultimo triennio e il numero di soggetti con doppia condanna ricadenti nei requisiti previsti dal successivo articolo 10.

In proposito, rammenta che l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità stabilisce che la relazione tecnica dovrebbe indicare sempre i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, nonché le loro fonti (dei dati) e ogni elemento « utile » per la verifica tecnica in sede parlamentare.

Anche in merito al parametro a « valore » adottato dalla relazione tecnica, andrebbero parimenti richiesti elementi atti a comprovare la congruità dell'importo di soli 50 euro giornalieri *pro capite*, fornendo la stima dei costi attualmente sostenuti dall'amministrazione giudiziaria.

Relativamente alla copertura dell'onere, indicato in un milione di euro annui, a valere delle risorse che verranno stanziare sul capitolo 1773 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per effetto del dispositivo di cui all'articolo 26, comma 1, cui rinvia, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 5, recante affidamento in prova con detenzione domiciliare, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto che si tratta di una tipologia di misura da considerarsi come residuale, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito all'effettiva assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, anche considerato che si tratta di un nuovo istituto non previsto dalla normativa vigente.

In merito all'articolo 6, recante detenzione domiciliare, per i profili di quantificazione, rileva che la normativa vigente, all'articolo 47-ter, comma 1, già prevede la detenzione domiciliare per persone minori di anni ventuno per pene detentive, anche residue, non superiori a quattro anni. Non ritiene quindi aver riscontro l'affermazione della relazione tecnica sull'ampliamento del limite di pena.

Osserva che quanto ai casi speciali menzionati dalla relazione tecnica come le madri e padri, gli affetti da AIDS o altre gravi patologie, anch'essi sono già ricompresi nella norma citata e nel successivo articolo 47-quater.

Ritiene che andrebbero meglio chiariti quali sono i fattori normativi che portano a ipotizzare un ampliamento della platea, potendosi solo rilevare che lo schema di decreto in esame in generale favorisce le misure alternative, imponendo al giudice di scegliere la misura che comporti il minor sacrificio della libertà personale (articolo 2, comma 5) e che l'articolo in esame non richiede per i minori la presenza di « comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia », come prevede invece l'attuale articolo 47-ter, comma 1, lettera e).

La stima dell'incremento della casistica in ragione annua che ne consegue è effettuata dalla relazione tecnica in 97 unità



in più rispetto alla casistica considerata ai sensi della legislazione vigente, di cui però non vengono meglio chiariti i parametri di determinazione, ivi limitandosi la relazione tecnica all'indicazione di un'aliquota del 47 per cento del totale delle detenzioni domiciliari concesse nell'arco del triennio 2015/2017.

Al fine di confermare l'effettiva prudenzialità del dato e la stessa trasparenza del calcolo, ritiene che andrebbero richiesti i dati dei provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare, in ragione annua, concessi dalla giustizia minorile nel triennio 2015/2017.

In aggiunta andrebbero richiesti i parametri idonei a comprovare la congruità del valore di 50 euro giornalieri dell'onere pro capite nel caso la detenzione domiciliare dovesse espletarsi presso strutture appositamente convenzionate con il Dipartimento della giustizia minorile, fornendosi elementi di conferma in merito all'adeguatezza della dotazione di personale docente e ATA delle medesime a fronte dei prevedibili fabbisogni aggiuntivi scaturenti dall'attuazione delle norme in esame.

Relativamente alla copertura dell'onere indicato in 1 milioni di euro annui, a valere delle risorse stanziare sul capitolo 1773 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si rinvia all'articolo 26, comma 1, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 7, recante semilibertà per i profili di quantificazione, pur considerando i risparmi ben ipotizzabili inerenti all'accesso del minore a un regime semi detentivo, ritiene che vadano tuttavia considerati gli oneri connessi alla programmazione e svolgimento delle attività rieducative che il detenuto dovrà seguire nonché l'idoneità delle strutture che a tal fine saranno individuate dal magistrato di sorveglianza. Sul punto, evidenzia che la relazione tecnica afferma che tali attività saranno offerte a titolo di liberalità da enti e associazioni, con oneri a totale carico dei medesimi organismi.

In proposito, ritiene utile richiedere un chiarimento in merito all'adeguatezza delle sole risorse già previste a legislazione

vigente, ai fini della rieducazione di minorenni detenuti, indicate dalla relazione tecnica al capitolo 2134 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Dal punto di vista metodologico, sottolinea che la stessa relazione tecnica evidenzia che l'effetto principale della norma è quello di produrre un ampliamento dei criteri di accesso alla semilibertà, rispetto a quanto non già previsto ai sensi della legislazione vigente, per cui non si comprende in che misura la dotazione degli stanziamenti già iscritti in bilancio a legislazione vigente, ai fini di copertura dei fabbisogni di spesa in materia di trattamenti rieducativi, possa fronteggiare i maggiori fabbisogni connessi alle attività formative ed educative prescritte in relazione ai casi aggiuntivi che si determinano per effetto delle norme in esame.

Osserva che a ben vedere, si tratta, a rigore, della copertura di nuovi oneri a carico del bilancio, che non è consentita dalla legge di contabilità.

Per quel che concerne l'articolo 8, recante adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 9, recante esecuzione delle misure penali di comunità e delle misure alternative, non ha nulla da osservare.

Con riferimento all'articolo 10, recante estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, sembrerebbe che le norme possano avere un effetto ampliativo dell'accesso a misure alternative in caso di cumulo delle sentenze, per cui andrebbe maggiormente motivata l'assenza di oneri.

In merito all'articolo 11, recante esecuzione delle pene detentive, osserva che anche in questo caso le norme determinano un'estensione dell'accesso alle misure di alternative di cui non appare stimata la portata finanziaria. Infatti si estende l'accesso alle misure di comunità agli infraventicinquenni con condanne inferiori a sei anni per reati commessi da minorenne. Andrebbero perciò forniti dati di stima di questa particolare platea ed eventualmente

a fronte dell'esiguità del numero si dovrebbe motivare e dimostrare la sufficienza delle risorse già disponibili.

Relativamente all'articolo 12, recante esecuzione delle misure penali di comunità per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca la disciplina generale relativa alla esecuzione delle misure penali di comunità di cui all'articolo 2, per cui è già ad oggi previsto l'impegno delle risorse umane e strumentali degli uffici di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, ritiene che andrebbe richiesto ogni elemento di valutazione in ordine all'effettiva adeguatezza delle medesime risorse previste a legislazione vigente, a fronte del potenziamento delle relative attività istituzionali che saranno richieste per l'avvio della nuova disciplina delle misure detentive di comunità di cui allo schema di decreto in esame.

In merito all'articolo 13, recante nuovi titoli di privazione della libertà per fatti commessi da minorenne, nel presupposto che le nuove attività istruttorie, procedurali e d'ufficio, facenti capo all'ufficio del magistrato di sorveglianza possano essere da questi svolte a valere delle risorse umane e strumentali per esso già previste dalla legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne l'articolo 14, recante progetto di intervento educativo, per i profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, pur considerando che la legislazione vigente già prevede l'intervento educativo ed azioni volte all'inserimento sociale, al fine di assicurare il pieno recupero del minore, ritiene che occorre evidenziare che le specifiche finalità educative dei progetti di cui trattasi, implica giocoforza la collaborazione tra i servizi sociali dell'amministrazione minorile, afferenti al Ministero della giustizia, e quelli degli enti locali.

Ritiene che, posto che l'obiettivo dichiarato dei « progetti » è dichiaratamente quello di seguire i minori anche dopo l'uscita dagli istituti penali, assicurando loro la possibilità di apprendere un nuovo mestiere o professione, attraverso corsi di

formazione e borse lavoro, mediante la costruzione di laboratori didattici e di aule polifunzionali a ciò deputati, andrebbe confermato che tali specifiche finalità ri-educative possano effettivamente essere svolte dalle amministrazioni ed enti coinvolti, potendo le stesse avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, come implicitamente attestato dalla relazione tecnica.

In tal senso, appare evidente che il rinvio formulato dalla relazione tecnica anche ai finanziamenti messi a disposizione di vari *partners*, attraverso protocolli d'intesa tra associazioni *no profit* dedite ad attività di volontariato e, soprattutto, a titolo gratuito per l'amministrazione, e la collaborazione con gli enti locali, tra cui spiccano soprattutto i vari assessorati regionali della famiglia, andrebbe comunque accompagnato dalla evidenziazione, di quanto tali forme di concorso assicurino l'effettiva attivazione delle finalità della norma, in tutto il territorio nazionale, e la concreta possibilità per le amministrazioni decentrate coinvolte – enti del Servizio sanitario nazionale e territoriali – di fronteggiare i relativi fabbisogni a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

A tale riguardo, va sottolineato, che l'articolo 19 della legge di contabilità, pone esplicito riferimento proprio al caso in cui nuove norme, si riflettano comunque in nuovi o maggiori oneri che vengono posti a carico degli enti del settore pubblico, nel qual caso è stabilito dalla legge d'anziché citata l'obbligo di provvedere contestualmente all'indicazione delle risorse da destinarsi alla relativa copertura a valere dei loro bilanci.

In particolare, per quanto attiene all'operatività dei servizi sociali degli enti locali, posto che il loro coinvolgimento è ivi previsto specificamente solo al termine dell'esecuzione delle misure di comunità, al fine di garantire una continuità dell'intervento educativo e del processo di reinserimento sociale, e come tale definito dalla relazione tecnica come « eventuale ed accessorio », ritiene che la circostanza che

i servizi sociali di tali enti possano fronteggiare gli interventi solo con il personale già a disposizione a legislazione vigente, andrebbe confermata.

In merito all'articolo 15 recante assegnazione dei detenuti, in considerazione delle documentate assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare. Appare in ogni caso utile l'acquisizione di una situazione complessiva dei posti disponibili nel sistema penitenziario minorile, a fronte del numero dei minori detenuti al 1° gennaio 2018.

Con riguardo all'articolo 16 relativo alle camere di pernottamento, per i profili di quantificazione, tenuto conto della circostanza che la relazione tecnica rappresenta che la struttura e l'organizzazione logistica della maggior parte degli istituti minorili è ad oggi in grado di ospitare una media di tre minori detenuti per camera, conviene circa il fatto che il minor numero di persone minorenni ristrette negli IPM (n. 17) per effetto delle norme contenute nello schema in esame, non potrà che riflettersi in una più omogenea e razionale distribuzione degli spazi nell'ambito degli istituti attualmente esistenti sul territorio. Ciò detto, tenuto conto dell'attuale indice di occupazione delle camere, che assomma ad oggi all'86 per cento della disponibilità, e di programmi infrastrutturali previsti.

Ad ogni modo, con riferimento alla prevista realizzazione di interventi di modernizzazione e riqualificazione per un ammontare complessivo di un maggiore onere pari ad euro 80.000 (euro 10.000 annui X 8 istituti), per l'anno 2018 e 2019 per un importo complessivo di euro 160.000, osserva che andrebbero richieste conferme in merito alla adeguatezza del finanziamento previsto a fronte dei fabbisogni di spesa preventivati per ciascuna delle 8 strutture al fine di assicurarne la conformità ai requisiti previsti dalla norma in esame.

In merito all'articolo 17, recante permanenza all'aperto, per i profili di quantificazione, posto che la relazione tecnica certifica che solo «buona parte» degli istituti penitenziari per minori sia ad oggi

dotato di strutture sportive e che le stesse debbano alla luce della norma in esame essere anche adeguatamente attrezzate, ritiene che andrebbe innanzitutto acquisito un prospetto della dotazione di infrastrutture sportive per gli istituti dell'intero territorio nazionale, con annessa indicazione dei fabbisogni di adeguamento per cui è previsto lo stanziamento di spesa di cui ivi indicato al comma 3 per il 2018.

Con riferimento all'articolo 18, recante istruzione e formazione professionale all'esterno, per i profili di quantificazione, premesso che la norma autorizza il Dipartimento della giustizia minorile, per le annualità del triennio 2018/2020, alla luce del riordino delle misure detentive di comunità previste dallo schema di decreto in esame, alla dell'elaborazione di programmi e progetti di rieducazione dei minori condannati dalla giustizia minorile, al fine di potenziarne le vocazioni e abilità lavorative e professionali, osserva che andrebbero richieste assicurazioni in merito all'effettivo grado di adeguatezza degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, ai fini della copertura finanziaria degli interventi di formazione in questione: per i quali dovranno evidentemente scontarsi anche gli effetti connessi alla generalizzata concessione di misure di comunità previste dalla schema in esame.

In tal senso, va oltretutto evidenziato che gli stanziamenti sono previsti per le sole annualità del triennio in gestione, nulla riferendosi in merito alla copertura delle spese previste a regime dal 2021, relativamente ad iniziative formative dei minori che, ribadisce, rappresentano proprio l'aspetto saliente della riforma in esame.

In merito all'articolo 19, recante colloqui e tutela dell'affettività, preso atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla circostanza che gli effetti delle norme in esame si iscrivono appieno nella cornice degli effetti già contemplati dagli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, ritiene che una conferma andrebbe richiesta, in particolare,

in merito all'assenza di effetti riconducibili al comma 4, laddove la norma indica espressamente che i colloqui prolungati debbano d'ora innanzi svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, che siano idonee alla preparazione e consumazione dei pasti. In tal senso, andrebbe chiaramente confermato che ad oggi tutti gli istituti penitenziari siano dotati di tali ambienti.

Con riguardo all'articolo 20, recante regole di comportamento, non ha osservazioni da formulare

In merito all'articolo 21, recante vigilanza dinamica e custodia attenuata per i profili di quantificazione, nel presupposto che il riconoscimento di nuove specifiche funzioni e compiti al personale di Polizia penitenziaria, segnatamente nell'ambito dell'osservazione del comportamento dei minori detenuti che si attua con le norme in esame, non determini il riconoscimento agli stessi di emolumenti e/o trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli per essi già previsti ai sensi della normativa vigente, non ha osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, andrebbero richieste rassicurazioni in ordine ad eventuali fabbisogni finanziari correlati a percorsi formativi specifici da programmare in relazione alle nuove mansioni nell'ambito della vigilanza da svolgere da parte del citato personale in ambito di giustizia minorile.

In merito all'articolo 22, recante sorveglianza particolare, convenendo sul tenore meramente ordinamentale della norma, non ha nulla da osservare.

Per quel che riguarda l'articolo 23, recante territorialità dell'esecuzione, per i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 24, recante sanzioni disciplinari, non ha nulla da osservare.

In merito all'articolo 25, recante dimissione, ritiene che, per i profili di quantificazione, andrebbe certificato che le risorse strumentali previste a legislazione

vigente assicurino l'attuazione dei fabbisogni di funzionamento riconducibili all'attuazione delle norme in esame.

Dal punto di vista contabile, posto che lo stanziamento di cui trattasi è stato adeguato in bilancio prima della norma in esame, occorre evidenziare che il medesimo è richiamato agli articoli 2,4,7,12 a fronte della copertura dei fabbisogni amministrativi correlati agli adempimenti istruttori relativi alle varie misure di comunità in favore dei minori detenuti.

Con riferimento all'articolo 26, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che il presente schema di decreto legislativo è adottato in virtù della delega recata dall'articolo 1, comma 82, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale ha vincolato, ai sensi del successivo comma 92, l'attuazione dei decreti legislativi complessivamente previsti dalla medesima legge al rispetto del requisito dell'invarianza sotto il profilo finanziario. Osserva che tale meccanismo risulta peraltro assistito, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della predetta legge, dalla previsione secondo cui, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, ciò in conformità a quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile ai sensi all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

A questo riguardo, segnala che l'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha successivamente istituito, presso il Ministero della giustizia, il Fondo da destinare al finanziamento di interventi connessi alla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (capitolo 1773), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare per l'appunto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, all'at-

tuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 103 del 2017, nell'ambito delle quali rientra anche la delega per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente schema.

Osserva che di tale Fondo l'articolo 26 in commento dispone la riduzione per la copertura degli oneri di cui agli articoli 4 (Affidamento in prova al servizio sociale) e 6 (Detenzione domiciliare), valutati in 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, e di cui agli articoli 16 (Camere di pernottamento) e 17 (Permanenza all'aperto), pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019.

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017, risulta pertanto capiente rispetto all'entità dei complessivi oneri di cui presente schema di decreto, anche tenendo conto degli ulteriori oneri, coperti mediante riduzione delle risorse del medesimo Fondo, recati dei seguenti due schemi di decreto legislativo, presentati di attuazione della citata legge n. 103 del 2017: atto n. 16, recante Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, il quale comporta oneri complessivamente pari a 530.000 euro per l'anno 2018, a 2,53 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,53 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; atto n. 17, recante Riforma dell'ordinamento penitenziario, che comporta oneri complessivamente pari a 6,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 5,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 luglio 2018.

Osserva altresì che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 in esame, in relazione alle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. Al riguardo, a seguito dell'entrata in vigore della legge

n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 26, giacché la suddetta compensazione in presenza di oneri effettivi che eccedano le previsioni di spesa è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Segnala che, posto che la norma dispone, al comma 4, una clausola di invarianza sugli articoli dello schema, ad eccezione degli articoli 4 e 6, 16 e 17, che il ricorso a clausole di neutralità in presenza di ampie e profonde riforme, che investono di interi ambiti settoriali, andrebbe accompagnata in relazione tecnica da una dettagliata illustrazione dei dati ed elementi che siano in grado comprovare l'effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni di spesa, eventualmente, anche mediante la riprogrammazione delle risorse già disponibili a legislazione vigente, come del resto stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Con riferimento specifico alla progettazione degli interventi educativi e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, da porre in essere nel contesto della ammissione al beneficio delle misure di comunità, in favore dei minori posto che l'efficacia delle norme dovrà espressamente operare secondo il comma 4 nei limiti delle dotazioni organiche del personale con esclusione espressa dell'adeguamento degli organici a non meglio precisate « situazioni di fatto », ritiene che occorrerebbe acquisire elementi indicativi dei fabbisogni prevedibili a seguito della generalizzata attivazione di tali percorsi e chiarimenti in merito alle situazioni « di fatto » citate dalla relazione tecnica.

Infine, precisa, con specifico riferimento di cui agli oneri indicati al comma 1, che anziché indicare la copertura dei maggiori oneri previsti a carico del Fondo ivi indicato, sembrerebbe più corretta la formale riduzione della autorizzazione di spesa corrispondente iscritta al comma 475 della legge di bilancio 2018.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.**

**Atto n. 29.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto in esame è previsto in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ».

Fa presente che lo schema di decreto legislativo è volto a recepire la direttiva (UE) n. 29 del 2012 recante « norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ».

Rammenta che il comma 83 del citato articolo unico della legge delega, prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi predisposti in attuazione della medesima, non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 93 e 94 stabiliscono poi che i medesimi decreti legislativi debbano in ogni caso essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria delle norme ivi contenute ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esse derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio

interno, i medesimi debbano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le necessarie risorse finanziarie.

In merito all'articolo 1, recante nozione di giustizia riparativa, ritiene che per i profili di quantificazione, in particolare sui mediatori penali (comma 4), posto che la relazione tecnica riferisce che i soggetti operano già ad oggi alle dipendenze di amministrazioni statali e locali in forma gratuita, andrebbe confermato che da un'estensione dei programmi di giustizia riparativa, quale quella prefigurata dal provvedimento in esame non discendano richieste di rimborsi o compensi, peraltro non escluse espressamente dall'articolo in esame.

Relativamente all'articolo 2, recante garanzie dei programmi di giustizia riparativa, osserva che, per i profili di quantificazione, sul comma 1, in particolare, premesso che la relazione tecnica certifica che l'amministrazione penitenziaria già ad oggi adempie all'informativa circa la possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa e che, sempre a tal fine, per i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, provvede agli adempimenti invece l'Ufficio dell'esecuzione penale esterna, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 3, recante servizi di giustizia riparativa, mediatori e formazione, per i profili di quantificazione, sul comma 1, posto che ivi si prevedono espressamente oneri a carico di regioni ed enti locali, rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta norme di legge prevedano il sostenimento di nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, debbano prevedere anche le risorse attraverso cui questi ultimi potranno farvi fronte.

Pertanto, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri in esame unitamente con l'indicazione della relativa copertura.

Osserva che l'inclusione generica della giustizia riparativa tra gli ambiti cui la Cassa delle ammende destinerà le proprie

risorse non sembra sufficiente in mancanza di precise indicazioni sugli oneri da sostenere, oltre che sulle risorse specificamente destinate.

Inoltre, andrebbe confermato che le ivi previste attività di monitoraggio da parte del dicastero possano essere svolte dal medesimo, potendo lo stesso avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul comma 2, osserva che andrebbero fornite maggiori informazioni sugli oneri connessi all'istituzione dei centri di ascolto per le vittime di reato che verranno istituiti sempre nell'ambito di protocolli d'intesa e convenzioni realizzati fra enti territoriali ed amministrazione giudiziaria.

Sul comma 3, posto che si prevede l'individuazione dei percorsi formativi e di aggiornamento professionale dei mediatori si dovrebbe escludere che da tali attività possano discendere oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti ritiene che andrebbero esclusi oneri per spese di formazione per il personale di magistratura, come sembrerebbe prefigurare la citata direttiva europea n. 29 del 2012.

Osserva che la prevedibile emersione di uno specifico fabbisogno aggiuntivo di spesa connesso per l'appunto ad iniziative di formazione da prevedere in tal senso dovrà necessariamente accompagnarsi alla quantificazione e alla copertura delle risorse necessarie per farvi fronte, non potendo, a rigore, considerarsi tali attività già scontate a valere degli stanziamenti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

A tale proposito, ritiene indispensabile l'acquisizione di un'integrazione alla relazione tecnica che rechi indicazioni, sia pure di massima, in merito ai fabbisogni di spesa medi unitari allo stato prevedibili al fine di consentire l'adeguamento della formazione professionale, agli standard imposti dalla direttiva comunitaria n. 29 del 2012.

Con riferimento all'affermazione della relazione tecnica per cui l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è subordinato all'esistenza di luoghi e locali idonei

e nei limiti delle disponibilità, rileva che tale condizionalità non emerge dalle norme in esame.

In merito all'articolo 4, recante obbligo di informazione, per i profili di quantificazione, nel presupposto che le risorse richiamate dalla relazione tecnica possano considerarsi adeguate anche in relazione ai prevedibili fabbisogni aggiuntivi correlati al prevedibile incremento delle richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa, cui si provvede con il provvedimento in esame – circostanza, quest'ultima, per cui andrebbe comunque richiesta una conferma – non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 5, recante avvio e prosecuzione del programma di servizio, ritiene che, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'espletamento delle attività di raccolta delle informazioni previste in capo all'Ufficio del magistrato di Sorveglianza, possano essere svolte da parte del medesimo a valere delle sole risorse umane e strumentali per esso già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, relativo ai programmi di giustizia riparativa, per i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 7, recante doveri del personale addetto ai servizi di giustizia riparativa, per i profili di quantificazione, considerato il tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 8, recante svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, per i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 9, relativo alla clausola di invarianza finanziaria, per i profili di copertura, evidenzia che la mera apposizione di clausole di neutralità andrebbe sempre accompagnata nella relazione tecnica dalla illustrazione dei dati ed elementi da cui sia possibile trarre conferme in merito alla effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni a valere delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. All'occorrenza, anche

attraverso una riprogrammazione delle risorse finanziarie, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, dalla legge di contabilità.

Dal punto di vista contabile, richiamando anche le recenti considerazioni dell'organo di controllo, ribadisce che il tema della neutralità delle nuove norme deve raccordarsi col tema della intangibilità dei saldi tendenziali di spesa così, come scaturenti dalla legislazione vigente.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, nel rammentare che il provvedimento in esame contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 19, 22 e 28, che introducono diverse modifiche al predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, la relazione tecnica esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri correlati alle anzidette disposizioni. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare per il complesso delle disposizioni citate, nel presupposto che risulti confermato che le associazioni animaliste sono già iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato o nell'anagrafe delle *onlus*.

L'articolo 20, modificando l'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017, estende la possibilità di fruire del contributo statale, in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, anche alle organizzazioni di volontariato, ripristinando in tal modo il regime giuridico precedentemente previsto dall'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000. La relazione tecnica afferma che la disposizione non genera nuovi oneri a carico della finanza pubblica, poiché la fruibilità del contributo pubblico trova un limite nelle risorse finanziarie quantificate all'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Al riguardo, osserva che le risorse a cui la relazione tecnica fa riferimento sono in effetti quelle indicate nell'articolo 73, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 117. Rappresenta tuttavia che tali risorse, attinte dal Fondo nazionale per le politiche sociali, non risultano puntualmente quantificate nella disposizione indicata. Su tale linea di finanziamento non possono pertanto escludersi tensioni in rapporto alle accresciute esigenze finanziarie per l'estensione soggettiva del contributo statale correlato alla donazione di ambulanze ed altri autoveicoli per attività sanitarie. Al riguardo, sarebbe quindi opportuno un chiarimento.

L'articolo 21 modifica in diverse parti il vigente articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 in materia di emissione di titoli di solidarietà finalizzati a sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Ai fini della quantificazione del minor gettito ascrivibile alle novelle in esame, la relazione tecnica riprende la metodologia di stima ed i valori posti a base della quantificazione di cui alla relazione tecnica originaria annessa al decreto legislativo n. 117 del 2017. In particolare, essa sottolinea che le novità proposte riguardano l'estensione della possibilità di emettere titoli di solidarietà a favore di tutti gli enti del terzo settore (quindi sia commerciali sia non), mentre, rimanendo inalterata la possibilità di effettuare erogazioni liberali



solo a vantaggio degli enti del Terzo settore non commerciali, non rileva variazioni finanziarie in termini di riconoscimento del credito d'imposta a favore degli enti emittenti. Considera pertanto che gli enti del terzo settore commerciali rappresentano circa il 5 per cento di tutti gli enti *non profit* e quadruplica tale percentuale al fine di considerare la maggiore potenzialità di tali soggetti ad avvalersi di tali titoli di debito.

Al riguardo, evidenzia che la stima presentata in relazione tecnica è coerente con i dati e l'impostazione esposta nella relazione tecnica originaria annessa al citato decreto legislativo n. 117 del 2017. Appaiono tuttavia necessari, a suo avviso, maggiori elementi informativi a supporto delle opzioni assunte. Sembrerebbe poi mancare la considerazione circa l'impatto finanziario di un possibile effetto incentivo ascrivibile alla norma in termini sia di incremento della numerosità di detti soggetti, in particolare per la possibilità di « trasformazione » di enti del terzo settore non commerciali a enti commerciali (possibilità peraltro specificatamente disciplinata nell'ambito delle disposizioni in materia di imposte sui redditi dal nuovo comma 5-ter del successivo articolo 23 del presente schema di decreto legislativo), sia di una sostituzione tra enti attualmente operanti ma non presenti nel settore che potrebbero trovare conveniente, per effetto della disciplina in questione, una loro iscrizione nel Registro unico nazionale (effetto spiazzamento). In merito poi all'esenzione dall'imposta di bollo delle comunicazioni finanziarie relative ai titoli di solidarietà, chiede di confermarne la neutralità fiscale vista la mancata indicazione in relazione tecnica di riflessi onerosi.

L'articolo 23 reca diverse modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 in materia di imposte sui redditi e di definizione dei parametri di commerciabilità riferibili agli enti del terzo settore. La relazione tecnica specifica che le modifiche concernono il solo articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017. In particolare, con la novella recata dal nuovo comma 2-bis, come

sopra illustrato, viene garantita una maggiore flessibilità nella gestione degli enti per evitare la fuoriuscita dal regime forfetario nel caso di commercialità dell'attività svolta. Viene infatti prevista una presunzione in base alla quale non si considera commerciale l'attività i cui ricavi non superano i costi effettivi del 10 per cento. Pertanto la modifica comporta un potenziale ampliamento della platea rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica annessa al provvedimento originario. Prudenzialmente stima quindi che l'intervento normativo in parola possa generare oneri aggiuntivi pari al 5 per cento rispetto a quanto quantificato in precedenza.

Al riguardo, rammenta che l'originaria relazione tecnica aveva stimato effetti di minor gettito complessivi mediante l'utilizzo di apposita micro-simulazione trattandosi di una quantificazione complessa e legata a variabili tra loro interdipendenti. In particolare, l'originaria relazione tecnica stimava specificatamente un effetto « spiazzamento » dovuto al maggior interesse che avrebbero avuto i soggetti potenzialmente interessati al transito verso l'area riservata al Terzo settore, nonché un effetto dovuto all'incremento della quota di attività commerciale con possibile aumento del volume di affari da parte dei soggetti già operanti nell'ambito del Terzo settore al fine di sfruttare al massimo il nuovo regime fiscale. Il nuovo comma 2-bis, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione degli enti al fine di evitare la fuoriuscita dal regime forfetario nel caso di oscillazioni contenute nel rapporto costi/ricavi, potrebbe amplificare le ricadute in ordine al gettito delle imposte dirette, ma anche riflettersi sull'effetto spiazzamento così come stimato nella precedente relazione tecnica. Poiché le variabili interconnesse sono diverse, in assenza di indicazioni metodologiche e di dati che consentano di verificare il carattere prudenziale dell'ipotizzata percentuale di incremento degli oneri aggiuntivi (5 per cento), suggerisce di utilizzare anche per la stima in commento la medesima tecnica della micro-simula-

zione, opportunamente ricalibrata alla luce delle novità prefigurate, al fine di rendere più attendibili le stime risultanti dal confronto tra impatto della legislazione vigente e della legislazione modificata. In merito poi al nuovo comma 5-*bis* andrebbe confermata la sua neutralità finanziaria: ricomprendere le fattispecie di cui alla lettera *a*) del comma 4 tra le entrate da attività non commerciali ai fini della qualificazione della natura dell'ente, come svolgente o non attività commerciale, non parrebbe privo di riflessi finanziari rispetto alla legislazione vigente.

L'articolo 24 interviene sul vigente articolo 80 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 che reca il regime forfetario degli enti appartenenti al terzo settore di natura non commerciale. La relazione tecnica evidenzia che la modifica concernente l'inserimento delle attività di raccolta fondi tra quelle che generano ricavi su cui applicare i coefficienti di redditività è meramente formale, esplicitando quanto già desumibile dal precedente articolo 79, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 117 del 2017. Anche le novelle prefigurate dalla lettera *b*) rappresentano una modifica formale. Pertanto la relazione tecnica non ascrive effetti di natura finanziaria alle disposizioni in commento.

Al riguardo, rammenta che il vigente articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017 ha introdotto un regime fiscale opzionale per la determinazione dei redditi d'impresa degli enti in parola in relazione allo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità commerciali. Poiché nell'originaria relazione tecnica gli effetti finanziari erano stati stimati in modo indistinto e per il complesso delle disposizioni di cui agli articoli 79 e 80 e da 84 a 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017, con l'utilizzo del modello di micro-simulazione, considerate le interconnessioni esistenti tra le fattispecie di cui alle predette norme ed i collegamenti tra le novità che si prefigurano di introdurre alle predette disposizioni con lo schema in commento

appare necessario un supplemento istruttorio al fine di poter riscontrare l'afferzata assenza di effetti finanziari associabili specificamente alle modifiche in commento.

L'articolo 26 modifica in alcune parti le vigenti disposizioni in materia di detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore, disciplinate dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017. In particolare con la lettera *a*), intervenendo sul comma 1, si riferisce a tutti gli enti appartenenti al Terzo settore la possibilità di effettuare erogazioni liberali che danno titolo alla detrazione fiscale, precisandosi nel contempo che le liberalità non devono aver luogo necessariamente in denaro. La modifica del comma 1, contenuta nella lettera *a*), di fatto opera un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle erogazioni liberali (viene infatti espunto il riferimento agli enti non commerciali), individuati ora tra gli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Andrebbe verificato se gli enti ricompresi nella platea soggettiva come sopra ridefinita siano stati considerati nella relazione tecnica originaria.

L'articolo 27 interviene sull'articolo 84 del decreto legislativo in titolo che reca il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato (ODV). Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica prodotta a corredo dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017 non considerava gli effetti finanziari specificamente ascrivibili alla disposizione in commento ma ne valutava l'impatto finanziario indistintamente ed unitamente a quello delle altre norme contenute negli articoli 79, 80, 85, 86 e 100, la qual cosa in base all'assunto che trattasi di norme tra loro complementari riferite al regime fiscale, ai fini delle imposte dirette, degli enti del Terzo settore diversi dalle società con qualifica di impresa sociale. Inoltre, la predetta quantificazione era stata effettuata attraverso l'utilizzo di una specifica micro-

simulazione effettuata in capo a tre distinti gruppi di soggetti, tra cui le ODV. Inoltre anche l'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al quale l'articolo 84, comma 1, fa rinvio, è interessato da proposte di modifiche che ampliano l'ambito oggettivo delle attività considerate non commerciali (all'articolo 23 dello schema in titolo). Si tratta di aspetti che – anche in considerazione del carattere sintetico della stima operata in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23 da ultimo citato – inducono a ritenere necessario un supplemento istruttorio volto a verificare se ed in che termini si sia tenuto conto delle modifiche introdotte dall'articolo 27 dello schema, avvalendosi a tal fine della micro simulazione opportunamente ricalibrata tenendo conto delle novità che si ipotizza di introdurre alla vigente disciplina.

Riscontra che il nuovo comma 1-*bis* ripropone, con l'eccezione dell'esenzione dall'imposta di bollo, il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 266 del 1991 che l'articolo 102, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 abroga a decorrere dal 3 agosto 2017.

Successivamente l'articolo 5-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disposto che le disposizioni di carattere fiscale richiamate dall'articolo 102, comma 1, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017. In assenza di altri elementi informativi, a legislazione vigente, per il corrente esercizio e per quelli a venire non dovrebbero essere stanziati risorse a fronte degli oneri ascrivibili all'articolo 8, comma 1, della legge n. 266 del 1991, in quanto disposizione abrogata a far data al 31 dicembre 2017. Qualora ciò risultasse confermato ne deriverebbe la necessità di provvedere alle necessarie risorse previa quantificazione dell'onere.

L'articolo 29 modifica l'articolo 87 del codice, in tema di scritture contabili degli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario. Ai sensi della nuova formulazione dell'arti-

colo 87, comma 3, del codice qui proposta, i medesimi enti possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste dal primo comma, il rendiconto di cassa qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore, secondo la novella, a 220.000 euro (50.000 euro nel testo vigente). Al riguardo, si chiede di verificare se la possibilità, per gli enti che non superano l'importo di 220.000 euro di proventi, di non tenere le scritture contabili non comprometta o limiti l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 30 reca disposizioni di coordinamento normativo. La relazione tecnica rileva che le disposizioni di coordinamento recate dal presente articolo non comportano effetti finanziari. Al riguardo, sarebbe opportuno un approfondimento al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in commento, stante la complessità del regime fiscale applicabile agli enti non commerciali.

Infine l'articolo 33 reca la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 21 e 23 del presente schema di decreto, complessivamente valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

In particolare, alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui, rispettivamente, agli articoli 101, comma 11, e 72, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, per la quota parte indicata al comma 1 del medesimo articolo 33. In relazione alle suddette autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione appare necessario che il Governo confermi, da un lato, l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime autorizzazioni di spesa.

Sul piano meramente formale, ritiene infine necessario apportare all'articolo 33 le seguenti correzioni di carattere redazionale:

al comma 1, sostituire le parole: « All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in » con le seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in »;

sostituire il comma 2 con il seguente: « Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**5-00050 Marattin: Sull'applicazione della procedura prevista in caso di mancata approvazione da parte dei comuni del rendiconto di gestione entro il termine previsto a legislazione vigente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione dell'Onorevole Marattin verte sulla disciplina sanzionatoria prevista nei confronti dei comuni in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato, nonché per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica.

La disciplina, richiamata dall'interrogante, è rinvenibile in due distinti e separati ambiti normativi.

*In primis*, nel Testo unico degli enti locali (Tuel), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, laddove si prevede, all'articolo 141, comma 2, che la mancata approvazione del bilancio di previsione determini l'avvio di una procedura sostitutiva a cura del Prefetto che può avere come esito finale lo scioglimento del consiglio comunale ed il commissariamento degli organi fino al successivo turno elettorale amministrativo.

La stessa procedura e lo stesso esito dissolutorio riguardo agli organi di governo del comune possono determinarsi in caso di mancata adozione del rendiconto della gestione che, ai sensi dell'articolo 227, comma 2-bis, del Testo unico Enti Locali, deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il secondo ambito normativo, che integra la disciplina appena richiamata, è rinvenibile all'articolo 9, comma 1-*quin-*

*quies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Come ha evidenziato l'onorevole interrogante, il comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2016 stabilisce il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, compresa la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione medesima, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per:

l'approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Tuel;

l'approvazione del rendiconto, fissato, come detto, al 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del TUEL;

l'approvazione del bilancio consolidato, fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del Testo unico, per gli enti tenuti a tale adempimento;

l'invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

Da quanto detto si evidenzia, quindi, che l'impianto sanzionatorio per comuni inadempienti opera su due piani distinti, con conseguenze di intensità variabile e con il richiamo a responsabilità istituzionali diverse:

riguardo all'accertata mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, è, infatti, lo Stato che interviene in via sostitutiva, attraverso il Prefetto, fino alla estrema misura dell'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi eletti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno;

riguardo alle fattispecie omissive di cui al decreto-legge n. 113 del 2016, la sanzione del blocco alle assunzioni di personale, fino al rispetto dei predetti adempimenti, ricade, viceversa, direttamente sull'Ente locale che dovrà rispettarla nell'ambito della sua sfera di autonomia amministrativa, ovviamente temperata dai meccanismi interni di controllo della regolarità amministrativa e contabile e dai controlli della Corte dei conti.

Concludo, quindi, riferendo alcuni dati sulle misure sanzionatorie di competenza statale adottate nell'ambito della materia oggetto della presente interrogazione:

nel corso dell'anno 2017 sono stati predisposti quattro provvedimenti di scioglimento per mancata approvazione del rendiconto;

nel corso del 2018, a tutt'oggi, è stato disposto uno scioglimento adottato ai sensi dell'articolo 141 tuel per mancata approvazione del rendiconto, mentre due altri provvedimenti sono in corso di perfezionamento.

Tali numeri sono, evidentemente, parziali anche tenuto conto che alcuni adempimenti contabili dell'anno in corso sono

stati differiti per alcuni enti in condizioni particolari.

Infatti, per i comuni interessati dal sisma del 2016 il termine per la deliberazione del rendiconto 2017 è stato prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2018, decreto adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016».

E per gli stessi enti locali (140 comuni ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) il termine per l'invio al Ministero dell'interno del certificato del rendiconto della gestione 2017 è stato fissato al 31 ottobre 2018.

Inoltre, la verifica statale sull'approvazione dei documenti contabili non si esplica sugli enti locali della Sicilia (390 comuni), per i quali è competente l'assessorato regionale degli enti locali della regione.

Infine, in merito alla richiesta di conoscere quanti siano i comuni che non abbiano inviato i documenti contabili relativi al rendiconto 2017 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, si fa presente che, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 2 luglio 2018, risulta che su 8.014 comuni tenuti all'invio (compresi gli enti soppressi nel 2017 e quelli di nuova istituzione), sono:

2.087 quelli che non hanno inviato gli schemi di bilancio (26 per cento dei comuni sono inadempienti);

2.203 quelli che non hanno trasmesso i dati contabili analitici (24 per cento dei comuni sono inadempienti);

2.036 quelli che non hanno trasmesso il piano degli indicatori e dei risultati attesi (25 per cento dei comuni sono inadempienti).

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Il Capo dell'Ufficio Legislativo del  
Ministro per la pubblica amministrazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
ULM\_FP 0001304 P-  
del 11/07/2018



20339565

Roma,

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio legislativo-economia

**Oggetto:** Dossier del Servizio del Bilancio dello Stato A.G. 24. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Con riferimento al documento indicato in oggetto, si evidenzia che il principio della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è già presente nel nostro ordinamento in quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) che prevede, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone con disabilità.

Pertanto, lo schema di decreto legislativo in oggetto introduce, in attuazione della direttiva comunitaria, minime modifiche di adeguamento, da realizzare, ove necessarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'impatto finanziario di tali eventuali adeguamenti, si sottolinea che l'introduzione del concetto di "onere sproporzionato", di cui all'articolo 3-ter, consente alle pubbliche amministrazioni di valutarne l'impatto e l'esigibilità dal punto di vista organizzativo, tecnologico e finanziario, sulla base dei criteri individuati dall'AgID nelle linee guida previste dall'articolo 11.

A tale proposito, si precisa che, stante il richiamo alle previsioni di cui all'articolo 5 della Direttiva, i criteri individuati nelle predette linee guida dovranno tenere conto, tra l'altro:

- a) delle dimensioni, delle risorse e della natura del soggetto erogatore;
- b) della stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito web o applicazione mobile.

Pertanto, proprio il riferimento alle "*dimensioni, risorse e natura del soggetto erogatore*" (quale ineludibile parametro da considerare ai fini della dichiarazione di inaccessibilità per "*onere sproporzionato*") esclude sia che, dall'attuazione degli interventi di adeguamento, possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia che l'insufficienza e/o la non disponibilità di risorse economiche adeguate possano non determinare una situazione di "*onere sproporzionato*".

Inoltre, con specifico riguardo alla possibilità di intervento da parte del difensore civico digitale anche in relazione alle situazioni di inaccessibilità "*per onere sproporzionato*", oggetto di contestazione, si precisa che la valutazione ad esso demandata risulta limitata alla verifica della correttezza della dichiarazione alla stregua dei parametri definiti dal decreto legislativo e dalle linee guida adottate da AgID.

Da ultimo si rappresenta che l'Agenzia per l'Italia digitale, il difensore civico digitale e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione adempiranno a quanto previsto dal provvedimento in oggetto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Avv. Mario Capolupo





## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....

113

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....

115

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....

116

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. – Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza). (Relazioni alla V Commissione).**

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI avverte che il termine per la presentazione di emendamenti ai provvedimenti in titolo è scaduto alle ore 12 della giornata odierna e che non sono state presentate proposte emendative. Nessuno chiedendo di intervenire, da quindi la parola alla relatrice.

Silvia COVOLO (Lega), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (*vedi allegato 1*), che illustra.

Formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 e sulle relative Tabelle di competenza della Commissione Finanze (vedi allegato 2), che illustra.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) preannuncia l'orientamento favorevole del suo

gruppo sulla proposta di relazione relativa al disegno di legge di recante rendiconto generale, mentre preannuncia l'astensione sul disegno di legge di assestamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione, con distinte votazioni, approva le relazioni favorevoli formulate dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017;

segnalato in primo luogo come, nel 2017, il PIL nominale abbia registrato una crescita del 2,1 per cento rispetto all'anno precedente, pari in termini reali all'1,5 per cento, confermando l'inversione di tendenza della congiuntura economica avviata nel 2014, anche grazie all'incremento del saldo primario (1,1 miliardi) e alla riduzione della spesa per interessi (0,8 miliardi);

rilevato come le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche, pur registrando, rispetto all'anno 2016, un incremento di 12,1 miliardi di euro (da 787,8 miliardi a 800 miliardi di euro), in rapporto all'incremento del Pil nominale (+2,1 per cento) risultino in diminuzione, attestandosi al 46,6 per cento del Pil (-0,3 punti percentuali rispetto al 2016);

sottolineato quindi come i predetti dati determinino una riduzione della pressione fiscale dal 42,7 per cento del 2016 al 42,5 per cento del 2017;

segnalato come nel 2017 si registri un aumento degli impegni finali di spesa (pari a 612,1 miliardi) per un ammontare di 19,6 miliardi, derivante da una lieve contrazione delle spese correnti (-0,7 miliardi) e un notevole incremento della spesa in conto capitale (+20,4 miliardi) rispetto al 2016, riconducibile principalmente alle disposizioni a tutela del settore creditizio, che consolida il trend positivo iniziato nel 2016, dopo il forte calo registrato tra il 2014 e il 2015;

sottolineato come anche la Corte dei conti, nella sua Relazione sul Rendiconto 2017, evidenzii risultati di rilievo che denotano l'attenzione che continua a caratterizzare la gestione del bilancio in relazione alle più generali funzioni di coordinamento della finanza pubblica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.****Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018.****Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 851, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018;

rilevato come l'assestamento 2018 evidenzi, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -43,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -45 miliardi, dovuto essenzialmente all'effetto positivo per 2,45 miliardi di euro derivante dalle variazioni proposte con il disegno di legge in esame, compensato per -1,2 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo;

rilevato come si registri un decremento delle spese finali per 2,2 miliardi di euro (che passano da 624.554 a 622.332 milioni di euro), parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali di quasi 1 miliardo di euro (che scendono da 579.462 a 578.490 milioni di euro);

preso atto che la diminuzione delle entrate di quasi 1 miliardo di euro è dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, per 1,1 miliardi, con un minimo contributo positivo di 148 milioni delle variazioni per atto amministrativo. La riduzione riguarda unicamente

le entrate tributarie (-3,6 miliardi), per lo più determinata dall'adeguamento della stima al quadro più aggiornato del DEF 2018, mentre si evidenzia un andamento di segno opposto di quelle extra-tributarie (+2,9 miliardi), spiegato secondo la relazione illustrativa dai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia per 1.865 milioni e dai dividendi, maggiori rispetto alle previsioni, che saranno versati dalle società pubbliche, valutati in 785 milioni;

preso altresì atto che la riduzione delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di oltre 2,2 miliardi, è dovuta principalmente alla proposta di assestamento (-3,6 miliardi), parzialmente compensata dalle variazioni per atto amministrativo (+1,3 miliardi) e che sulla proposta di assestamento influisce in maniera preponderante di riduzione della spesa per interessi di circa -3,2 miliardi;

rilevato come, in termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2018 determini complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 1.162 milioni di euro e del saldo primario di 3.325 milioni di euro, mentre comporta un miglioramento del risparmio pubblico (+425 milioni) e del ricorso al mercato (+2.145 milioni);

rilevato, per quanto riguarda lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze (Tabella n. 2), relativamente agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, come il disegno di legge preveda un incremento di 9 milioni in termini di competenza e di 16 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità»; un incremento di 4,6 milioni in termini di competenza e di 10,2 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali»; una riduzione di 28,9 milioni in termini di competenza e di 28,5 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Regolazioni contabili, re-

stituzioni e rimborsi di imposta»; una riduzione di 53 milioni in termini di competenza e di 42 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobili dello Stato»; un incremento di 2,1 milioni in termini di competenza e di 6,5 milioni in termini di sola cassa degli stanziamenti relativi al programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nonché un incremento di 4,1 milioni in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Giustizia Tributaria»,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)366 final), audizione di Silvia Costa, membro della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 118

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 119

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018. Atto n. 28 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 119

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 123

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo del partito democratico*) . 126

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 121

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 121

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) . 122

ALLEGATO 3 (*Relazione depositata dal deputato Furguele*) ..... 129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 122

#### AUDIZIONI

Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

**La seduta comincia alle 14.05.**

Nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)366 final), audizione di Silvia Costa,

**membro della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Silvia COSTA, *membro della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe BASINI (Lega), Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), Flora FRATE (M5S), Luigi CASCIELLO (FI), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Ketty FOGLIANI (Lega), Federico MOLLICONE (FdI) e Patrizia MARROCCO (FI).

Silvia COSTA, *membro della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

*N.B: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lorenzo Fioramonti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018.**

**Atto n. 28.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere, riservandosi poi, alla luce del dibattito, di valutare la possibilità di riformularla per tenere conto degli spunti emersi nella discussione.

Alessandro MELICCHIO (M5S) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alla destinazione della quota di 68 milioni di euro evidenziati in modo separato nella tabella 1.

Il sottosegretario Lorenzo FIORAMONTI conferma che la quota dei 68 milioni è da considerarsi un'assegnazione stabile a partire dal 2018, essendo tale somma confluita nel capitolo 7236 destinato al funzionamento ordinario degli enti. A conferma di ciò segnala che il decreto n. 218 del 2016, all'articolo 20, comma 1, ha abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 che prevedeva la destinazione alla premialità di una quota pari al 7 per cento del FOE. Conclude chiarendo che, sia a livello legislativo, sia a livello di stanziamenti di

bilancio, non esiste più oggi una quota da assegnarsi per finalità premiali.

Luigi GALLO, *presidente*, chiede al relatore se sia pronto a presentare una nuova proposta di parere.

Domenico FURGIUELE, *relatore*, chiede che la seduta sia sospesa per qualche minuto, al fine di permettergli di completare la redazione della nuova proposta di parere.

Vittorio SGARBI (FI) esprime alcune considerazioni critiche rispetto alla prima proposta di parere del relatore, riferendosi in particolare ai profili stilistici e lessicali della stessa.

Luigi GALLO, *presidente*, fa presente che il testo cui il deputato Sgarbi si riferisce è da considerarsi superato alla luce del fatto che il relatore ha preannunciato che presenterà a breve una nuova proposta di parere. Quindi, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, avvertendo che, in attesa di riprendere i lavori sull'atto in titolo, la Commissione passerà all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

**La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.40.**

Domenico FURGIUELE, *relatore*, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*), specificando che essa costituisce il prodotto di un lavoro integrato tra le diverse forze politiche, nel quale sono stati accolti numerosi spunti emersi dal dibattito. Dopo aver quindi messo in rilievo le principali modifiche da lui apportate alla proposta, soprattutto nelle condizioni e nelle osservazioni, esprime l'auspicio che il testo incontri la massima condivisione.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte del gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 2*). Ricorda, quindi, che le proposte di parere alterna-

tivo sono poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) apprezza il lavoro di sintesi svolto dal relatore nell'accoglimento di diverse istanze. Auspica l'erogazione di maggiori risorse non solo per la ricerca, ma anche per il Ministero preposto alla vigilanza sugli enti, le cui risorse umane e finanziarie sono sottodimensionate.

Vittorio SGARBI (FI) preannuncia il suo voto favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore, che appare ben emendata, rispetto alla prima versione, alla luce dei suggerimenti che è stato possibile ascoltare nel corso del dibattito. Tuttavia esprime riserve riguardo alla scelta dei progetti beneficiari dei finanziamenti. In particolare, osserva che mancano progetti di ricerca in materia artistica, filologica o di restauro.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) si associa ai ringraziamenti rivolti al relatore per la disponibilità da lui manifestata a cercare una sintesi delle varie istanze, volta al recepimento dei suggerimenti proposti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la proposta di parere alternativa si intende preclusa.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lorenzo Fioramonti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.*

**La seduta comincia alle 15.10.**



**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 luglio 2018.

Marco MARIN (FI) sottolinea la necessità di tempi più lunghi per una valutazione approfondita del provvedimento, anche alla luce delle perplessità manifestate da Confindustria sugli effetti delle norme in termini di perdita di posti di lavoro. Il venir meno – come sembrerebbe desumersi dalla relazione tecnica allegata al decreto – di 8.000 posti di lavoro nel prossimo decennio dovrebbe indurre non solo i parlamentari, ma lo stesso Governo ad un atteggiamento di maggiore cautela. Peraltro, una tale diminuzione del numero dei lavoratori implicherebbe una corrispondente riduzione delle entrate per lo Stato, pari a circa 153,6 milioni di euro nei prossimi dieci anni. Esprime, pertanto forti dubbi sull'impianto generale del provvedimento. Entrando nel merito delle questioni di competenza della VII Commissione, rileva come le misure introdotte in materia di società sportive dilettantistiche, oltre all'ammontare irrisorio delle risorse previste per queste ultime, incidano pesantemente sulle opportunità per i ragazzi di fare sport e sulle loro famiglie, che già stanno pagando gli effetti della recente crisi economica internazionale. Quanto alle norme sugli impianti sportivi, osserva che le misure proposte sono limitative e non idonee a favorirne la fruizione da parte dei giovanissimi, per i quali la

pratica sportiva è anche occasione di socializzazione oltre che garanzia di uno sviluppo più sano. Conclude auspicando una modifica del testo del decreto-legge.

Virginia VILLANI (M5S) accoglie con favore la norma che dispone un differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti i diplomati magistrali. Ritiene che essa possa garantire il regolare avvio dell'anno scolastico e la continuità scolastica per gli studenti e, allo stesso tempo, assicurare al Parlamento il tempo necessario per individuare una soluzione ponderata a tutela degli insegnanti interessati e dei loro alunni.

Anna ASCANI (PD) valuta in modo negativo il provvedimento in esame, che, a dispetto del titolo, non ha nulla, a suo avviso, a che vedere con la dignità. Si riferisce, in particolare, alle norme che avranno l'effetto deleterio di determinare la perdita di 8.000 posti di lavoro. Quanto alle disposizioni in materia di gioco d'azzardo, ricorda che il precedente Governo è già intervenuto con misure di contrasto della ludopatia e contro la pubblicità dei giochi: meglio sarebbe stato, allora, disciplinare i punti-vendita del gioco d'azzardo. Preannuncia la presentazione di emendamenti nelle Commissioni di merito su questi punti.

In merito ai diplomati magistrali, sottolinea l'importanza di rispettare le sentenze. Contrariamente a quanto sostenuto dalla deputata Villani, ritiene che la previsione di una sospensione comprometterà la didattica, anziché favorirla, perché – trascorso il termine di 120 giorni – i docenti interessati dalla norma dovranno lasciare l'insegnamento da un giorno all'altro. Per la questione dei diplomati magistrali, affrontata anche dal precedente Governo, sarebbero preferibili soluzioni di lungo respiro, quali la previsione di un piano strutturale.

Esprime quindi perplessità sulla scelta di limitare l'intervento urgente in materia di scuola alla sola questione dei diplomati

magistrali, quando sono ancora molte le situazioni difficili irrisolte: si riferisce, ad esempio, al tema delle reggenze.

Sulle norme in materia di sport, condivide la considerazione del deputato Marin, che vorrebbe dedicare più tempo al dibattito parlamentare su questo tema. Aggiunge che andrebbero anche programmate audizioni di soggetti che forniscano indicazioni utili per individuare le migliori soluzioni.

Conclude ricordando che la fretta è sempre stata cattiva consigliera.

Luigi GALLO, *presidente*, considerato che ci sono ancora diversi iscritti a parlare e che la Commissione ha altri punti all'ordine del giorno della seduta di oggi, avverte che il seguito dell'esame dell'atto in titolo riprenderà domani, nella seduta che sarà appositamente convocata.

**La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.50.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

C. 850 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

C. 851 Governo.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2018.**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018.**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la Commissione esaminerà congiuntamente, per le parti di propria competenza, i disegni di legge recanti il rendiconto 2017 e l'assestamento per il 2018.

Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge o, nel caso del disegno di legge di assestamento, di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti eventualmente approvati, saranno trasmessi alla Commissione bilancio. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 18 di ieri e avverte che non ne sono stati presentati. Comunica, infine, che la Commissione Bilancio ha chiesto che le Commissioni di settore si esprimano entro domani, giovedì 19 luglio.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore*, deposita una relazione sui provvedimenti in titolo (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 16.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 luglio 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.20.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018 (Atto n. 28).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 28, recante lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018;

premesso che:

il personale degli enti di ricerca, insieme a quello delle università, ha sofferto in modo speciale la condizione di difficoltà del sistema italiano, riuscendo nondimeno, nonostante le scarse risorse, a raggiungere nel suo complesso risultati eccellenti: si tratta di incrementare significativamente le risorse finanziarie per valorizzare i ricercatori, insieme ai docenti, assicurando loro condizioni lavorative adeguate, nonché di superare la condizione di precarietà che in questi anni ha coinvolto in misura sempre maggiore un gran numero di ricercatori;

gli enti pubblici di ricerca svolgono attività essenziali per lo sviluppo della ricerca e per l'innovazione del Paese; tuttavia, il modello italiano si caratterizza per un sistema ancora troppo frammentato, nonostante la recente costituzione della Consulta dei presidenti degli EPR, che ha il compito di favorire la collaborazione tra gli enti e di supportare il Governo nel rilancio e nella razionalizzazione del settore;

risulta tuttavia ancora carente il coinvolgimento degli enti di ricerca sulle questioni di primaria rilevanza strategica in materia di politiche per lo sviluppo del Paese;

rilevato che:

rispetto alle questioni di merito, relative alle scelte di fondo operate con lo schema di riparto in esame dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del precedente Governo, appare prevalente l'esigenza di assicurare – responsabilmente – l'adozione rapida del provvedimento di riparto, da tempo atteso dagli enti di ricerca beneficiari dei finanziamenti;

apprezzamento va espresso per la scelta di far confluire nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, e quindi all'interno del sistema di finanziamento ordinario, anche le risorse precedentemente accantonate per fini premiali, garantendo maggiore trasparenza e controllo;

i 68 milioni di euro esposti con evidenza separata nella tabella 1 tra le assegnazioni ordinarie non sono ripartiti per finalità o con criteri premiali su specifici progetti o attività di ricerca;

è auspicabile che fondi premiali siano attribuiti al di fuori del finanziamento ordinario e in aggiunta allo stesso;

osservato che:

si riscontra una discrasia fra i dati esposti, da un lato, nella tabella 1 – che fa parte integrante del decreto e che, in base all'articolo 2, costituisce la base di riferimento per l'assegnazione ordinaria da prendere a riferimento per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2019 e 2020 – e, dall'altro, nell'articolo 1, comma 2, nelle tabelle da 5 a 16 (anch'esse facenti

parte integrante del decreto), nonché nelle due elaborazioni riassuntive presenti dopo la tabella 1: infatti, nella tabella 1, le assegnazioni relative alle risorse provenienti dagli esercizi 2016 e 2017 e destinate a fini assunzionali, ora ripartite tra gli enti in misura (tendenzialmente) proporzionale, hanno un'evidenza autonoma rispetto alle assegnazioni ordinarie, contrariamente a quanto viene indicato nell'articolo 1, comma 2, e nelle tabelle da 5 a 16, nell'ambito dei quali l'importo delle assegnazioni ordinarie comprende anche tali risorse (al pari di quanto viene esposto nelle elaborazioni riassuntive presenti dopo la tabella 1) (peraltro, anche la relazione illustrativa specifica che le stesse risorse fanno parte dell'assegnazione ordinaria);

un'ulteriore discrasia si riscontra fra l'articolo 1, comma 2, lettera e), e la tabella 1, da un lato, e la tabella 9, dall'altro, per quanto riguarda l'importo di 10 milioni stanziato a decorrere dal 2018 dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 per la copertura degli oneri relativi all'assunzione, da parte dell'INGV, di 200 unità complessive di personale: infatti, nell'articolo 1, comma 2, lettera e), e nella tabella 1, detto importo è considerato fra le assegnazioni ordinarie, laddove nella tabella 9 figura quale « assegnazione straordinaria »;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) l'Italia non si è ancora allineata ai parametri europei quanto agli investimenti nel comparto dell'università e della ricerca ed è pertanto necessario e urgente incrementare le risorse destinate agli enti di ricerca, oltre che alle università, ridefinendo inoltre i criteri di finanziamento degli stessi;

2) i 68 milioni di euro del FOE 2018 esposti con evidenza separata nella tabella 1 tra le assegnazioni ordinarie vengano destinati alla stabilizzazione delle figure

professionali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, e siano assegnati in base ai criteri del fondo ordinario o delle esigenze di stabilizzazione stessa;

3) si intervenga sugli stanziamenti relativi ai progetti straordinari e alle "Attività di ricerca a valenza internazionale", riducendo il finanziamento per progetti il cui importo – rispetto all'assegnazione del 2017 – risulta accresciuto in misura eccessiva (e talora addirittura triplicato) e destinando le risorse in questo modo rese disponibili a interventi di stabilizzazione del precariato e di sostegno di attività di ricerca nazionale;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) appare opportuno definire un sistema di valutazione dell'effettivo impiego dei finanziamenti da parte degli enti di ricerca;

b) è auspicabile, in prospettiva, nei prossimi anni, che l'emanazione del decreto di riparto del Fondo (e conseguentemente le attività preliminari, compresa l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti) sia anticipata il più possibile, così da permettere agli enti di ricerca di conoscere quanto prima, ad inizio dell'esercizio di bilancio, le dotazioni di cui potranno disporre nell'anno di riferimento;

c) si auspica che il Governo adotti quanto prima ogni idonea iniziativa per contrastare il precariato nel settore della ricerca;

d) appare opportuno provvedere il prima possibile all'istituzione di un organismo strategico nazionale dedicato al settore della ricerca con il compito di coordinare gli enti e i centri di ricerca;

e) sembrerebbe necessario procedere ad un allineamento tra i dati esposti, da un lato, nella tabella 1 e, dall'altro, nel-

l'articolo 1, comma 2, nelle tabelle da 5 a 16, nonché nelle due elaborazioni riassuntive presenti dopo la tabella 1;

f) sembrerebbe parimenti necessario procedere ad un allineamento tra l'articolo 1, comma 2, lettera e), e la tabella 1, da un lato, e la tabella 9, dall'altro, per quanto riguarda l'importo di 10 milioni stanziato a decorrere dal 2018, dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, per la copertura degli oneri relativi all'assunzione, da parte dell'INGV, di 200 unità complessive di personale;

g) sarebbe utile che il Governo fornisse alla Commissione una relazione sull'andamento dei processi di stabilizzazione in correlazione con i piani di fabbisogno degli enti;

h) sarebbe altresì utile che il Governo trasmettesse alla Commissione le seguenti informazioni sugli enti e gli istituti di ricerca:

previsione di spesa per il 2018 per il personale in servizio a qualunque titolo, comprendente gli oneri per il finanziamento dei dottorati di ricerca presso le Università;

previsione di spesa per il 2018 per oneri indifferibili (intendendosi le spese

« a uomo fermo », quali quelle per affitti, manutenzione degli immobili di proprietà, pagamento delle utenze, servizi di pulizia, mensa, assicurazioni, licenze *software*, manutenzione delle apparecchiature scientifiche, mutui, e così via);

la spesa totale sostenuta nel 2017 per il personale di cui al n. 1;

la spesa sostenuta nel 2017 per oneri indifferibili;

il numero di unità di personale in servizio nel 2018 assunte a tempo indeterminato;

il numero di unità di personale in servizio nel 2018 con contratti a termine, borse di studio, assegni di ricerca o altri inquadramenti simili;

il numero delle unità di personale assunto nel 2017 a carico di fondi derivati da commesse o contratti esterni;

l'ammontare della spesa per la retribuzione di personale assunto nel 2017 a carico di fondi derivati da commesse o contratti esterni;

gli oneri richiesti per il riassorbimento di tutto il personale operante con contratto a termine.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018 (Atto n. 28)****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO  
PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che:

la ripartizione del fondo ordinario è effettuata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base della programmazione strategica preventiva e dei piani triennali di attività proposti dagli enti, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che disciplina l'autonomia statutaria riconosciuta agli Enti pubblici di ricerca in attuazione dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione;

l'Italia non si è ancora messa al passo con gli altri Stati europei quanto a investimenti nel comparto dell'università e della ricerca e, anche se negli ultimi anni si è assistito ad una inversione di tendenza, come testimoniano gli investimenti di 400 milioni di euro nei PRIN e le ingenti risorse per sanare il precariato, è ancora necessario incrementare le risorse destinate agli enti di ricerca, oltre che alle università, ridefinendo anche i criteri di finanziamento degli stessi;

il personale degli enti di ricerca, insieme a quello delle università, ha sofferto in modo speciale la condizione di difficoltà del sistema italiano, riuscendo,

nondimeno, nonostante le scarse risorse, a raggiungere nel suo complesso risultati eccellenti;

si rende necessario incrementare significativamente le risorse finanziarie per valorizzare i ricercatori, assicurando loro condizioni lavorative adeguate a partire da percorsi di carriera definiti e chiari che superino la condizione di incertezza e precarietà che in questi anni ha coinvolto un gran numero di ricercatori valorizzando le eccellenze;

gli enti pubblici di ricerca svolgono attività essenziali per lo sviluppo della ricerca e per l'innovazione del Paese;

il modello italiano si caratterizza per un sistema ancora frammentato, nonostante la recente costituzione della Consulta dei Presidenti dei 20 Enti pubblici di ricerca con il compito di supportare il Governo per promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, e nonostante la previsione della costituzione del Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, con funzioni consultive rivolte ai Ministeri vigilanti degli Enti pubblici di ricerca e al Governo (articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 2016);

l'incisiva manovra di semplificazione ha portato, da ultimo con la legge di bilancio, a rendere immediatamente disponibili per gli enti, nel mese di gennaio 2018, 138 milioni di euro degli esercizi 2016 e 2017 del Fondo di finanziamento ordinario enti che precedentemente erano « bloccati » in quanto accantonati per la « premialità »;

in base alle stesse disposizioni il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato nel 2018 non solo per le risorse aggiuntive disposte dalla legge di bilancio, ma anche per l'eliminazione di accantonamenti « premiali », che hanno consentito di utilizzare subito 68 milioni di euro, senza vincoli di destinazione, assegnati seguendo i criteri stabiliti per la premialità 2017, ma il cui utilizzo è nell'autonomia degli Enti garantita dalla legge e dalla Costituzione;

si rende necessario proseguire in questa direzione per creare le condizioni di valorizzazione e crescita delle eccellenze che il Paese esprime e che sono riconosciute dal successo dei ricercatori italiani nell'acquisizione di risorse e di posizioni a livello europeo e internazionale;

le misure di semplificazione introdotte con il decreto legislativo n. 218 del 2/016 hanno creato le condizioni legislative per una pianificazione del fabbisogno di personale che consenta agli Enti, nell'ambito di precisi limiti di *budget* e previo controllo del Ministero vigilante, di programmare in autonomia le assunzioni;

le nuove disposizioni hanno altresì creato le condizioni per una programmazione e uno sviluppo delle carriere dei ricercatori in coerenza con gli strumenti previsti dall'Unione europea;

le novità legislative richiedono una loro implementazione e un costante monitoraggio da parte dei Ministeri vigilanti: presupposto, questo, indispensabile per consentire al Parlamento, nella sede di indirizzo e controllo, di esercitare la propria funzione di presidio democratico per il rafforzamento del sistema ricerca al servizio dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;

la procedura per l'assegnazione delle risorse di finanziamento ordinario in competenza 2018 ha subito ritardi più significativi rispetto agli anni precedenti, anche per via della fine della legislatura, per cui le risorse saranno assegnate oltre i primi

sei mesi dell'esercizio di competenza, con riflessi negativi sulla programmazione;

nel corso dell'esame parlamentare sono emerse discrasie tra l'articolato e le tabelle ed è stata rilevata la mancanza di una indicazione sui criteri seguiti per la distribuzione dei 68 milioni di euro del Fondo ordinario 2018;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* a partire dalla prossima manovra finanziaria, in coerenza con le disposizioni di legge, siano previste risorse premiali al di fuori e in aggiunta rispetto al Fondo di finanziamento ordinario da utilizzare per promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati a norma dell'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo n. 218 del 2016;

*b)* gli Enti siano incoraggiati, nel rispetto dell'autonomia, ad utilizzare le maggiori disponibilità ottenute nel 2018 per il sostegno, attraverso il cofinanziamento, della stabilizzazione dei precari, attivando da subito una programmazione delle assunzioni sostenibile e coerente con i principi contenuti nella Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e nel documento European Framework for Research Careers della Commissione europea;

*c)* il Ministro tenga informata la Commissione sull'esito delle azioni di monitoraggio previste dalla legge (articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016) ed in particolare sull'andamento dei processi di stabilizzazione e sulla coerenza e sostenibilità dei piani di fabbisogno presentanti dagli EPR;

*d)* il Governo, avvalendosi dell'apporto della Comunità scientifica attraverso gli organi consultivi introdotti dal decreto legislativo n. 218 del 2016 sopra richia-

mati, avvii un processo di rilancio e razionalizzazione del settore;

e) il Governo si impegni a provvedere alla predisposizione dell'atto in titolo e alla sua trasmissione al Parlamento entro il mese di gennaio dell'esercizio di competenza in modo da garantire sia una adeguata analisi da parte delle Commissioni parlamentari, sia la possibilità di programmare l'attività da parte degli enti;

e con la seguente condizione:

1) siano effettuate le opportune verifiche e si provveda a rendere coerente l'articolato con le tabelle nonché ad integrare la motivazione con l'esposizione puntuale dei criteri utilizzati per il riparto di 68 milioni di euro e della loro destinazione, a norma di legge, al finanziamento ordinario degli enti stessi.



## ALLEGATO 3

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo)**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2018.**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018.**

#### **RELAZIONE DEPOSITATA DAL DEPUTATO FURGIUELE**

La Commissione inizia oggi l'esame, per le parti di propria competenza, del disegno di legge recante il rendiconto di bilancio 2017 e del disegno di legge recante disposizioni di assestamento del bilancio 2018.

Cominciando dal RENDICONTO 2017 e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, va detto che lo stato di previsione di questo ministero nella legge di bilancio 2017 recava in via previsionale stanziamenti iniziali di competenza pari a 56.202,5 milioni e stanziamenti iniziali di cassa pari a 56.477,1 milioni. A consuntivo si registrano invece spese per 56.895,3 milioni in termini di competenza (con un incremento di 692,8 milioni) e per 56.165,7 milioni in termini di cassa (con un decremento di 311,3 milioni).

L'incidenza percentuale della spesa finale per istruzione, università e ricerca sul

totale del bilancio dello Stato è stata nel 2017 pari al 9,3 per cento, invariata rispetto al 2016.

Il raffronto con gli anni precedenti evidenzia, per le spese in conto competenza, la seguente crescita: 53.513,6 milioni nel 2015, 54.879,7 milioni nel 2016 e – appunto – 56.895,3 milioni nel 2017.

Le spese del Ministero riguardano principalmente la parte corrente (che, in conto competenza, rappresenta il 94,9 per cento del totale). Si tratta di circa 54 miliardi a fronte di meno di 3 miliardi in conto capitale. Nello specifico, il 76,5 per cento della dotazione complessiva di parte corrente è assorbita dalle spese per redditi da lavoro dipendente. L'andamento delle spese in conto competenza nel triennio 2015-2017 mostra nel 2017 un aumento del 3,7 per cento rispetto al 2016, a fronte di un aumento del 2,6 per cento registrato nel 2016 rispetto al 2015.

Ricordo che nel bilancio dello stato i capitoli di spesa sono aggregati per Ministeri (stati di previsione) e, nell'ambito di ciascun Ministero, per « missioni ». Il bilancio del MIUR è articolato in 4 missioni: Istruzione scolastica, Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Ricerca e innovazione, Servizi istituzionali e generali, cui si aggiungono i Fondi da ripartire. Venendo quindi all'analisi delle singole missioni del MIUR, si riscontra che la missione Istruzione scolastica segna a rendiconto un incremento di competenza del 4 per cento rispetto al 2016; la missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria segna un incremento dello 0,7 per cento; la missione Ricerca e innovazione segna un incremento del 5,7 per cento; e la missione Servizi istituzionali e generali segna un incremento dell'87 per cento.

All'interno delle singole missioni le spese sono aggregate per « Programmi ». Considerando la missione « Istruzione scolastica » – che da sola rappresenta l'81,7 per cento delle spese del Ministero – le spese afferenti al programma « Istruzione del primo ciclo » costituiscono il 62,8 per cento del totale del 2017. Quelle relative al programma « Istruzione del secondo ciclo » costituiscono invece il 32,6 per cento. Al programma « Istituzioni scolastiche non statali » è destinato l'1,3 per cento della spesa. La somma delle spese relative ai rimanenti programmi (tra i quali quelli per il diritto allo studio, l'istruzione degli adulti e i livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale e il reclutamento e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale) costituisce il 3,4 per cento del totale.

È di aiuto nella lettura del rendiconto 2017 la relazione che per legge presenta ogni anno al Parlamento la Corte dei conti. Per quel che riguarda il MIUR, la Corte – valutando il complesso dell'andamento del bilancio nella XVII legislatura – evidenzia un consistente incremento delle risorse, concentrato soprattutto nelle missioni Istruzione scolastica e Istruzione universitaria e formazione post-universitaria.

In particolare, per la missione Istruzione scolastica si è registrata una consistente crescita degli stanziamenti per redditi da lavoro dipendente, in relazione, da un lato, all'attuazione delle politiche di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica avviate con il decreto-legge n. 112 del 2008 e, dall'altro, alle immmissioni in ruolo di personale docente, effettuate con il piano straordinario previsto dalla legge n. 107 del 2015 e con il consolidamento di posti presenti nell'organico di fatto. Viceversa, per il personale tecnico e amministrativo, le assunzioni hanno seguito l'andamento del turn-over. Inoltre, si è registrato un incremento degli stanziamenti per lo sviluppo del sistema scolastico, la prevenzione della dispersione, l'ampliamento dell'offerta formativa, il diritto allo studio. Vi è stata, altresì, una forte crescita delle risorse destinate alla spesa in conto capitale, in relazione alla ripresa degli interventi per l'edilizia scolastica.

Per la missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, la Corte segnala l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), che tuttavia non compensa la forte flessione subita nell'ultimo decennio. Peraltro, l'inversione di tendenza dell'ultimo periodo si deve o a finanziamenti a titolo di una tantum o a nuove risorse finalizzate a ben delineati obiettivi. Nel periodo, segna una spiccata crescita anche il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS). Tuttavia, i dati di sintesi a livello nazionale mostrano, limitatamente al periodo 2011-2015, un grado di soddisfazione non superiore all'80 per cento, con differenze significative a livello territoriale. Quanto al Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, destinato a professori di seconda fascia e ricercatori in servizio nelle università statali, la Corte sottolinea l'esiguità della quota di finanziamento individuale (3.000 euro), la complessa procedura di individuazione dei beneficiari e il fatto che sono stati assegnati, alla fine, solo 28,4 milioni (sui 45 milioni disponibili). Di maggiore impatto è risultata, invece, l'istituzione del

Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, destinato dalla stessa legge di bilancio ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, l'attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per determinati requisiti di qualità della ricerca e capacità progettuale.

Quanto alla missione Ricerca e innovazione, la Corte evidenzia che la stessa ha risentito, in particolare, del mancato stanziamento, a decorrere dal 2010, di risorse da destinare al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR, confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-FIRST).

Infine, con riferimento alla missione Ricerca e innovazione, la Corte evidenzia che i principali aspetti di criticità sono il basso rapporto tra la spesa per ricerca e sviluppo e il PIL, il limitato numero di ricercatori, soprattutto nel privato, la bassa attrattività internazionale di studenti, ricercatori e investimenti privati in ricerca e sviluppo: questi aspetti delineano il contesto nel quale si pone il Programma nazionale della ricerca 2015-2020 (PNR), che usufruisce di gran parte delle risorse iscritte nell'unico programma della missione.

Venendo ora al rendiconto di bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali, va detto che lo stato di previsione recava stanziamenti iniziali di competenza pari a 2.119,6 milioni e stanziamenti iniziali di cassa pari a 2.447,8 milioni. A consuntivo si registrano, per il 2017, spese per 2.428,3 milioni in termini di competenza (con un incremento di 308,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e spese per 2.355,2 milioni in termini di cassa (con un decremento di 92,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali). Il raffronto dei dati di spesa in conto competenza nel triennio 2015-2017 evidenzia il seguente andamento: 1.685,7 milioni nel 2015; 2.200 milioni nel 2016 e – appunto – 2.428,3 milioni nel 2017.

L'incidenza percentuale della spesa finale per i beni e le attività culturali e il turismo sul bilancio dello Stato nel ren-

diconto 2017 è stata pari allo 0,4 per cento del totale del bilancio dello Stato, invariata rispetto al 2016.

Le spese del Ministero sono principalmente di parte corrente (68,4 per cento del totale in conto competenza), a fronte di 720,7 milioni in conto capitale. Il 40 per cento circa della dotazione complessiva di parte corrente è assorbita dalle spese per redditi da lavoro dipendente. In generale, nel triennio 2015-2017, si riscontra – nelle spese in conto competenza – un aumento del 10,4 per cento rispetto al 2016, a fronte di un incremento del 30,5 per cento nel 2016 rispetto al 2015.

Le missioni del Ministero sono 4: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici; Ricerca e innovazione; Turismo; e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui si aggiungono i Fondi da ripartire. Ricordo incidentalmente che con il recentissimo decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, le competenze in materia di turismo sono state distolte dal Ministero e attribuite al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

L'andamento delle spese di competenza delle predette missioni mostra consistenti incrementi soprattutto nella missione 1. (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici) e nella missione 4. (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). Nella missione 1 – che costituisce il 95,1 per cento delle spese del Ministero – le spese afferenti al programma per la tutela del patrimonio culturale sono state pari al 27,4 per cento del totale, seguite da quelle dei programmi relativi al settore dello spettacolo dal vivo (17,7 per cento), al settore del cinema e dell'audiovisivo (13,2 per cento), alla valorizzazione del patrimonio culturale e al coordinamento del sistema museale (13,1 per cento), alla tutela e valorizzazione dei beni librari e alla promozione e il sostegno del libro e dell'editoria (6,4 per cento), ai beni archeologici (6,1 per cento), ai beni archivistici (5,9 per cento) e alla tutela delle belle arti e alla tutela e valorizzazione del paesaggio

(4,9 per cento). Il resto dei programmi rappresenta complessivamente il 5,3 per cento del totale della missione.

La relazione della Corte dei conti evidenzia un consistente incremento delle risorse del Ministero in tutte le missioni, in linea con gli obiettivi approvati dal Parlamento all'inizio della XVII legislatura, che impegnavano il Governo a un piano di investimenti pluriennali, ad individuare strumenti di programmazione certi e a intraprendere iniziative per reperire ulteriori risorse, anche private, per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Si tratta di un andamento che rispecchia le politiche espansive sviluppate – nel settore dei beni culturali – nella passata legislatura, nella quale sono state disposte nuove autorizzazioni di spesa, fra cui quelle per il Piano strategico Grandi Progetti beni culturali e per il Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Ulteriori risorse – ricorda la Corte – sono venute dai privati attraverso il meccanismo dell'Art-bonus; le sponsorizzazioni di beni culturali; e le scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

La Corte sottolinea anche le novità nella erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo derivate dal decreto ministeriale 1° luglio 2014, volte, in particolare, a riconoscere l'importanza culturale della produzione svolta, i livelli quantitativi, gli indici di affluenza del pubblico e la regolarità gestionale degli organismi. Ulteriori novità sono state costituite dalla destinazione di specifici stanziamenti a favore di nuovi ambiti dello spettacolo dal vivo. Con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, invece, la Corte constata che gli effetti delle misure adottate sono stati modesti sotto il profilo economico: infatti, con l'eccezione della Scala e di Santa Cecilia, si conferma la notevole esposizione debitoria di molte fondazioni.

Programmi di interesse della Commissione sono contenuti anche negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (parliamo dei programmi « Sostegno all'editoria », « Ri-

cerca di base e applicata » e « Attività ricreative e sport »). Per i dati relativi all'andamento delle spese relative a questi programmi, rinvio alla documentazione del Servizio studi.

Un altro programma di interesse della Commissione è contenuto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico: si tratta del Programma « Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali ». Anche per questo programma rinvio alla documentazione del Servizio studi.

Veniamo adesso al disegno di legge di ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2018.

Cominciamo anche questa volta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nella legge di bilancio per il 2018 (ossia la legge 27 dicembre 2017, n. 205) le previsioni iniziali di spesa per questo Ministero erano pari a 57.266,1 milioni in conto competenza e a 57.555,1 milioni in conto cassa. In particolare, le previsioni di competenza riguardavano per 54.139,5 milioni la parte corrente e per 3.109 milioni il conto capitale, cui si aggiungevano 17,6 milioni per il rimborso di passività finanziarie; a sua volta, le previsioni di cassa riguardavano 54.209,5 milioni di parte corrente, 3.328 milioni in conto capitale e 17,6 milioni per il rimborso di passività finanziarie.

Analizzando il dettaglio delle missioni del Ministero, le previsioni di competenza erano così suddivise: Istruzione scolastica 46.312,6 milioni; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 8.231 milioni; Ricerca e innovazione 2.363,6 milioni; Servizi istituzionali e generali 359 milioni.

A fronte di queste previsioni iniziali, le previsioni assestate per il 2018 – come esposte dal disegno di legge in esame – risentono innanzitutto delle variazioni di bilancio già introdotte dal Governo con atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2018. In particolare, gli atti amministrativi hanno prodotto un aumento delle dotazioni di competenza di 49,6 milioni e un aumento delle dotazioni di cassa di 113,3 milioni. Le variazioni sono dipese – secondo quanto chiarisce la do-

cumentazione allegata al disegno di legge – da cause varie, tra cui la ripartizione delle scelte dei contribuenti per la devoluzione del cinque per mille.

A queste variazioni già intervenute con atti amministrativi, si aggiungono le variazioni che il Governo propone ora di introdurre con il disegno di legge in esame, le quali comportano nel complesso un aumento di 35,6 milioni delle previsioni di competenza (di cui 21,9 milioni per spese di parte corrente e 13,7 milioni per spese in conto capitale) e di 435,6 milioni delle autorizzazioni di cassa (di cui 367,7 milioni per spese di parte corrente e 67,9 milioni per spese in conto capitale). Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di 1.266,1 milioni (di cui 814,2 milioni di parte corrente, 451,9 milioni per spese in conto capitale).

A un'analisi di maggiore dettaglio risulta che la missione Istruzione scolastica vede un incremento di 294,2 milioni in termini di competenza e di 630 milioni in termini di cassa; la missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria vede un aumento di 59,9 milioni in termini di sola cassa; la missione Ricerca e innovazione vede un incremento di 4,2 di cassa; e la missione Servizi istituzionali e generali subisce un decremento di 258,6 milioni in termini sia di cassa, sia di competenza.

In definitiva, sommando le variazioni già intervenute per atto amministrativo e quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio per l'esercizio 2018 – articolate per Missioni – risultano assestate come segue: Istruzione scolastica passa a 46.610,7 milioni di competenza e a 47.073,2 milioni di cassa; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria passa a 8.244,6 milioni di competenza e a 8.354,5 milioni di cassa; Ricerca e innovazione passa a 2.394,9 milioni di competenza e a 2.572,8 milioni di cassa; infine Servizi istituzionali e generali passa a 101,1 milioni di competenza e a 103,6 milioni di cassa. Nel complesso le variazioni di competenza consistono in

un aumento di 57.351,4 milioni e quelle di cassa in un aumento di 58.104,1 milioni.

Per un confronto tra previsioni iniziali e previsioni assestate riferite ai singoli programmi delle quattro missioni del Ministero, rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio studi. Mi limito a dire che la principale variazione in conto competenza riguarda il programma 1.5 (Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione) della Missione 1 (Istruzione scolastica), che registra un incremento di 264,9 milioni. Variazioni positive interessano anche le missioni 2 e 3, mentre variazioni negative si registrano per la missione 4 (Servizi istituzionali e generali), che decrementa di 257,9 milioni. Quanto alle variazioni in conto cassa, alla missione Istruzione scolastica fanno capo le principali variazioni positive (con un incremento di 631,6 milioni). Variazioni positive intervengono anche per le missioni 2 e 3, mentre variazioni negative, anche in conto cassa, si registrano per la Missione 4.

Ancor più in dettaglio, emerge che, rispetto alle previsioni di inizio anno, gli stanziamenti per il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche aumentano di 2,8 milioni in conto competenza e di 102,4 milioni in conto cassa, risultando complessivamente pari a 878,5 milioni in conto competenza e a 998,0 in conto cassa.

La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) aumenta di 8,7 milioni sia in conto competenza sia in conto cassa, risultando pari a 7.327,2 milioni in conto competenza e a 7.377,2 milioni in conto cassa.

Le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie subiscono variazioni solo in conto cassa, salendo di 40,1 milioni e risultando pari a 234,2 milioni in conto competenza e a 274,3 milioni in conto cassa.

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) – del quale la Commissione sta esaminando lo schema di decreto di riparto – non subisce variazioni

in conto competenza, mentre registra un decremento in conto cassa di 1,3 milioni, risultando quindi pari a 1.697,3 milioni in conto competenza e a 1.746,1 milioni in conto cassa.

Le risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) registrano variazioni in aumento per 26,3 milioni in conto competenza e per 53,6 milioni in conto cassa, risultando pari a 109,6 milioni in conto competenza e a 166,9 milioni in conto cassa.

Passiamo ora al Ministero dei beni e delle attività culturali.

Ricordo che il dicastero ha nel frattempo perso la competenza in materia di turismo, per effetto del già ricordato decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018. Il turismo, peraltro, non rientra tra le competenze di questa Commissione, bensì della X Commissione. Farò quindi riferimento alla missione Turismo solo per completezza dell'esposizione.

Ricordo che nella legge di bilancio per il 2018 lo stato di previsione della spesa di questo Ministero recava previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 2.442,1 milioni (di cui 1.679,7 milioni di parte corrente, 714,9 milioni di parte capitale e 47,5 milioni per rimborso passività finanziarie) e previsioni iniziali in conto cassa per complessivi 2.759,0 milioni (di cui 1.932,5 milioni di parte corrente, 779 milioni di parte capitale e 47,5 milioni per rimborso di passività finanziarie). Le dotazioni erano così suddivise tra le missioni del Ministero: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 2.278,2 milioni di competenza e 2.577,1 milioni di cassa; Ricerca e innovazione, 24,4 milioni di competenza e 24,3 milioni di cassa; Turismo, 46,8 milioni di competenza e 61,2 milioni di cassa; Servizi istituzionali e generali, 92,8 milioni di competenza e 96,4 milioni di cassa.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018, come stimata nel progetto di legge di bilancio presentato al Parlamento, era pari a 377,1 milioni (di cui 263,2 milioni per la parte corrente e 113,9 milioni in conto capitale).

Venendo adesso alle previsioni assestate di metà esercizio, anche in questo caso occorre innanzitutto considerare le variazioni introdotte in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2018, le quali hanno comportato un incremento delle dotazioni di competenza pari a 23,3 milioni e un incremento di quelle di cassa pari a 46,5 milioni. Le variazioni sono dipese tra l'altro – come chiarisce la documentazione trasmessa dal Governo, cui si rimanda – dall'attuazione della legge n. 175 del 2017, in materia di riordino dello spettacolo, dalla ripartizione delle scelte dei contribuenti per la devoluzione del 5 per mille, nonché dall'attuazione della legge n. 226 del 2017, riguardante le celebrazioni dell'anno ovidiano.

Quanto alle variazioni proposte dal Governo con il disegno di legge di assestamento, queste comportano – a meno di modifiche nel corso dell'*iter* di approvazione della legge – un incremento di 41,2 milioni delle previsioni di competenza (principalmente in conto capitale) e un incremento di 45,5 milioni delle autorizzazioni di cassa (anch'esso attribuibile principalmente alle spese di conto capitale). Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di 432 milioni (di cui 218 milioni di parte corrente e 214 milioni per spese in conto capitale).

Venendo ad un'analisi per missioni, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono le seguenti: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici aumenta di 46,1 milioni di competenza e 60 milioni di cassa; Ricerca e innovazione non subisce variazioni; Turismo non subisce variazioni di competenza, ma vede un decremento di 9,1 milioni in termini di autorizzazioni di cassa; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche subisce un decremento sia di competenza sia di cassa di 5 milioni.

Ricapitolando il tutto, risulta che, per effetto delle variazioni già intervenute con atti amministrativi e di quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio per l'esercizio 2018

– articolate per missioni – sono le seguenti: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, 2.348,1 milioni di competenza e 2.660,5 milioni di cassa; Ricerca e innovazione, 25 milioni di competenza e di cassa; Turismo, 46,9 milioni di competenza e 52,2 milioni di cassa; Servizi istituzionali e generali, 86,6 milioni di cassa e 113,1 milioni di competenza.

Per il confronto tra le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2018 riferite ai singoli programmi, rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.

Mi limito ad evidenziare che le principali variazioni positive in conto competenza riguardano la Missione 1. (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), che vede un aumento di 69,9 milioni. In particolare, si registra un incremento relativamente ai programmi: 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (+37,5 milioni); 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (+11 milioni); 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (+8,5 milioni); 1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (+5,3 milioni); 1.3 Tutela dei beni archeologici (+3,9 milioni); 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (+3,8 milioni); 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (+1 milione). Una diminuzione degli stanziamenti riguarda, invece, il programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale (-2,9 milioni).

Più in particolare, le previsioni assestate relative al Fondo unico dello spettacolo (FUS) registrano variazioni positive rispetto alle previsioni iniziali (+11,5 milioni). In base alle previsioni assestate, pertanto, la consistenza del Fondo è pari a 343,2 milioni in conto competenza e a 370,4 milioni in conto cassa.

Le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo subiscono un incremento di 37 milioni in conto competenza e di 38,7 milioni in conto cassa, risultando pari complessi-

vamente a 271 milioni in conto competenza e a 272,7 milioni in conto cassa. In particolare, la documentazione del Governo evidenzia che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento servono ad adeguare lo stanziamento del Fondo alle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nel 2017, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei settori di attività di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016. Si registrano variazioni positive anche per quanto concerne le Missioni 2. Ricerca e innovazione (+ 0,7 milioni) e 3. Turismo (+ 0,1 milioni). Variazioni negative sono riscontrabili, invece, per la Missione. 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (- 6,2 milioni).

Per quanto riguarda le variazioni in conto cassa, anche in questo caso le principali variazioni sono attribuibili alla Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (+83,4 milioni) e sono dovute principalmente all'incremento sui seguenti programmi: 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (+39,6 milioni); 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (+23,5 milioni); 1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (+14,6 milioni); 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (+13,4 milioni). Una diminuzione degli stanziamenti riguarda, invece, anche in tal caso, il programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale (-18,4 milioni).

Variazioni positive intervengono anche nell'ambito delle Missioni 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (+16,8 milioni) e 2. Ricerca e innovazione (+0,7 milioni). Variazioni negative sono riscontrabili, invece, per la Missione 3. Turismo (- 9,0 milioni).

Per quanto riguarda, infine, gli altri stanziamenti di interesse della Commissione cultura, collocati in stati di previsione della spesa diversi da quelli dei due principali Ministeri di riferimento, rinvio

alla documentazione predisposta dagli uffici, che espone i raffronti tra previsioni iniziali e previsioni assestate.

Mi limito a segnalare che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze viene proposta una dotazione di 8,5 milioni del capitolo recante le somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 137

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 138

ALLEGATO (*Documentazione presentata dal Governo*) ..... 139

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Sergio COSTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Piergiorgio CORTELAZZO (FI), Ugo PAROLO (Lega), Chiara BRAGA (PD), Paola DEIANA (M5S), Tommaso FOTI (FdI), Rossella MURONI (LeU), Vincenza LABRIOLA (FI) e Daniela RUFFINO (FI).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda ai colleghi che, come con-

cordato, la replica del ministro sarà svolta in una successiva seduta, fissata per il prossimo mercoledì 25 luglio. Al riguardo, prende atto della disponibilità del Ministro a soffermarsi anche su ulteriori questioni avanzate dai colleghi per le vie brevi, purché entro la mattinata di venerdì 20 luglio.

Nel ringraziare il ministro rinvia il seguito dell'audizione alla prossima settimana.

**La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha depositato una nota relativa al bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

## ALLEGATO

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).**

**DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO**

Il bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato con la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018) reca stanziamenti pari a 881 milioni di euro per il 2018, 840 milioni di euro per il 2019 e 792 milioni di euro per il 2020.

Il disegno di legge di assestamento al bilancio 2018 mantiene sostanzialmente invariato gli importi destinati al Ministero; è altresì da evidenziare l'ammontare dei finanziamenti integrativi concessi nei primi cinque mesi del 2018, pari a 20 milioni di euro circa (indicati sotto la voce delle «variazioni in dipendenza di atti amministrativi» nel documento di assestamento), portando il bilancio del Ministero dell'ambiente a quasi 900 milioni di euro per il corrente anno.

Con riferimento alle modifiche introdotte con l'«assestamento 2018», i residui presunti sono stati quantificati in base a quanto certificato dal rendiconto 2017, per l'importo complessivo di circa 617,7 milioni di euro.

I residui più cospicui (oltre la metà del totale) riguardano il capitolo 7954 «contributi a favore di progetti di cooperazione internazionale» (179,3 milioni di euro circa) e il capitolo 8415 «spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative» (189,7 milioni di euro circa).

Si tratta degli importi derivanti dai proventi delle aste CO<sub>2</sub>, destinati sul bilancio del Ministero dell'ambiente a fine 2017 e pertanto non impiegati a causa dell'imminente scadenza dell'esercizio finanziario; in altri termini, la presenza di tali residui deriva da problematiche contabili connesse al procedimento di versamento e riassegnazione a bilancio, a loro volta ricollegabili alla tempistica di afflusso dei proventi stessi, circostanze queste estranee alla volontà del Ministero dell'ambiente.

Per quanto riguarda le modifiche degli stanziamenti di competenza, si evidenzia che nel programma «tutela del mare e

interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate», specificamente al capitolo 1644 «spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili», si registra una riduzione di 1,4 milioni di euro circa, in relazione all'effettivo andamento delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017.

Tale decurtazione incide sulla quota di inizio anno destinata al Ministero dell'ambiente e proveniente dalle *royalties* pagate dai concessionari che svolgono attività di estrazione in mare; si tratta di risorse che vengono poi impiegate dal Dicastero per interventi contro l'inquinamento marino, nonché per il potenziamento del controllo ambientale degli impianti.

È da rilevare la modifica contabile del capitolo 7531, relativo al «fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi», previsto ai sensi della legge di bilancio 2018 e inizialmente attribuito al programma di difesa del suolo; il disegno di legge di assestamento lo «trasporta» correttamente al programma relativo alla prevenzione e gestione dei rifiuti, al fine di assicurare una migliore allocazione della spesa e, conseguentemente, effettività nella gestione delle relative risorse.

In prospettiva, tale quadro finanziario verrà ulteriormente innovato ai sensi del

decreto-legge n. 86 del 2018, attualmente in corso di conversione, che prevede, come noto, il trasferimento al Ministero dell'ambiente di funzioni e risorse previste dal decreto legge n. 136 del 2013 sulla Terra dei Fuochi, nonché di quelle sul dissesto idrogeologico, finora esercitate dalla Presidenza del Consiglio.

Come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 86 del 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procederà alla quantificazione puntuale e al trasferimento delle risorse dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'ambiente, al fine di consentire al Dicastero stesso di esercitare i compiti ora attribuiti.

A ciò si aggiunge l'impegno di ridurre, fino ad azzerarle, le infrazioni inflitte all'Italia dall'Unione europea, attraverso una rinnovata attività di monitoraggio, controllo e risoluzione delle procedure di infrazione, che riguardano anche vari settori di competenza ambientale, tra cui l'inquinamento dell'aria, i rifiuti e il trattamento delle acque reflue urbane.

Tale attività consentirà non solo di migliorare la qualità ambientale del nostro Paese ma anche di «alleviare» il bilancio dello Stato degli oneri connessi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per mancato rispetto del diritto europeo in materia.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	146
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	144
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Edoardo Rixi.*

##### **La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad

esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite VI Finanze e XI Lavoro, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Avverto di aver incaricato il deputato Paolo Nicolò Romano a svolgere la funzione di relatore.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento.

Con particolare riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala le disposizioni concernenti l'articolo 9 del decreto.

Il suddetto articolo introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, riguardante giochi e scommesse con vincite di

denaro, effettuati attraverso trasmissioni televisive e radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e *internet*.

Dal 1° gennaio 2019, il divieto si estende anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.

Per i contratti di pubblicità in corso alla data del 14 luglio 2018, si continuerà ad applicare la normativa previgente, fino alla scadenza naturale, ma comunque non oltre a un anno dalla medesima data.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico: del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo di diffusione e dell'organizzatore della manifestazione. La sanzione pecuniaria è quantificata in una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione, e in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione.

L'autorità individuata per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative saranno destinate al capitolo di spesa del Ministero della salute, finalizzato ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, già istituito in base alle norme della legge di stabilità per il 2016.

Quanto previsto dall'articolo 9 in questione è utile per contrastare il fenomeno della ludopatia o, per usare un termine più corretto, dell'azzardopatia.

Osserva come tale fenomeno, come dimostrato da recenti studi, supportati anche dai dati statistici del CNR, si stia diffondendo in modo molto preoccupante, con conseguenze anche drammatiche.

Secondo un'altra indagine, svolta dall'università « La Sapienza » di Roma, il 3,8 per cento della popolazione – quindi circa 900.000 italiani – sono affetti dalla malattia del gioco d'azzardo, ormai divenuto una vera e propria patologia sociale.

Troppo spesso si sottovaluta il problema dell'azzardopatia, non affrontando

in maniera adeguata il problema, guardando solo gli ingenti guadagni che i giochi d'azzardo generano, nascondendo invece la spesa pubblica. Si stima infatti che ammontino a più di due miliardi di euro le spese sostenute per le cure socio-sanitarie di italiani affetti da gioco d'azzardo patologico.

In attesa degli eventuali suggerimenti dei colleghi, propone di esprimere sul provvedimento un parere favorevole.

Deborah BERGAMINI (FI) evidenzia come, a suo giudizio, il Governo, che si definisce Governo « per il cambiamento », avrebbe dovuto più opportunamente introdurre misure volte a vietare la pratica del gioco d'azzardo invece che limitarsi ad introdurre, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse. Si chiede se tale limitato intervento non sia da attribuire anche alla circostanza che le entrate per il bilancio dello Stato derivanti da giochi e scommesse sono pari a circa 10 miliardi di euro.

Sottolinea che il divieto di pubblicità determina una maggiore diffusione del gioco illecito, a scapito di quello lecito, come provato da numerosi studi. Anche per questo motivo, il divieto non è previsto nell'ordinamento di nessun Paese europeo.

Evidenzia inoltre che la previsione del divieto di pubblicità danneggia i tifosi ed il mondo del calcio, in quanto le società calcistiche, secondo i dati forniti dalla Lega calcio, realizzano guadagni per un importo pari a 700 milioni di euro.

Ritiene che il Governo dovrebbe preoccuparsi di orientare gli utenti all'uso delle piattaforme lecite e non verso il mercato nero, ricordando altresì che il settore delle *slot machines*, pur in assenza di pubblicità, supera la percentuale del 50 per cento del mercato del gioco.

Sottolinea infine come sia necessario un intervento normativo organico che miri concretamente a contrastare il fenomeno della ludopatia, convocando un tavolo di confronto con tutti gli operatori del settore.

Bernardo MARINO (M5S) dichiara di non condividere le considerazioni svolte

dalla collega Bergamini, giudicando l'intervento proposto dal Governo un atto coraggioso a tutela delle numerose vittime della ludopatia. In proposito ricorda in passato l'introduzione del divieto di pubblicità dei prodotti da fumo nei circuiti della Formula uno, divieto che non ha certo danneggiato il mercato di riferimento di tale settore.

Luciano PIZZETTI (PD) ritiene che il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo e delle scommesse possa in realtà alimentare lo sviluppo del mercato illegale e il fenomeno del riciclaggio del denaro. Ritiene inoltre che sia opportuna una politica di contrasto organico e non l'adozione di misure *spot*.

Preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame, che giudica non adeguato a contrastare il fenomeno della ludopatia.

Carlo FIDANZA (Fdi) osserva come a fronte del titolo altisonante recato dall'articolo 9 in realtà la misura del divieto di pubblicità del gioco rappresenti un intervento assai riduttivo e penalizzante soprattutto per le società sportive.

Ritiene che dovrebbero prevedersi anche altre misure volte a contrastare il fenomeno della ludopatia, quali l'introduzione della tessera di riconoscimento per tutti gli utenti e il rispetto di distanze minime per l'ubicazione delle sale da gioco. Al riguardo preannuncia quindi la presentazione di emendamenti in Assemblea e il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) nel concordare con le osservazioni svolte dai colleghi Bergamini e Pizzetti, ricorda che, sul tema della ludopatia e del ruolo delle associazioni mafiose in tale fenomeno, nella precedente legislatura si è svolta una discussione molto articolata, che ha posto in evidenza gli enormi incassi degli am-

bienti vicini alla mafia, pari a circa 23 miliardi di euro.

Evidenzia come il fenomeno della ludopatia abbia assunto dimensioni notevoli e faccia perdere dignità alle persone e come sia necessario prevedere un complesso di interventi efficaci ed organici volti a contrastare il gioco d'azzardo e il c.d. *cyber crime*, mentre il divieto di pubblicità contenuto nell'articolo 9 in esame rappresenta solo un palliativo.

Davide GARIGLIO (PD) giudica le norme in esame dell'articolo 9 non all'altezza delle misure annunciate dal Governo « del cambiamento » che si limita, in questo provvedimento ad introdurre il divieto di pubblicità. Segnala che in realtà sarebbe auspicabile un intervento normativo ben più drastico sull'esempio di quanto operato dalla regione Piemonte, che ha introdotto limiti e distanze assai restrittive, che hanno causato la chiusura di oltre il 90 per cento dei locali adibiti al gioco d'azzardo. Si è trattato ovviamente di un provvedimento molto contrastato dal Governo allora in carica, in quanto determinava una consistente diminuzione di gettito. La ludopatia rappresenta un fenomeno grave che colpisce gli strati più deboli della popolazione e l'intervento normativo in esame non può certamente considerarsi una misura risolutiva.

Giorgio MULÈ (FI) osserva come il mercato del gioco d'azzardo sia ovviamente regolato dalla legge della domanda e dell'offerta e che quindi introdurre il divieto di pubblicità può rappresentare un elemento di disturbo del corretto funzionamento del mercato medesimo.

In particolare segnala l'ultimo rapporto « *Transcrime* », dove viene evidenziato con chiarezza che laddove manchi trasparenza si favorisce un ruolo più determinante della criminalità organizzata. Ribadisce pertanto un giudizio negativo sull'introduzione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo.

Evidenzia, altresì, che nella relazione della Direzione investigativa antimafia (DIA) relativa al secondo semestre del-

l'anno 2017 sono citati gli esempi della Calabria e della Sicilia, regioni dove il gioco *online* si caratterizza per un volume di affari sempre in crescita con il conseguente sviluppo di un sistema parallelo clandestino di difficile tracciabilità.

Ribadisce pertanto la necessità di un intervento normativo strutturale e a carattere organico, al fine di evitare che lo Stato possa alimentare il ruolo delle associazioni mafiose nel settore del gioco d'azzardo.

Federica ZANELLA (FI) ritiene che i colleghi intervenuti fin qui nel dibattito abbiano centrato perfettamente il tema della necessità di un contrasto efficace alla ludopatia e giudica le norme contenute nel provvedimento del Governo del tutto inadeguate in termini di efficacia deterrente. Evidenzia, altresì, che andranno persi, in termini di investimenti nel settore della pubblicità, circa 70 milioni di euro, perdita che certamente determinerà un danno notevole a tutti i lavoratori del settore.

Diego SOZZANI (FI) desidera comprendere se vi siano margini di miglioramento delle norme in esame al fine di renderle più efficaci allo scopo di contrastare il fenomeno della ludopatia. Evidenzia la necessità di colpire il ruolo delle associazioni mafiose e osserva come l'introduzione del divieto di pubblicità finisca per danneggiare soprattutto le associazioni calcistiche dilettantistiche che già faticano a sopravvivere. Tutto ciò premesso, propone quindi di stralciare l'articolo 9 dal provvedimento in esame al fine di procedere a un intervento organico, approfondendo l'impatto delle misure proposte sulla normativa vigente. Auspica quindi che tale proposta di stralcio possa essere condivisa anche dagli altri gruppi parlamentari.

Roberto ROSSO (FI) evidenzia come il provvedimento in esame presenti elementi di contraddizione per il contrasto al fenomeno della ludopatia. In particolare, rileva come l'abolizione del cosiddetto *split payment* che rappresenta una misura one-

rosa sia connessa all'aumento della tassazione sul gioco d'azzardo in termini di copertura finanziaria.

Osserva, altresì, che le misure in tema di contrasto alla delocalizzazione delle imprese contenute nel provvedimento sembrano del tutto in contraddizione con il previsto divieto di pubblicità, introdotto dall'articolo 9, che danneggiano le imprese sportive calcistiche. Ritiene sia attualmente difficile valutare i danni relativi alla risoluzione dei contratti di pubblicità attualmente in essere.

Mauro ROTELLI (FdI) desidera rivolgere un appello ai gruppi della Lega e del Movimento 5 Stelle affinché prendano in considerazione l'opportunità di un intervento organico sulla materia della ludopatia, senza trascurare misure di prevenzione di un fenomeno che ha ormai raggiunto dimensioni assai preoccupanti.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza)**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*



La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, per le parti di competenza della Commissione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, per le parti di propria competenza (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, illustra una proposta di relazione

favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, per le parti di competenza della Commissione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, per le parti di propria competenza (*vedi allegato 2*).

Nomina quindi il deputato Donina quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in titolo.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. (C. 850 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge C. 850 Governo, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'e-

sercizio finanziario 2017, relativamente alle parti di propria competenza,

**DELIBERA DI  
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. (C. 851 Governo).**

**Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato per i profili di competenza, il disegno di legge C. 851 Governo, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, alla Tabella

n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018, limitatamente alla parti di competenza, e alla Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI  
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	148
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla X Commissione</i> ) .....	154
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla X Commissione</i> ) .....	155
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**  
C. 850 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**  
C. 851 Governo.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**  
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2018.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che, alla scadenza del termine fissato alle ore 10 della giornata odierna, non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 851 Governo recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 ».

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, alla luce della relazione e delle considerazioni svolte nella seduta di ieri formula una proposta di relazione favorevole sia con riferimento al disegno di legge di rendiconto (*vedi allegato 1*), sia con riferimento al disegno di legge di assestamento (*vedi allegato 2*). Ovviamente, se i gruppi ritengono di avere bisogno di tempo per analizzare i documenti, dichiara la propria disponibilità ad attendere la seduta di domani per porre in votazione le sue proposte di relazione.

Sara MORETTO (PD) in considerazione del fatto che si tratta di un atto conclusivo dell'azione del precedente Governo, dichiara la disponibilità del suo gruppo, in questo caso, a porre in votazione le proposte di relazione nella seduta odierna. Avverte però che per il futuro il suo gruppo chiederà tempi d'esame meno stringenti. Preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto presentata dal relatore. Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, sul quale sono state apportate alcune variazioni, anche se non rilevanti nel merito, preannuncia la posizione di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

Paolo BARELLI (FI), nel dichiarare la disponibilità a porre in votazione le proposte di relazione nella seduta odierna, preannuncia la posizione di astensione del suo gruppo sia sulla proposta di relazione sul disegno di legge di rendiconto, sia su quella relativa al disegno di legge di assestamento presentate dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul dis-

egno di legge di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e nomina il deputato Tullio Patassini relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 e nomina il deputato Tullio Patassini relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il parere (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento) alle Commissioni riunite VI e XI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Espone in sintesi i contenuti del provvedimento.

Il decreto-legge in esame consta di 15 articoli.

Il Capo I, formato dagli articoli da 1 a 4, prevede misure per il contrasto al precariato. In particolare: gli articoli 1 e 2, intervenendo sul decreto legislativo n. 81 del 2015, apportano modifiche rispettivamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e alla disciplina della somministrazione di lavoro; l'articolo 3, intervenendo sul decreto legislativo n. 23 del 2015, apporta modifiche in ma-

teria di indennità di licenziamento ingiustificato e di incremento della contribuzione del contratto a tempo determinato; l'articolo 4 dispone il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali.

Di primario interesse per la X Commissione è il Capo II, formato dagli articoli da 5 a 8, che reca misure per il contrasto alla delocalizzazione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Rilevano, in particolare, gli articoli 5, 6 e 7.

L'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge di stabilità 2014. La relazione illustrativa al provvedimento motiva l'introduzione della nuova disciplina sui limiti alla delocalizzazione in ragione della scarsa efficacia e del ridotto ambito di applicazione dei divieti previsti dalle citate disposizioni della legge di stabilità 2014.

Il comma 1 dell'articolo 5 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Ricorda che lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 e comprende, oltre gli Stati membri dell'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica, ai sensi e con le procedure di cui alla legge n. 689 del 1981, anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da due a quattro volte quello dell'aiuto fruito.

Il comma 1, quindi, prevedendo la sanzione con la revoca del beneficio per la delocalizzazione degli investimenti produttivi effettuata in paesi extra UE, opera in modo più estensivo rispetto a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 60 della legge di stabilità 2014 il quale pone come presupposto della revoca anche la riduzione del livello occupazionale in conseguenza della delocalizzazione produttiva dal territorio interessato dal beneficio.

L'articolo 5, sempre al comma 1, fa salvi in ogni caso i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese come, ad esempio, l'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Il comma 2 dispone che, fuori dai casi previsti dal comma 1, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. Il comma 2 fa in ogni caso salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea. Osserva al proposito che il diritto dell'UE conosce e legittima specifiche forme di sostegno e di aiuto ad investimenti produttivi a destinazione territoriale specifica.

Il comma 3 demanda a ciascuna amministrazione – per i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza – la definizione dei tempi e delle modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla

data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Il comma 4 mantiene ferma l'applicazione, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dalla disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti la disciplina di cui all'articolo 1, comma 60 della legge di stabilità 2014.

Il comma 5 dispone, inoltre, l'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il quale istituisce il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici, ne disciplina le modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo e prevede che le stesse somme recuperate affluiscono all'entrata del bilancio statale per essere interamente riassegnate e destinate a incrementare la disponibilità della misura di aiuto.

Il comma 6 definisce «delocalizzazione» il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Ai sensi di tale articolo sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L'articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali. La decadenza, che comporta la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi, è disposta qualora, ad esclusione dei casi riconducibili

a giustificato motivo oggettivo le imprese richiamate riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva (o all'attività interessata dal beneficio) nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento in una percentuale superiore al 10 per cento. La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

Si dispone inoltre che le disposizioni dell'articolo 5 si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che la norma in esame non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa viene attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla medesima misura.

L'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Il comma 1 dell'articolo 7 fa riferimento al territorio nazionale di cui all'articolo 6, comma 1. Ai sensi del comma 2, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento. Tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come ricordato, la legge n. 201 del 2017 ha

prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento.

Il comma 3 stabilisce che le suddette norme si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero successivamente al 14 luglio 2018. Il comma 4 intende coordinare le nuove disposizioni con la disciplina dei cosiddetti investimenti sostituiti, introdotta dai commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede che non venga meno il beneficio dell'iperammortamento – per le quote residue – se il bene originariamente agevolabile viene sostituito nel tempo con un bene materiale strumentale nuovo, purché il nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e siano soddisfatte le altre condizioni di legge. Nel caso di investimenti sostitutivi, il comma 4 in esame impedisce che si applichi la revoca dell'agevolazione anche in caso di delocalizzazione.

L'articolo 8 esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013, taluni costi di acquisto – anche in licenza d'uso – di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo. Si tratta, in particolare, di spese relative a competenze tecniche e privative industriali. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il Capo III, formato dal solo articolo 9, dispone misure di contrasto alla ludopatia, mediante il divieto di pubblicità di giochi e scommesse.

Il Capo IV, formato dagli articoli 10, 11 e 12 reca misure in materia di semplificazione fiscale. In particolare l'articolo 10 concerne disposizioni in materia di redditoometro, l'articolo 11 reca disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, mentre l'articolo 12

interviene sulla disciplina del cosiddetto *split payment*.

Il Capo V è formato dagli articoli 13 e 14 e reca disposizioni transitorie e finali. L'articolo 13 dispone misure riguardanti le società sportive dilettantesche, mentre l'articolo 14 concerne la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 15, infine, dispone, secondo il dettato costituzionale, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sara MORETTO (PD) dichiara di attendere la proposta di parere del relatore per valutare la posizione del suo gruppo e, nel caso, presentare una proposta di parere alternativo. A suo avviso, infatti, il testo del decreto-legge non chiarisce a sufficienza cosa si intenda per delocalizzazione o per aiuto di stato. Quanto al merito del provvedimento, per quello che concerne le questioni di interesse della X Commissione, rileva come si tratti di un approccio punitivo che, nel concreto, va a colpire solo qualche piccola azienda che ha ricevuto agevolazioni dallo Stato. Il decreto non migliora un quadro normativo che già prevede la revoca del beneficio e finisce anzi con l'ottenere l'effetto contrario. Si corre infatti il rischio di una forte limitazione degli investimenti con misure che sono in contrasto con le agevolazioni previste dall'impianto del programma Industria 4.0 su cui, peraltro, il ministro Di Maio ha espresso un parere favorevole. Al fine della posizione da tenere sul provvedimento, il suo gruppo terrà poi conto della documentazione depositata nel corso delle audizioni che si stanno svolgendo presso le Commissioni VI e XI competenti in sede referente.

Paolo BARELLI (FI) esprime, a nome del suo gruppo, perplessità sull'intero provvedimento che, nella versione attuale, potrebbe avere ripercussioni negative sia sulle imprese sia sull'occupazione. Nel va-



lutare con favore il fatto che il testo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* sia già cambiato rispetto alla versione originaria circolata attraverso i mezzi di informazione, si augura che il passaggio parlamentare possa migliorarlo ulteriormente.

Luca CARABETTA (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio  
finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 850  
Governo) recante il « Rendiconto generale  
dell'Amministrazione dello Stato per l'e-  
sercizio finanziario 2017 », relativamente  
alle parti di propria competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 851 Governo) recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 » con riferimento: alla Tabella n. 2 recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 3 recante lo stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 7 recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 13 recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni e relazioni favorevoli</i> )	156
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> )	158
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> )	160
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> )	161

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni e relazioni favorevoli*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione delle sue proposte di rela-

zione sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2017 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), *relatore*, illustra le proposte di relazione, favorevole con osservazioni con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto 2017 e favorevoli con riferimento alla Tabella n. 2 e alla Tabella n. 4 allegate al disegno di legge di assestamento 2018 (*vedi allegati 1, 2 e 3*).

Debora SERRACCHIANI (PD), pur non condividendo il complessivo impianto delle proposte di relazione del relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Carlo FATUZZO (FI), dopo avere chiesto approfondimenti sui contenuti delle cosiddette politiche passive del lavoro, depreca che nel disegno di legge di assestamento non siano previste le risorse necessarie per la copertura dei costi amministrativi del procedimento di accertamento e di verifica della persistenza delle condizioni di invalidità, parte dei quali, purtroppo, sono posti a carico del malato. Preannuncia, quindi, la sua astensione in sede di votazione delle proposte di relazione, dal momento che il poco tempo concesso alla Commissione non gli

ha consentito i necessari approfondimenti.

Graziano MUSELLA (FI) lamenta la mancanza nel disegno di legge di assestamento di previsioni per lo svecchiamento della pubblica amministrazione. Si tratta di un passaggio a suo avviso necessario, che può essere realizzato, senza alterare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso l'utilizzo da parte dei comuni virtuosi degli avanzi di amministrazione e attraverso l'incentivo alla mobilità volontaria all'interno della pubblica amministrazione. Per tale motivi, preannuncia il suo voto contrario alle proposte di relazione del relatore.

Renata POLVERINI (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia alle proposte di relazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate dalla relatrice con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2017 e alle Tabelle n. 2 e n. 4, allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 (*vedi allegati 1, 2 e 3*).

Delibera, altresì, di nominare il deputato Filippo Giuseppe Perconti quale relatore presso la V Commissione.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).****RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 850, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017;

rilevato che, nel corso dell'esercizio 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha gestito risorse pari a 123,3 miliardi di euro in termini di stanziamenti definitivi di competenza;

osservato che circa il 65,5 per cento delle risorse assegnate al Ministero, pari a 80,8 miliardi di euro, riguarda la missione « Politiche previdenziali », il cui peso sul totale della spesa registrata dallo stato di previsione aumenta rispetto all'esercizio 2016;

considerato che tale missione ha fatto registrare impegni per 92.343 milioni di euro e pagamenti per 86.953 (10,8 per cento degli impegni e 10,4 per cento dei pagamenti complessivi), destinati, per la maggior parte, al finanziamento del programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », nella forma di trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, in particolare all'INPS;

preso atto che nel 2017, la spesa finale primaria di tale missione è aumentata, rispetto al 2016, dell'1,7 per cento e che, in particolare, la spesa per la previdenza si è attestata su un valore pari a 304 miliardi di euro (+1,6 per cento rispetto al 2016), valore corrispondente al 15,4 per cento del prodotto interno lordo, mentre

le pensioni in senso stretto hanno avuto un costo pari a 264 miliardi di euro (+1,2 per cento rispetto all'anno precedente);

ricordato che nel corso del 2017, il Ministero ha gestito le operazioni relative alla cd. « ottava salvaguardia », disposta con legge di bilancio per il predetto anno, che, nelle previsioni, avrebbe dovuto riguardare circa 30.000 lavoratori ma che, dai dati di consuntivo, aggiornati al mese di novembre 2017, ha riguardato un numero di lavoratori significativamente inferiore, essendo state accolte 13.837 richieste (il 45 per cento del limite numerico massimo stabilito dalla legge), a fronte di oltre 35.000 domande presentate;

considerato che, complessivamente, le otto operazioni di salvaguardia sinora attivate hanno visto poco più di 142.000 certificazioni positive, a fronte di un numero ipotizzato di oltre 203.000, e la liquidazione anticipata di 114.247 trattamenti;

ricordati gli ulteriori interventi in campo previdenziale previsti dalla legge di bilancio per il 2017, volti ad accrescere i redditi da pensione meno elevati (cd. « quattordicesima mensilità »), ovvero a mitigare il rigore delle norme contenute nella legge Fornero (rimozione delle penalità in caso di pensionamento anticipato, anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, cumulo gratuito dei periodi contributivi maturati presso diverse gestioni, Anticipo pensionistico-Ape volontario e Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA);

preso atto che gli stanziamenti per le « Politiche per il lavoro », che rappresen-

tano il 9,3 per cento del Ministero, risultano in diminuzione rispetto all'anno precedente del 24 per cento ed ammontano, nel 2017, a 11,5 miliardi di euro, la quasi totalità dei quali è assorbita dal programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione », che ha una dotazione pari a circa 10,7 miliardi di euro;

rilevato che le politiche passive si sono incentrate nel 2017 nella gestione del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, nell'ambito del quale, secondo i dati comunicati dal Ministero, nel 2017 le erogazioni della NASpI sono state 2.926.000, riferite a 2.466.563 beneficiari per un costo totale di 4,8 miliardi di euro;

ricordato che dal maggio 2017 è stata avviata una sperimentazione relativa all'Assegno di ricollocazione nei confronti di 28.000 titolari di NASpI, in vista della entrata a regime dell'istituto a partire dal 2018; che la spesa per la DIS-COLL è stata di 43 milioni e che, a fronte della istituzione dell'ASpI prima e della NASpI poi, la spesa connessa alla cassa integrazione in deroga è progressivamente diminuita dal 2013 al 2016, essendo stata la misura definitivamente abolita a partire dall'esercizio 2017, con conseguente progressivo abbattimento delle risorse impegnate negli anni, sia per quanto riguarda le concessioni e proroghe ministeriali, sia per quanto riguarda gli interventi a livello regionale;

osservato che le politiche passive del lavoro si sono avvalse, come nei precedenti esercizi, delle risorse stanziato nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, pari a 585,3 milioni di euro;

considerato che, a tale riguardo, il Ministero ha richiesto agli Enti previdenziali di trasmettere nell'anno di competenza, per ogni singolo intervento finanziato, sia la previsione annuale di spesa, sia i c.d. « preconsuntivi », per poter effettuare un costante monitoraggio della spesa sostenuta, anche al fine di allineare le risorse in relazione ai reali fabbisogni;

preso atto che tale monitoraggio ha avuto come conseguenza l'effettuazione di

undici disimpegni, relativi ad attività non svolte, per un totale di 315,3 milioni rimasti nella disponibilità del capitolo per finanziare interventi diversi;

rilevato che dal 1° gennaio 2017 le attività di competenza della Direzione Generale per l'attività ispettiva e delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e, in particolare quelle relative al programma « Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro », sono state trasferite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro-INL, istituito ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, la cui attività ha portato alla scoperta di oltre 103.000 aziende irregolari, con un numero di lavoratori irregolari di 253.000, di cui 48.000 completamente in nero;

tenuto conto che il recupero dei contributi e dei premi evasi è stato di 1,1 miliardi di euro, mentre le sanzioni effettivamente introitate nell'anno ammontano a 75 milioni, cui vanno aggiunti 5,5 milioni di euro versati dagli interessati per ottenere la revoca dei provvedimenti di sospensione delle attività,

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti osservazioni:*

alla luce di quanto più volte rilevato dalla Corte dei conti, in merito alla gestione delle risorse stanziato nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, si valuti l'esigenza di revisionare la predetta gestione sia dal punto di vista del dimensionamento, sia dal punto di vista della ripartizione, sulla base di una rivalutazione all'attualità, della necessità dei diversi interventi risalenti nel tempo e di un'aggiornata quantificazione delle risorse necessarie a ciascuna linea d'azione;

si valuti altresì la necessità di incrementare, in sede di Legge di Bilancio per il 2019, le risorse necessarie a interventi previdenziali strutturali.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 851, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, con

riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**



## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).****Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 851, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

considerato che si prevede un incremento delle appostazioni di bilancio in conto residui pari a circa 25,52 miliardi di euro, essenzialmente riferibili a spese di parte corrente, dovuto all'esigenza di adeguare gli importi presunti previsti in sede di approvazione del bilancio per il 2018 a quelli risultanti dal rendiconto riferito all'anno 2017;

preso atto che il disegno di legge prevede una riduzione di circa 804 milioni di euro degli stanziamenti in termini di competenza e di cassa, connessa, per quanto riguarda la competenza, alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenendo altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre, per le autorizzazioni di cassa, le variazioni proposte tengono conto della nuova consistenza dei residui e delle variazioni proposte per la competenza;

apprezzato che, come esplicitato nel disegno di legge, le principali variazioni proposte sono il risultato di un'attenta e

rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile;

rilevato che, per quanto riguarda la Missione 25 « Politiche previdenziali », il disegno di legge propone un incremento degli stanziamenti di 19,25 miliardi di euro in termini di residui e una diminuzione delle poste iscritte in termini di competenza e di cassa di circa 1 miliardo di euro, integralmente riconducibile al programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali »;

preso atto che, nell'ambito di tale programma, le riduzioni più consistenti, pari, rispettivamente, a circa 262 e a 966 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, interessano i capitoli n. 2539 e n. 4339, relativi alle somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, rispettivamente per i lavoratori pubblici e privati;

segnalato che si prevede un incremento del capitolo n. 4331, relativo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, per un importo di 141,88 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;

considerato che, per la Missione 26 « Politiche per il lavoro », si propone un incremento degli stanziamenti di 2,61 miliardi di euro in termini di residui e una

diminuzione di 183,80 milioni di euro in termini di competenza e di 183,94 milioni di euro in termini di cassa;

rilevato che, nell'ambito di tale missione, le variazioni più consistenti riguardano il programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione », per il quale è proposto un incremento degli stanziamenti pari a 2,33 miliardi di euro in termini di residui, e una diminuzione pari a 184 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, interamente ascrivibile al cap. 2402, concernente gli oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione;

tenuto conto che, con riferimento alla medesima Missione 26, si registrano significativi aumenti dei residui, ad esempio, per il capitolo 2402 (aumento di 1,42 miliardi di euro), concernente gli oneri

relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione, con particolare riferimento alla revisione degli ammortizzatori sociali in attuazione della legge sulla riforma del mercato del lavoro; per il capitolo 2230, relativo al Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per il quale si propone una variazione in aumento di circa 536,91 milioni di euro; per il capitolo n. 4776 (aumento di 15 milioni di euro), che reca le somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche; per il capitolo n. 1231 (aumento di 24,5 milioni di euro), che reca le somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro per il finanziamento dell'attività di contrasto al lavoro irregolare,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute. (Relazioni alla V Commissione) <i>(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio)</i> .....	163
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	172

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, e il sottosegretario di Stato per la salute, Maurizio Fugatti.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione avvia oggi l'esame congiunto del disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e del disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle

Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018», con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) (limitatamente alle parti di propria competenza), nonché allo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 14).

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte a introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono, invece, avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa

l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che in sede consultiva possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Precisa che tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilan-

cio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge o, nel caso del disegno di legge di assestamento, di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Segnala inoltre che, in relazione ai tempi d'esame previsti in Assemblea, la XII Commissione dovrà esprimere il parere già nel corso della seduta prevista per la giornata di domani.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Tiramani, perché illustri i contenuti dei provvedimenti ed invita quindi i colleghi ad intervenire.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, segnala in primo luogo, partendo dall'analisi del disegno di legge di rendiconto, con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, che, come analizzato dalla Corte dei conti nel Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, lo stato di previsione del Ministero della salute presenta una dotazione finanziaria iniziale di competenza di 2.331,9 milioni, aumentata a 2.691,4 milioni nelle previsioni definitive (con un incremento di circa 359 milioni) a causa dell'incremento delle risorse trasferite alle regioni per il sostegno nell'acquisto di farmaci innovativi (Fondi farmaci innovativi e oncologici innovativi).

Ricorda che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 401-406) ha istituito presso il Ministero della salute, dal 1° gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Entrambi i fondi hanno una dotazione di 500

milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

Dal 2017, sono stati inoltre trasferiti nelle competenze del Ministero della salute la gestione delle somme da erogare alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le prestazioni a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Inps (capitolo 2317) e del rimborso al Sistema Sanitario Nazionale delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria agli stranieri bisognosi (capitolo 2359), in precedenza allocate presso il Ministero dell'interno.

La Corte sottolinea come, tra il 2013 e il 2017, la dimensione complessiva delle risorse gestite dal Ministero della salute è cresciuta in maniera consistente, passando dai 1.513 milioni del 2013 ai 2.691 milioni del 2017. Tale incremento, al netto di quanto è riferibile ai fondi per i farmaci innovativi ed oncologici innovativi, si ridimensiona poiché l'incremento delle risorse da ripartire tra i diversi programmi risulta di circa il 12 per cento. Ferme restando quelle destinate a ricerca, prevenzione, sistemi informativi e vigilanza degli enti, la crescita (al netto dei fondi per i farmaci) si è concentrata proprio nella programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Fa presente che, per quanto riguarda la gestione delle spese 2017, il consuntivo mostra impegni sulla competenza per oltre 2,6 miliardi, in crescita del 31 per cento rispetto al 2016. Un risultato da ricondurre principalmente ai Fondi per i farmaci: al netto di tale componente la crescita si ridimensiona al 5,8 per cento.

I residui passivi accertati al 31 dicembre crescono a circa 1.850 milioni contro i 1.060 milioni del 2016. L'importo maggiore riguarda il capitolo 3010 relativo al rimborso alle Regioni del Fondo per l'acquisto dei medicinali innovativi. L'importo stanziato (1 miliardo) completamente impegnato non è stato pagato in attesa del decreto interministeriale che doveva disciplinare la distribuzione delle risorse tra le Regioni, condizionato ad una Intesa Stato-

Regioni raggiunta solo il 21 dicembre 2017. Il decreto è stato poi emanato il 16 febbraio 2018.

Per quanto riguarda i pagamenti complessivi, questi flettono del 9,8 per cento. Si riducono in misura molto accentuata i pagamenti sulla competenza (-21,3 per cento), soprattutto per il rallentamento di quelli per trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche (-43,4 per cento). La quota di pagamenti su impegni di competenza passa nel complesso dal 70,8 per cento del 2016 al 42,6 per cento; nel caso del programma Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche il calo è ancora maggiore: dal 68,1 per cento dello scorso esercizio al 25,4 per cento del 2017.

Guardando alla ripartizione degli stanziamenti per Missione, nel 2017 si accentua la concentrazione dei fondi in quattro programmi, tre della Missione « Tutela della salute » e uno della Missione « Ricerca e innovazione ». Ad essi va (al netto dei fondi per i farmaci) l'87,3 per cento delle risorse, a fronte dell'85,3 per cento dello scorso esercizio.

Il programma della Missione « Tutela della salute » che presenta la crescita più rilevante è quello denominato « Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA » con uno stanziamento di competenza iniziale di 1.177,5 milioni e un definitivo di 1.395,1, che vede aumentare le risorse attribuite del 38 per cento rispetto al 2016. La forte crescita del programma è legata alla variazione dei contributi agli investimenti.

Il programma « Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure » registra nel 2017 uno stanziamento di 600,9 milioni (591 nel 2016) mentre quello denominato « Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante », anche se in flessione rispetto al 2016 (quando aveva uno stanziamento pari a 160,3 milioni), presenta uno stanziamento di competenza iniziale di 133,8 milioni e un definitivo di 139,7 milioni. Segnala che, nell'ambito di tale programma è presente il capitolo 4386 Fondo per il gioco d'azzardo patologico, con uno stanziamento definitivo di 45

milioni di euro (5 milioni in meno rispetto alla previsione iniziale di 50 milioni di euro, di pari importo a quella del 2016). I residui di stanziamento, tuttavia, sono pari a 44,2 milioni, corrispondenti a quasi la totalità delle risorse allocate sul capitolo (che pertanto risultano – come peraltro nel 2016 – pressoché interamente non spese).

La Missione « Ricerca e innovazione » si avvale nel 2017, per la parte gestita dal Ministero della salute, di risorse per 353 milioni (stanziamento iniziale di competenza 260,8 milioni). Come negli esercizi passati, all'interno della Missione, il programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica », con un finanziamento definitivo di competenza pari a 340,9 milioni, esaurisce pressoché l'intera Missione rappresentando più del 95 per cento della spesa complessiva.

Fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono stanziati gran parte delle risorse destinate al finanziamento della Sanità. Le principali fonti del finanziamento della spesa del Servizio sanitario nazionale sono costituite dal gettito tributario (in particolare IRAP, addizionale regionale IRPEF, IVA e accise), ricavi ed entrate proprie, trasferimenti pubblici e privati ed integrazioni a carico del bilancio.

Nel corso del 2017 sono cresciuti gli importi relativi alla Missione riguardante le Relazioni finanziarie con le Autonomie territoriali, che prevede il Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6), con uno stanziamento di competenza pari a 74.822 milioni di euro, che però contiene un capitolo ricollocato (il capitolo 2862 Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di partecipazione all'IVA) che precedentemente apparteneva al programma Federalismo (3.4), dal 2017 ridenominato Federalismo amministrativo (3.4). Includendo tale capitolo tra le risorse del programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria per il 2016, lo stan-

ziamento fa registrare 3.027 milioni in più, con una variazione positiva del 4,2 per cento.

Per quanto riguarda i contributi per strutture sanitarie private, si segnalano i capitoli 2705 Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e 2707 Somma da assegnare ai Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali con previsioni di competenza pari, rispettivamente a 43,5 milioni e a 35 milioni di euro, entrambe invariate rispetto al 2016.

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF si segnala, con riferimento al capitolo 7464 Edilizia sanitaria una riduzione delle previsioni definitive a 150 milioni di euro (nel 2016 erano 601 milioni), rispetto all'ammontare degli stanziamenti iniziali pari a 250 milioni.

Passando all'altro settore di competenze della XII Commissione, segnala che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Missione di maggior interesse per le politiche sociali è la Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia con risorse dedicate alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, nonché all'integrazione e all'inclusione sociale.

La Missione 24, con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 31.191 milioni, che scendono a 30.926 milioni nel definitivo, è articolata in due programmi Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali eccetera (24.12) e Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) eccetera (24.2).

Con riferimento al programma 24.2 (trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva), nel 2017 esso ha presentato uno stanziamento pari a 30.833,7 milioni di euro, quasi interamente dedicato (74,5 per cento) al trasferimento all'Inps delle risorse necessarie all'erogazione degli interventi assistenziali di competenza dello Stato (assegno sociale, invalidità civile, indennità di accompagnamento, eccetera).

La maggior parte di tali risorse (pari a 18.352 milioni nel 2017, con una variazione in diminuzione in corso di esercizio pari a 248 milioni) è concentrata nel cap. 3528, relativo al trasferimento all'INPS delle somme per il pagamento delle pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. All'interno del programma è presente anche il capitolo 3543 Somme da corrispondere per l'assegnazione del *bonus* bebè con una previsione pari a 1.012 milioni di euro. Si ricorda che lo stanziamento, erogato sulla base dell'ISEE familiare, discende dalla legge di stabilità 2015 e che la legge di bilancio 2018 ha disposto la proroga per tale anno di tale contributo.

Nel citato programma Trasferimenti assistenziali sono altresì allocati i fondi afferenti alle politiche sociali. Fra questi la maggiore consistenza è rappresentata dal capitolo 3550 Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con una previsione iniziale di competenza pari a 1.180 milioni che scende a 1.014 milioni nella previsione definitiva (con una diminuzione di 166 milioni, di cui 41 milioni destinati al capitolo 3554 di nuova istituzione per il sostegno del reddito delle fasce deboli della popolazione residente nelle zone colpite da eventi sismici nel 2016 e 2017). Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio economico collegato al Reddito di inclusione, la misura unica nazionale di contrasto alla povertà che ha sostituito il SIA (Sostegno di inclusione attiva).

Si ricordano gli ulteriori Fondi, le cui risorse sono stanziare annualmente dalla legge di bilancio per finanziare gli interventi e i servizi sociali previsti per l'area di utenza di riferimento.

In primo luogo il capitolo 3538, Fondo per le non autosufficienze, che, partendo dallo stanziamento iniziale a regime di 450 milioni di euro, presenta un lieve incremento nelle assegnazioni definitive attestandosi a 463,6 milioni di euro nel 2017 (l'incremento di 13,6 milioni deriva dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità svolte

dall'INPS). Il Fondo è stato ripartito con decreto del 27 novembre 2017. In proposito si segnala che essendo il riparto intervenuto a fine anno, l'autorizzazione alla erogazione delle somme non è avvenuta nello stesso anno e pertanto il capitolo presenta un pagato nullo.

Rileva che, per quanto riguarda il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), allocato al capitolo 3671, le risorse assegnate inizialmente ammontavano a 311,5 milioni di euro. A seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, relativa al contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, la dotazione del Fondo è stata ridotta a 99,7 milioni. Successivamente l'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ha trasferito le risorse del FNPS destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore, pari a circa 22 milioni di euro, ad altri capitoli dello stato di previsione del Ministero, riducendo lo stanziamento del FNPS a 77,8 milioni di euro (tali risorse sono stanziare al capitolo 3539 Somme da corrispondere alle regioni per interventi di politica sociale). Il decreto legislativo n. 147 del 2017 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali » ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario, a valere sul Fondo Povertà, risorse per 212 milioni di euro. Complessivamente quindi le risorse attribuite alle Regioni per l'anno 2017 sono pari a circa 277 milioni, di cui circa 65 milioni a valere sul FNPS e 212 a valere sul Fondo Povertà. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 novembre 2017, ha poi definito il riparto delle risorse e disciplinato anche la programmazione dell'impiego regionale delle stesse, nonché il loro monitoraggio.

Il capitolo 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ha una previsione iniziale e definitiva di 38,3 milioni come previsto dalla legge n. 112 del 2016. Per il

2017, il riparto dei 38,3 milioni previsti è stato disposto, a seguito di intesa in Conferenza unificata, con il decreto del 27 giugno 2017.

Ricorda infine il capitolo 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997 con una previsione di 28,8 milioni. Il decreto 9 maggio 2017 ha ripartito le risorse fra i 15 comuni riservatari.

Nello stato di previsione del Ministero è inoltre presente il programma 24.2 (Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni) che presenta uno stanziamento iniziale di circa 27,2 milioni di euro che sale a 93 milioni nello stanziamento definitivo. Tale incremento è principalmente dovuto all'istituzione al capitolo 5247, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni del Terzo settore con uno stanziamento iniziale di 20 milioni ed uno stanziamento definitivo di oltre 59 milioni. Mi soffermerò più in dettaglio sull'utilizzo di tali risorse in ragione della concomitanza dell'esame presso la XII Commissione del decreto correttivo del Codice del Terzo settore.

Il Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore », è stato poi regolamentato dall'articolo 72 del Codice. Il Fondo si suddivide in due componenti: la prima parte, di 10 milioni di euro, a carattere rotativo, è destinata a finanziare tramite contributi agevolati specifici programmi di investimento finalizzati allo svolgimento delle attività di interesse generale poste in essere da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Tali contributi, una volta restituiti, ricostituiranno nuovamente il fondo. La dotazione finanziaria della seconda sezione del fondo (corrispondente al capitolo 5247), già quantificata in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, ai sensi



dell'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 106 del 2016, è stata incrementata di ulteriori 40 milioni di euro per la medesima annualità, in virtù del dettato dell'articolo 72, comma 5, del Codice.

Ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del codice del Terzo settore, e in particolare degli articoli 72 e 73, a decorrere dal 2017 sul Fondo citato e sul Fondo per l'associazionismo sociale (capitolo 5246, con una dotazione finale di circa 9 milioni) sono confluite le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precedentemente appostati sui altri capitoli.

Con atto di indirizzo del Ministro del 13 novembre 2017 sono stati individuati per la stessa annualità gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui ai citati articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore riguardanti la realizzazione da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore di iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale da realizzarsi da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Il 14 novembre 2017 è stato adottato l'avviso n. 1 del 2017 con cui sono stati disciplinati i criteri di selezione e valutazione e le modalità di assegnazione e di erogazione del finanziamento delle iniziative e dei progetti di rilevanza nazionale presentati *ex* articolo 72 del Codice del Terzo settore. Per quanto riguarda i progetti di rilevanza locale, sono stati attribuiti alle Regioni e province autonome con accordi quadro di programma le risorse rinvenienti nelle precedenti leggi di settore n. 266 del 1991, n. 438 del 1998 e n. 383 del 2000.

Nella Relazione sul Rendiconto generale dello stato 2017, la Corte dei conti sottolinea che « Al di là delle affermazioni contenute nel citato atto di indirizzo, che inserisce gli interventi nell'ambito dell'Agenda 2020 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'ONU il 25 settembre 2015, la

selezione e l'attuazione delle iniziative si è rilevata complessivamente deludente. I 78 progetti nazionali ammessi al finanziamento, per un totale di risorse impegnate pari a 33,8 milioni, si presentano frammentari, autoreferenziali, di scarso impatto immediato sui bisogni della popolazione e consistenti, nella maggior parte dei casi, in incontri e manifestazioni di breve durata, volti a promuovere la sensibilità verso determinate tematiche. I 26 milioni destinati ad iniziative locali sono stati distribuiti tra le Regioni interessate sulla base di un criterio che privilegia il numero delle associazioni di volontariato operanti nel territorio, a testimonianza che si tratta più di un finanziamento a pioggia in favore dei predetti enti, che di un contributo per iniziative volte ad alleviare situazioni di disagio e di deprivazione. Ad avviso della Corte, l'emanazione di un'auspicata, completa normativa sulle imprese del Terzo settore – con un'esatta individuazione dell'area di operatività e della potenzialità di ciascuna associazione di volontariato – rappresenta il presupposto per un recupero di capacità programmatica degli interventi. In un'ottica di sussidiarietà e solidarietà, l'impegno delle associazioni del Terzo settore merita di non essere disperso e necessita, pertanto, di essere opportunamente indirizzato verso iniziative integrative e complementari dell'intervento pubblico, allo scopo di sopprimere a specifiche situazioni di disagio presenti nei singoli territori ».

Ricorda che anche per quanto riguarda le politiche sociali alcune risorse sono allocate nello stato di previsione del MEF.

Per quanto concerne le Politiche per la famiglia nella Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia dello stato di previsione del MEF, sono presenti nei seguenti capitoli: capitolo 2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia con una previsione iniziale di 5,1 milioni che scende a circa 5 milioni di euro, interamente spesi (nel 2016 erano 5,4 milioni); capitolo 2134 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle poli-

tiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni, con una previsione di competenza di 19,4 milioni e con impegni a consuntivo e pagamenti del medesimo importo; capitolo 2137 Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del fondo di sostegno alla natalità con una previsione definitiva di 13,4 milioni e con impegni di spesa e pagamenti di pari importo. Ricorda infatti che la legge di bilancio 2017 ha istituito il « Fondo di sostegno alla natalità », con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Nello stato di previsione del MEF si segnalano inoltre le risorse impegnate per il sostegno al reddito tramite Carta acquisti. Le risorse sono allocate nel capitolo 1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti con una previsione finale di 257,5 milioni (nel 2016 era pari a circa 681 milioni), interamente impegnati a consuntivo. I pagamenti ammontano invece a circa 251 milioni di euro.

In tema di Lotta alle dipendenze segnala il capitolo 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga, con una previsione iniziale di 4,9 milioni incrementata a 9,1 milioni di euro, interamente impegnata a consuntivo.

Segnala, infine, la Missione Giovani e sport (30), allocata nello stato previsionale del MEF, che presenta una previsione iniziale di competenza pari a circa 787 milioni, che sale nelle previsioni finali a 852 milioni di euro (circa 700 milioni nel 2016). All'interno della Missione il programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.3) presenta una previsione iniziale di 117,8 milioni che, grazie ad un incremento di 43,8 milioni a carico del Fondo servizio civile nazionale, raggiunge la previsione finale di 161,6 milioni di euro.

Passando, quindi, al disegno di legge di assestamento per il 2018, ricorda che esso è lo strumento previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2018 reca spese iniziali per circa 2.441,1 milioni di euro complessivi in conto competenza e 2.493,1 milioni in conto cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 239,3 milioni per la parte corrente e di 51,8 milioni di euro per il conto capitale.

Le previsioni assestate dal disegno di legge in esame, risultano pari a 2.606,5 milioni per la parte di competenza e a 3.619,7 milioni in conto cassa. La previsione iniziale dei residui risulta invece assestarsi a 1.953,5 milioni di euro.

Le variazioni introdotte in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2018 risultano pari a 167 milioni in conto competenza e 233 milioni in conto cassa.

In ultimo, le variazioni proposte con il presente provvedimento ammontano per la competenza a 2,4 milioni, derivanti da esigenze connesse all'effettivo svolgimento della gestione, e per la cassa a 898 milioni. Tali variazioni riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile e, considerato anche il passaggio di legislatura, risultano di esiguo ammontare rispetto al totale delle previsioni iniziali stanziare nello stato di previsione (appena lo 0,10 per cento).

La variazione dei residui, dovuta alla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2017, ammonta a 1.662,4 milioni.

Da questi dati emerge che per lo stato di previsione del Ministero della salute le variazioni di competenza proposte hanno un peso ridotto, mentre è più cospicua la variazione dei residui, in particolare per la Missione Tutela della salute (+1.481 milioni), che incide prevalentemente sul pro-

gramma 20.3 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA (20.3), e in particolare sul capitolo 3010 Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (+1.000 milioni). Tale rilevante variazione dei residui fa registrare, di conseguenza, un impatto sulla cassa (+900 milioni).

Per quanto riguarda la Missione Ricerca e innovazione (17), si rileva che la variazione in aumento a livello dei residui proposta dal disegno di legge in esame, in termini di cassa, è pressoché interamente caricata sul programma Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20).

Le risorse relative al concorso dello stato alla spesa sanitaria presenti nello stato di previsione del MEF, registrano quasi esclusivamente variazioni in conto residui, con un aumento di oltre 15 miliardi di euro. In particolare, i capitoli 2700 Fondo sanitario nazionale e 2701 Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP fanno registrare una variazione proposta per il solo conto dei residui che ammontano, rispettivamente, a 3.202,4 milioni e a 2.354,3 milioni di euro. Le risorse di questo programma sono in prevalenza assorbite dal capitolo 2862 Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA che registra un aumento dei residui di oltre 9 miliardi.

Passando alle Politiche sociali, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) le variazioni proposte dal disegno di legge in esame sono pressoché totalmente variazioni in conto residui, per circa 3,7 miliardi. Variazioni più ridotte (342 milioni) interessano la cassa e sono determinate da atti amministrativi.

Nello stato di previsione del MEF sono allocate le risorse della Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24). Il totale della Missione presenta complessivamente previsioni iniziali per circa 1.152 milioni per competenza e cassa, con residui pressoché nulli che, per variazione proposta dal disegno di legge in esame,

aumentano a 62,2 milioni di euro. Le previsioni assestate, anche in questo caso, non si discostano molto dalle iniziali: 1.156 milioni in conto competenza e 1.163 milioni in conto cassa.

Nello stato di previsione del MEF sono allocate anche le risorse della Missione 30 Giovani e sport, contenente il programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2), con una dotazione di competenza iniziale e assestate pari a 188,7 milioni di euro, per la parte prevalente corrispondente alla dotazione del Fondo occorrente per il funzionamento del servizio civile nazionale (capitolo 2185), con previsioni iniziali e assestate di competenza pari a 179,8 milioni di euro.

Per la parte di interesse della XII Commissione, il capitolo 2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivazione e sostegno alla gioventù registra invece una previsione di competenza iniziale e assestate pari a 7,2 milioni di euro.

Non si registrano variazioni neanche in relazione alle politiche antidroga, iscritte al capitolo 2113 (pari a circa 4,3 milioni).

Dario BOND (FI) chiede chiarimenti in ordine alla utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze.

Vito DE FILIPPO (PD) sottolinea che i dati relativi al rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 testimoniano che per quanto riguarda il Ministero della salute vi è stato un consistente aumento di risorse, richiamato anche nella relazione della Corte dei conti, che rappresenta il consolidamento di una decisa inversione di tendenza rispetto ad un passato meno glorioso. In tal modo, non solo attraverso il finanziamento dei farmaci innovativi, si è determinato un rafforzamento del ruolo del predetto Ministero, che ha contribuito a dare maggiore efficacia alle iniziative a livello nazionale. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse per i farmaci innovativi, osserva che la notevole dimensione dei residui è dovuta al fatto che l'intesa con le regioni è stata raggiunta solo alla conclusione dell'anno e, pertanto, l'utilizzo delle

risorse è stato possibile solo nei primi mesi del 2018.

Per quanto riguarda l'assestamento, ricorda che l'attuale legislazione permette una certa flessibilità nella variazione delle voci di spesa pur dovendo garantire l'invarianza dei saldi. Rileva pertanto che, a differenza di quanto si poteva prevedere dalle dichiarazioni sinora effettuate, l'attuale Governo, non prevedendo alcuna modifica sostanziale, sembra condividere pienamente l'impostazione data dalla passata maggioranza.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, in relazione alla richiesta di chiarimenti del collega Bond, segnala che il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

Per quanto concerne l'intervento del collega De Filippo, ritiene utile precisare che, al netto delle risorse per i farmaci innovativi, l'aumento nel 2017 dello stanziamento del Ministero della salute appare decisamente più contenuto. In ogni caso, l'assenza di variazioni significative per quanto riguarda l'assestamento non è determinata da immobilismo o da una presunta continuità con le politiche del precedente Governo, ma è la naturale conseguenza della costituzione del Governo attuale solo poche settimane prima della data del 30 giugno, termine di riferimento per il disegno di legge di assestamento. Reputa pertanto non corretto e fuorviante quanto affermato dall'ex sottosegretario De Filippo in quanto sarebbe stato impossibile, e anche disonesto dal punto di vista intellettuale, per l'attuale maggioranza ap-

portare modifiche significative, che potranno invece trovare spazio nella legge di bilancio per il 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, osserva che il provvedimento di cui oggi la XII Commissione avvia l'esame, per le parti di sua competenza, consta di 15 articoli, suddivisi in cinque Capi. Per quanto concerne i contenuti, in termini generali rileva che: il Capo I reca misure per il contrasto al precariato; il Capo II riguarda i temi del contrasto alla delocalizzazione e della salvaguardia dei livelli occupazionali; il Capo III, che investe direttamente le competenze della XII Commissione, reca misure per il contrasto alla ludopatia; il Capo IV e il Capo V contengono, rispettivamente, misure in materia di semplificazione fiscale e disposizioni finali e di coordinamento.

Precisa che nella sua relazione si soffermerà sul Capo III, sotto il quale è collocato l'articolo 9, concernente il divieto di pubblicità di giochi e scommesse.

Prima di entrare nel merito del contenuto di tale disposizione, fa presente che si tratta di un tema che nel corso delle passate legislature è stato affrontato dalla Commissione Affari sociali in diverse sedi, soprattutto con riferimento ai profili attinenti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Al riguardo, ricorda che nella XVI legislatura si svolse un'indagine conoscitiva

relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo, al termine della quale fu approvato un documento conclusivo.

Nel corso della medesima legislatura, la Commissione esaminò, in sede referente, il cosiddetto decreto Balduzzi – decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 – che, tra l'altro, ha introdotto alcune restrizioni alla pubblicità di giochi e scommesse senza, tuttavia, prevedere un vero e proprio divieto. Tale divieto era stato invece introdotto, insieme a molte altre disposizioni, in un testo unificato approvato dalla XII Commissione nella passata legislatura (Atto Camera 101 e abbinate) in relazione al quale la V Commissione (Bilancio) evidenziò profili problematici di carattere finanziario che avrebbero reso difficoltoso il seguito dell'*iter* del provvedimento.

Ora, l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, al comma 1, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e *internet*.

Questo divieto, di carattere generale, si affianca alle restrizioni già introdotte dal legislatore alla pubblicità di giochi e scommesse, che vengono espressamente fatte salve dalla norma. Tali restrizioni riguardano, in particolare: il divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche e nelle pubblicazioni rivolte ai minori (articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 158 del 2012); l'obbligo di prevedere formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sui tagliandi dei giochi, sulle *slot machine* e sulle *videolottery* (articolo 7, comma 5, del decreto-

legge n. 158 del 2012); il divieto di utilizzare determinate modalità di pubblicità, ad esempio quella che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato, che nega che il gioco possa comportare dei rischi, che presenta o suggerisce che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, eccetera (articolo 1, comma 938, della legge n. 208 del 2015 – legge di stabilità 2016); il divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni cosiddette generaliste, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22 (articolo 1, comma 939 della legge di stabilità 2016).

Rileva che occorre valutare l'opportunità di riconsiderare la « clausola di salvezza » della normativa vigente a fronte dell'introduzione di un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità. La normativa vigente, che il decreto-legge fa espressamente salva, infatti, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse, non sembrerebbe compatibile con il divieto generale introdotto dal decreto-legge.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), continua ad applicarsi la normativa previgente (cosiddetto decreto Balduzzi e legge di stabilità 2016) fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data, procrastinando dunque l'efficacia del divieto fino a tale data.

Fa presente che a partire 1° gennaio dal 2019, inoltre, il divieto di pubblicità si estende anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche, e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti. Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 2 dell'articolo 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a ca-

rico del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, dell'evento o dell'attività, che violino i divieti del comma 1. A tali soggetti si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro.

Anche nella previsione di sanzioni amministrative il decreto-legge fa salva la normativa di cui all'articolo 7, comma 6, del citato decreto-legge n. 158 del 2012, in base alla quale il committente del messaggio pubblicitario del gioco con vincite in denaro rivolte ai minori e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso vengono sanzionati entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 mila euro.

Il comma 3 dell'articolo 9 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente alla contestazione e alla irrogazione delle predette sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Fa presente, poi, che il successivo comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base ai commi precedenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, finalizzate ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Tale Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 918-946 e 948, della legge n. 208 del 2015), con una dotazione propria pari a 50 milioni di euro annui, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, in base alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 6 dell'articolo 9 incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi idonei per il gioco lecito (articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – vale a dire quelli dotati di

attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica (*slot machine*), e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, (*videolottery*), fissandola, rispettivamente, al 19,25 per cento e al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, e al 19,5 per cento e al 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

Il comma 7, infine, reca una disposizione di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal divieto di pubblicità di giochi e scommesse, di cui al comma 1, quantificati in 147 milioni di euro per l'anno 2019 e in 198 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla misura del PREU sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, stabilita dal comma precedente.

Doriana SARLI (M5S), nel richiamare una sua recente visita, effettuata insieme alla collega Sportiello e ad altri deputati della sua regione, al SERD del quartiere Ponticelli di Napoli, sottolinea che gli operatori di tale struttura hanno confermato che la dipendenza da gioco d'azzardo è in continuo aumento anche a causa della rapida e decisa diffusione delle modalità di gioco in cui si può scommettere in maniera ripetuta, senza limiti temporali. Ricorda che il nostro Paese si pone ai vertici delle classifiche europee per quanto riguarda il gioco d'azzardo, che raggiunge cifre superiori al 4 per cento del PIL. Questi dati allarmanti testimoniano che si è in presenza di un problema sociale e sanitario che investe sicuramente la competenza della XII Commissione, le cui conseguenze sono spesso riconosciute in ritardo, quando ormai si è determinato il dissesto finanziario di interi nuclei familiari.

Giudica positivamente la scelta di sancire divieto della pubblicità del gioco d'azzardo, che rappresenta la realizzazione di

un obiettivo auspicato da lungo tempo, pur riconoscendo che tale passo non può certamente risolvere l'intera problematica. Occorre, quindi, proseguire su questo cammino, in primo luogo aiutando i comuni, che sinora hanno affrontato in ordine sparso il tema, a rendere più efficaci alcune misure, a cominciare dall'obbligo del rispetto della distanza minima delle sale da gioco da luoghi sensibili, quali ad esempio le scuole. Auspica, pertanto, che ciò possa avvenire con successivi interventi normativi.

Michela ROSTAN (LeU) invita in primo luogo a riflettere sull'importanza della terminologia adottata, ritenendo importante utilizzare l'espressione « dipendenza da gioco d'azzardo » in luogo di « ludopatia ». Reputa inoltre paradossale che al divieto di pubblicità si accompagni un aumento del PREU, che di fatto rappresenta un aumento del carico fiscale a carico dei giocatori.

Occorre a suo avviso una battaglia di civiltà per distinguere chiaramente il diritto al gioco dall'azzardo patologico, dando ulteriori segnali di discontinuità, oltre il divieto di pubblicità, a partire da una drastica riduzione del numero delle sale e degli apparecchi. Nel sottolineare l'importanza di un confronto approfondito con le associazioni che operano nel settore del contrasto al gioco d'azzardo patologico, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo volti, oltre che a modificare la definizione adottata dal provvedimento in esame, a incrementare le risorse finanziarie per l'azione di prevenzione e di contrasto e a rafforzare le campagne educative. Auspica che su questi temi vi possa essere un'ampia convergenza, anche dei gruppi parlamentari di maggioranza.

Ubaldo PAGANO (PD) ritiene che l'articolo 9 del decreto-legge possa essere considerato il completamento di un buon lavoro svolto nella passata legislatura. Invita quindi a considerare la possibilità di aumentare l'importo delle sanzioni previste a carico dei concessionari, riservandosi

la possibilità di presentare specifiche proposte emendative in tale senso.

Appare inoltre necessario, a suo avviso, introdurre misure volte ad assicurare l'efficacia delle disposizioni che i comuni possono adottare in materia di distanze minime. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di incrementare le risorse del Fondo per il contrasto all'azzardo patologico, richiamando anche la positiva esperienza di progetti volti a sviluppare l'autostima delle persone dipendenti attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro.

Giuditta PINI (PD), nel dichiarare di avere ascoltato con attenzione la relazione svolta dal deputato Baroni, giudica positiva l'introduzione del divieto di pubblicità per il gioco d'azzardo, seppure all'interno di un provvedimento che tratta temi differenti. Il divieto appare in continuità con disposizioni di carattere parziale adottate nel corso della passata legislatura.

Ricordando in ogni caso che le limitazioni previste possono incidere soltanto su una parte del gioco d'azzardo praticato nel nostro Paese, invita il Governo a sostenere l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, anche al fine di completare il processo di riduzione del numero di sale da gioco avviato negli anni passati.

Nel segnalare che sarebbe stato opportuno prevedere un aumento delle risorse del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, invita la maggioranza ad accogliere la proposta, che non comporterebbe oneri finanziari, di prevedere l'utilizzo di un documento di identità per accedere alle apparecchiature di gioco, in modo di assicurare la tracciabilità e rendere effettivo il divieto per i minorenni.

Pone altresì in evidenza il fatto che un settore in crescita del gioco d'azzardo, quello *on line*, rimane escluso dal divieto che è stato introdotto, nonché dalla maggior parte delle forme di prelievo e di tassazione. Pur riconoscendo che si tratta di una materia assai complicata, auspica che si possa dare un segnale incisivo anche in questa direzione.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel ringraziare il Governo, in particolare il Mi-

nistro Di Maio, per la scelta di avere voluto introdurre nel provvedimento in esame il divieto della pubblicità del gioco d'azzardo, invita ad adottare la terminologia concordata in sede di manualistica sui disturbi mentali che è quella di « disturbo da gioco d'azzardo ». Nel ribadire che si tratta della dipendenza con il più alto indice di incremento in tutte le fasce di età, sottolinea l'esigenza di agire sul piano dell'offerta.

Sulla base di queste premesse, ritiene sbagliata la scelta di escludere dal divieto alcune forme di gioco d'azzardo e preannuncia pertanto la presentazione di specifici emendamenti.

Appare essenziale, a suo avviso, garantire l'efficienza dei servizi che prendono in cura le dipendenze, attualmente vicini al collasso a causa della forte carenza di personale e della mancanza di fondi. Giudica del tutto insufficiente la cifra attualmente assegnata al Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico che andrebbe fortemente aumentata, pararendola alle dimensioni del gioco d'azzardo, che in Italia supera i 100 miliardi. Occorrerebbe inoltre adottare misure quali la tessera del giocatore e il rispetto delle distanze minime effettivo su tutto il territorio nazionale, nonché una limitazione delle concessioni di apparecchi nelle strutture a bassa soglia quali i pubblici esercizi.

In conclusione, ribadisce una valutazione positiva sulla norma introdotta, che si accompagna però a un disagio per l'assenza di misure ulteriori.

Alessandra LOCATELLI (Lega) esprime soddisfazione per il contenuto dell'articolo 9, osservando, anche sulla base dell'esperienza in materia di politiche sociali effettuata nel suo comune di residenza, che il divieto di pubblicità può risultare particolarmente efficace per i giocatori in età avanzata. Questi ultimi, infatti, avendo maggiori difficoltà nel praticare il gioco *on line*, finiscono spesso in condizioni di povertà e possono diventare più facilmente vittime dell'usura.

Giudica, quindi, la scelta adottata dal Governo un coraggioso inizio di un percorso volto a contrastare un grave problema sociale.

Vito DE FILIPPO (PD), riconoscendo che, sia pure in presenza di un fenomeno complesso, nella passata maggioranza in alcune occasioni non si è avuto il coraggio necessario per compiere fino in fondo determinate scelte, esprime il timore che il divieto introdotto rappresenti in concreto sostanzialmente uno *spot* in grado di stimolare numerosi « *like* », senza incidere in maniera effettiva sul fenomeno della dipendenza.

Ricorda, infatti, che tale divieto di fatto non è applicabile al gioco *on line*, che attualmente rappresenta la forma più pericolosa di dipendenza. Nel ricordare che le politiche sociali nel Paese sono storicamente « figlie di un dio minore », invita la Commissione ad agire per dare più incisività alla disposizione in discussione. Preannuncia, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti tesi a rafforzare l'azione di monitoraggio e prevenzione e il ruolo dei servizi sociali.

Alessandra LOCATELLI (Lega), in relazione a quanto affermato dal collega De Filippo, ritiene utile ribadire che, ferma restando l'esclusione del gioco *on line*, il divieto di pubblicità rappresenta un'efficace forma di contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo per fasce consistenti della popolazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, esprimendo apprezzamento per alcune delle considerazioni svolte nella discussione, ritiene però doveroso ricordare che l'enorme lavoro svolto dalla Commissione affari sociali nella passata legislatura non è riuscito a produrre una regolamentazione efficace, come testimoniato dal fatto che il giro d'affari dell'azzardo legale è passato, nell'arco di un quinquennio, da 79 a oltre 105 miliardi di euro. Replicando alle accuse di ricerca di un consenso effimero, sintetizzate nella formula di « *like* », ricorda che l'attività del Governo



nella passata legislatura era decisamente condizionata dalla scelta di massimizzare le entrate fiscali, senza ridurre l'offerta sul territorio del gioco d'azzardo. Ricorda il profondo disappunto da lui manifestato quando il sottosegretario De Filippo, in sede di sindacato ispettivo, ha comunicato che solo poco più di mille persone risultavano in carico per dipendenza da gioco d'azzardo nelle strutture pubbliche, a fronte di malati stimati in una cifra fra 750 mila e un milione, oltre a un milione di soggetti problematici.

A titolo esemplificativo, segnala l'esiguità dei servizi forniti in una città come Roma o il fatto che l'attività di prevenzione sia spesso delegata interamente a soggetti del Terzo settore, ricordando che una parte consistente delle risorse stanziata per il contrasto all'azzardo patologico in realtà non sono state spese.

Giudica doveroso ribadire che le proposte votate in maniera pressoché unanime dalla Commissione affari sociali nella passata legislatura, che prevedevano anche il divieto di pubblicità, sono state di fatto insabbiate dalla Commissione bilancio e dal Ministero dell'economia e finanze e che questo è accaduto anche per quanto riguarda la delega fiscale. Critica in particolare il ruolo svolto dall'allora viceministro Nencini, vicino agli ambienti della massoneria e ricandidato anche nella presente legislatura, e dal sottosegretario Baretta.

Rispondendo alla deputata Rostan, evidenzia che l'aumento del PREU non rappresenta un tentativo di « fare cassa sulla pelle dei giocatori » ma, erodendo il *pay out*, di fatto rappresenta uno strumento per disincentivare il gioco.

Per quanto concerne l'introduzione di strumenti di identificazione, esprime perplessità sulla possibilità di utilizzare a tale fine il decreto-legge in discussione, trattandosi di un provvedimento d'urgenza. Invita in ogni caso le opposizioni a proporre le misure che ritengono più opportune, facendo presente che il Movimento 5 Stelle non assumerà un atteggiamento di chiusura, avendo già in passato presentato proposte assai articolate sulla materia.

Elena CARNEVALI (PD), scusandosi per non avere potuto partecipare alla prima fase della discussione a causa di un altro impegno, ringrazia il deputato Baroni per avere richiamato nella sua relazione il lavoro svolto dalla Commissione nella passata legislatura sul tema del contrasto al gioco d'azzardo patologico. Dissente parzialmente dall'analisi del relatore sui risultati conseguiti nella XVII legislatura, ricordando che numerose misure sono state approvate all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico. Si dissocia fortemente dai giudizi espressi dal deputato Baroni sugli esponenti del precedente Governo, giudicando improprio l'utilizzo di certi termini e valutando positivamente il ruolo svolto dal sottosegretario Baretta.

Si dichiara inoltre fortemente dispiaciuta dalla scelta adottata nel decreto in discussione, di utilizzare la locuzione « ludopatia », ritenuta unanimemente superata nella passata legislatura.

Osserva che la scelta di inserire misure di contrasto all'azzardo patologico all'interno di un provvedimento di urgenza avrebbe dovuto portare all'adozione di misure più ampie del semplice divieto di pubblicità, ricordando che il precedente Governo aveva già avviato un percorso per la drastica riduzione degli apparecchi di gioco.

Esprime, quindi, l'auspicio che l'intesa raggiunta fra Stato e regioni il 7 settembre 2017 possa in qualche modo diventare parte integrante del provvedimento in esame. Accanto alla riduzione degli apparecchi, occorre perseguire anche quella del numero dei locali, rafforzare le misure anti-manomissione e contrastare le pratiche di riciclaggio attraverso le sale gioco.

Si associa alle considerazioni dei colleghi intervenuti precedentemente sulle problematiche connesse al gioco *on line*, ricordando che proprio il sottosegretario Baretta aveva sottolineato l'esigenza di un maggiore coordinamento a livello europeo. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative volte a rendere più

completa ed efficace l'azione di contrasto, anche valorizzando l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, nel ricordare che la base di ogni discussione è l'ascolto reciproco, giudica non corretta e in qualche misura arrogante la scelta della deputata Carnevali di intervenire per ultima senza avere ascoltato tutti gli interventi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che ciascun deputato ha facoltà di intervenire nella discussione sul provvedimento compatibilmente con i tempi di lavoro a disposizione della Commissione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, ricorda che l'utilizzo del termine « ludopatia » all'interno del decreto-legge deriva da una scelta adottata nel passato con il cosiddetto decreto Balduzzi che ha dato la definizione giuridica di questa problematica.

Per quanto riguarda il divieto di pubblicità, segnala che la campagna « Mettiamoci in gioco », che vede protagonisti anche soggetti legati al Partito democratico, ha indicato come primo gradino di qualunque politica di contrasto all'azzardo patologico proprio questo elemento. Il divieto di pubblicità rappresenta quindi un primo segnale, anche alla luce dei dati allarmanti, forniti dalla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, circa il costante aumento del gioco d'azzardo nonostante l'aumento del PREU.

Quanto alla citata intesa tra Stato e regioni, osserva che di fatto con tale atto è stato espropriato il ruolo del Parlamento, senza peraltro assicurare valenza normativa alle decisioni adottate in quella sede. Invita in ogni caso le opposizioni a presentare proposte emendative, anche in tema di tassazione del gioco, senza avere pregiudizi, motivati magari da esperienze del passato, circa la « blindatura » del provvedimento in discussione. Reputa in ogni caso importante ricordare agli espo-

nenti del Partito democratico il ruolo svolto dal loro gruppo nella passata legislatura, in contrapposizione alle proposte provenienti da tutti i gruppi di opposizioni.

Vito DE FILIPPO (PD) precisa che la deputata Carnevali non ha potuto partecipare ai lavori della Commissione sin dall'inizio a causa di un precedente impegno e che in ogni caso aveva letto con attenzione la relazione messa a disposizione dei componenti la Commissione. Nel manifestare rispetto per le tecniche comunicative del relatore, rileva che le scelte adottate in passato in qualche modo pesano sia su coloro che nella scorsa legislatura erano in maggioranza che su coloro che si trovavano all'opposizione. Osserva che, se il relatore continua a sottolineare le manchevolezze delle ex forze politiche di Governo è altrettanto possibile per le attuali forze di opposizione ricordare che nella passata legislatura la decisione di limitarsi al divieto di pubblicità sarebbe stata considerata inadeguata dal Movimento 5 Stelle.

Nel valutare positivamente la scelta dell'attuale Governo di affrontare il tema del gioco d'azzardo patologico sin dall'inizio della legislatura, auspica che i gruppi dell'attuale maggioranza assumano un atteggiamento su eventuali emendamenti presentati dall'opposizione in linea con le posizioni assunte in passato. Dichiarata tuttavia di nutrire dubbi sulla realizzabilità di tale auspicio.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rilevando che sarebbe opportuno svolgere i lavori della Commissione evitando dialoghi tra due deputati, ricorda che l'obiettivo primario della discussione in corso è quello di addivenire alla deliberazione di un parere da trasmettere alle Commissioni competenti in via primaria. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Giovanni Kessler, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare .....	179
Audizione della Direttrice generale della Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dottoressa Alessandra Stefani, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare .....	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179
AVVERTENZA .....	179

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 18 luglio 2018.*

**Audizione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Giovanni Kessler, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.**

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

**Audizione della Direttrice generale della Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dottoressa Alessandra Stefani, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.**

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.35.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo. (Parere alle Commissioni VI e XI).*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo  
(Parere alle Commissioni VI e XI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 180

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24  
(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 185

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 190

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione)  
(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) ..... 185

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) ..... 191

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata dalla Commissione*) ..... 192

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173 final.  
(Parere alle Commissioni X e XIII) (*Esame e rinvio*) ..... 186

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

**DL 87/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio.

Cristina ROSSELLO (FI) rileva che il provvedimento all'esame non contiene misure volte a contrastare il fenomeno del lavoro nero o comunque irregolare, tematica che invece dovrebbe assumere un particolare rilievo considerati i suoi effetti di irrigidimento sulle politiche del lavoro e che incide profondamente anche sulle relative politiche dell'Unione europea. Sottolinea, inoltre, che tutti gli indicatori

economici testimoniano che il mercato del lavoro a livello dell'Unione europea è attualmente in una prospettiva di crescita, mentre le misure contenute nel decreto in esame sembrano andare in controtendenza, favorendo un decremento dei livelli occupazionali. Rileva come ciò risulti peraltro certificato anche dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento, dalla quale emerge un impatto negativo delle nuove disposizioni sui livelli occupazionali, con riflessi finanziari anche sul bilancio europeo. Osserva quindi come il provvedimento colpisca il nostro settore produttivo, rendendo meno competitivo il nostro sistema e ponendo a carico delle imprese maggiori costi. Rileva, infine, che le disposizioni del decreto-legge vanno nella direzione di incentivare un contenzioso, con ulteriori riflessi negativi sulle politiche dell'Unione europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, rileva come talune delle osservazioni della deputata Rossello pure in astratto condivisibili, potranno utilmente essere sottoposte alla valutazione delle Commissioni di merito, riguardando politiche di carattere settoriale. Invita quindi deputati a concentrare i loro interventi sugli aspetti che riguardano la competenza della Commissione.

Cristina ROSSELLO (FI) ritiene che il lavoro della Commissione dovrebbe essere anche di tipo propositivo, anche in riferimento alle politiche di carattere settoriale. In tal senso crede in Commissione si debba anche far presente istanze che per prassi non sono state considerate dalla Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ribadisce l'esigenza di attenersi al quadro regolamentare vigente in riferimento alle competenze della Commissione.

Cristina ROSSELLO (FI) insiste sull'importanza che dagli esiti del dibattito in Commissione emerga la tematica relativa all'attuale *trend* in crescita del lavoro e

alla sostanziale controtendenza delle misure contenute nel decreto-legge.

Simona VIETINA (FI) ricordando la sua esperienza come amministratrice di un comune montano, rileva che parte significativa del decreto-legge all'esame è finalizzata a ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, con particolare riferimento alla relativa durata, alle ipotesi di rinnovo e alle casualità delle proroghe successive ai 12 mesi, comportando, a suo avviso effetti negativi sui piccoli comuni cui vi ricorrono come unica possibilità di impiego per lo svolgimento delle proprie funzioni in assenza, di fatto, di effettive possibilità di assumere in altro modo le necessarie risorse. Ritiene pertanto necessario che si individuino misure per risolvere questo problema dei piccoli comuni.

Marina BERLINGHIERI (PD) richiamando l'intervento del presidente, rileva che la competenza della Commissione coinvolge soprattutto i profili di compatibilità degli atti all'esame con la normativa europea piuttosto che gli aspetti di merito, e che gli interventi dovrebbero quindi riguardare tali profili riservando quelli puntuali in sede di esame di regolamenti e direttive europee. Con riferimento al provvedimento in esame osserva che le parti di diretta competenza della Commissione concernono principalmente le norme relative alla delocalizzazione. Conclude osservando che le discussioni su altri aspetti sono certamente utili per animare il confronto di idee ma non sono strettamente collegate alla competenza della Commissione.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling) pur considerando valido quanto rilevato, ritiene importante che la Commissione possa essere sede di confronto di idee e opinioni anche su tematiche e per i profili che esulino dalle sue strette competenze, al fine di una maggiore comprensione di esse. Provenendo dal mondo dell'Università, sottolinea come il decreto-legge dovrebbe porre una particolare attenzione

sull'occupazione giovanile e sul precariato, per quanto le citate esigenze dei piccoli comuni dovrebbero trovare soluzioni adeguate, contemperando le diverse esigenze. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato ritiene opportuno che si individuino precisi requisiti per i beneficiari al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

Cristina ROSSELLO (FI) ribadendo quanto già rilevato sulla contraddizione del contenuto del decreto-legge con le attuali tendenze del mercato del lavoro europeo e italiano, insiste nell'osservare che le tematiche su cui ci si sta confrontando devono essere comunque oggetto di discussione in Commissione anche qualora le relative risultanze non fossero incluse nei pareri che saranno resi alle Commissioni competenti nel merito. Sottolinea che la libertà di impresa costituisce un diritto stabilito dai Trattati dell'Unione europea e si chiede se il Governo abbia tenuto conto che il decreto in oggetto potrebbe violare tale principio e provocare sanzioni a livello europeo che, come si evince dal disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », che la Commissione ha iniziato ad esaminare nella seduta di ieri, risultano piuttosto costose per il Paese. Questo, ritiene, è un punto da far presente da parte del relatore. Ribadisce, inoltre, che le disposizioni recate dal decreto all'esame contribuiranno ad innalzare il livello del numero di contenziosi già così elevato in Italia. Ritiene, infine, che vi sia un concreto rischio che l'Italia sia chiamata a rispondere di fronte alla Corte di giustizia per violazione delle norme europee relative alla libertà di impresa.

Piero DE LUCA (PD) condivide le considerazioni critiche avanzate dai colleghi. In particolare, evidenzia come desti preoccupazione la sproporzione della sanzione prevista in materia di delocalizzazione. Sottolinea, inoltre, come non si faccia invece riferimento ai livelli di occupazione, posti come parametro per va-

lutare la delocalizzazione nella normativa vigente, e che non sono previste forme di incentivazione a favore del lavoro. Tutto ciò mentre si colpisce la libertà d'impresa con la concreta possibilità che l'Italia sia chiamata a rispondere di fronte alla Corte di giustizia per violazione dei Trattati europei. Richiamando il Governo a porre la dovuta attenzione sulle predette problematiche, conclude osservando che sarebbe meglio mantenere nel provvedimento le disposizioni relative alla sola restituzione degli aiuti ricevuti, ove cessino i requisiti, omettendo quelle riguardanti le sanzioni che, ritiene, potrebbero essere considerate illegittime dall'Unione europea.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, a seguito di quanto emerso dal precedente dibattito e con riferimento alle questioni poste dai deputati intervenuti anche nella seduta di ieri, fornisce le seguenti precisazioni. Con riferimento alle osservazioni in materia di recuperabilità delle somme assistite da privilegio dello Stato, nel premettere che la questione andrebbe più compiutamente approfondita presso le Commissioni di merito, ricorda che l'articolo 5, comma 5, del decreto dichiara applicabile alle somme oggetto di recupero le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il quale istituisce il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici, ne disciplina le modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo e prevede che le stesse somme recuperate affluiscono all'entrata del bilancio statale per essere interamente riassegnate e destinate a incrementare la disponibilità della misura di aiuto. Più nello specifico, la norma prevede che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli per retribuzioni e provvigioni previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Con riferimento alle questioni poste in materia di applicabilità delle sanzioni, fa presente che, come ricordato ieri dalla Vicepresi-

dente Spadoni, l'articolo 5, comma 5, e l'articolo 6, comma 3, prevedono espressamente l'applicabilità delle nuove norme solo per gli aiuti che saranno concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, consentendo in tal modo alle imprese di evitare gli eventuali problemi di programmazione dei propri investimenti, cui faceva riferimento il collega. Quanto alla nozione di delocalizzazione, fa presente che la previsione di cui all'articolo 5, comma 6, appare in linea con le pertinenti definizioni a livello europeo e comunque potrà come, nel caso delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, essere suscettibile di ulteriore specificazione in sede di emanazione della normativa secondaria. Segnala, tuttavia, che le definizioni presenti nella normativa europea riguardano specifici ambiti di intervento, in particolare gli aiuti regionali in regime di esenzione, mentre la disposizione in esame intende introdurre un regime di portata generale applicabile a tutti gli aiuti di Stato diretti a sostenere gli investimenti produttivi, pur facendo salve le disposizioni speciali dettate dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Quanto all'estensione temporale del vincolo a non delocalizzare a cinque anni per le piccole e medie imprese, osserva che esso non sembra porsi in contrasto con la normativa europea, che definisce un termine solo « minimo » di mantenimento di « almeno tre anni » per le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda le osservazioni fatte in seduta odierna, pur condividendole in ampia misura, sottolinea tuttavia che il decreto-legge non è finalizzato a deprimere l'occupazione ma a tutelare la dignità dei lavoratori. Sulla sollevata tematica relativa al lavoro nei piccoli comuni rileva che le disposizioni in materia di lavoro di cui agli articoli 1, 2, e 3 non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, come espressamente previsto all'articolo 1, comma 3.

Cristina ROSSELLO (FI) in replica a quanto appena dichiarato dal relatore,

segnala che il testo all'esame contiene, a suo avviso, un'evidente asimmetria, in quanto se è vero che il decreto-legge non riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione allora non si comprende perché contenga norme in materia di *split payment* a carico dei professionisti in relazione ai loro rapporti con la pubblica amministrazione.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) rileva che, dal dibattito, emerge come le forze di opposizione chiedono di non assumere misure punitive nei confronti di quegli imprenditori che vogliono delocalizzare attività produttive e quindi lavoro. Segnalato che, di fatto, i piccoli imprenditori che intendono espandersi all'estero oggi non sono comunque in grado di farlo per carenza dei mezzi necessari, sottolinea che il decreto in esame è in realtà diretto principalmente alla grande impresa che è quella più coinvolta nella problematica. Richiama in proposito esempi molto chiari accaduti nel suo territorio in relazione alla delocalizzazione di giganti come FIAT e Whirlpool.

Simona VIETINA (FI) rileva che se anche le misure recate dal decreto in esame non si applicano direttamente alla pubblica amministrazione avranno comunque riflessi su di essa.

Cristina ROSSELLO (FI) in relazione all'intervento del deputato Giglio Vigna, rileva come le norme introdotte presentano talune similitudini con le disposizioni in materia di scudo fiscale, che dopo avere fatto rientrare i capitali non hanno previsto un contesto positivo per le imprese.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) rimarca che il provvedimento ha lo scopo di evitare che chi prende aiuti dallo Stato italiano lasci il Paese.

Piero DE LUCA (PD) condivide le preoccupazioni del deputato Giglio Vigna, per quanto non riesce a comprendere come la Lega, che ha sempre affermato di essere il punto di riferimento per la piccola e

media impresa, possa difendere un provvedimento che imbriglia proprio le attività di quel segmento imprenditoriale e di quelle aziende, che pur delocalizzando, intendono comunque assicurare immutati livelli occupazionali se non addirittura un incremento degli stessi.

Antonella PAPIRO (M5S) nel condividere l'intervento del deputato Giglio Vigna, rileva che, se si beneficia di un aiuto di Stato, poi non si può abbandonare il Paese, mentre osserva di non comprendere la posizione illustrata dalle opposizioni, che sembra avallare il comportamento delle imprese che, dopo avere goduto di contributi, decidano poi di delocalizzare.

Cristina ROSSELLO (FI) condividendo le considerazioni esposte dal collega De Luca ribadisce altresì che ai danni dei professionisti vi sia una sperequazione rispetto ad altre categorie, tematica questa che potrebbe essere materia di intervento della Corte di giustizia europea.

Antonella PAPIRO (M5S) nel ribadire che le opposizioni sembrano avallare le scelte di delocalizzazione di alcune imprese, chiede quindi ai colleghi di confermare tale posizione.

Guido Germano PETTARIN (FI) replicando alla collega Papiro, segnala che il problema centrale, sollevato anche nei precedenti interventi di taluni colleghi, è rappresentato dalla collisione di quanto contenuto nel decreto-legge con i principi contenuti nei Trattati dell'Unione europea, in particolare rispetto alla libertà di stabilimento e di circolazione delle imprese, sottolineando come le sanzioni previste incidano proprio su tali aspetti.

Cristina ROSSELLO (FI) richiamato quanto esposto dai colleghi De Luca e Pettarin, ricorda che la libertà di stabilimento d'impresa è uno dei pilastri su cui si fonda l'Unione europea e osserva che ogni nuova norma che si propone deve tenere in considerazione i limiti ed i confini

imposti dalle disposizioni dei Trattati europei.

Marina BERLINGHIERI (PD) richiamando l'esperienza del proprio territorio di origine, Brescia, ove il tessuto produttivo è composto da piccole e medie imprese che con difficoltà, rileva che tali imprese sono sopravvissute alla lunga crisi dell'ultimo decennio anche diversificando le proprie attività. Nell'associarsi alle osservazioni del deputato De Luca, osserva come occorra ascoltare anche le preoccupazioni provenienti dal mondo imprenditoriale e fare attenzione anche alla tenuta sociale complessiva del Paese.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) ribadisce che la priorità della Lega è che il lavoro rimanga in Italia.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, osserva che la norma del 2014 non è stata ritenuta sufficiente e che il decreto in esame è, pertanto, volto a rafforzare le misure già in vigore. Precisa quindi che le sanzioni da due a quattro volte l'importo degli aiuti ricevuti riguardano solo le delocalizzazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, mentre per quelle all'interno dell'Unione europea è prevista, in linea con il passato, la sola restituzione degli aiuti maggiorati dagli interessi.

Cristina ROSSELLO (FI) invita a lavorare ad una proposta che si incentri sugli argomenti affrontati nel recente Consiglio europeo del 28-29 giugno, che comprendeva, tra gli altri, i temi dell'occupazione, della crescita e della competitività nonché sulla tematica della digitalizzazione.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) osserva che la problematica relativa alla delocalizzazione è reale ma rileva come le disposizioni previste dal decreto-legge dovrebbero essere perfezionate.

Riccardo OLGATI (M5S) per quanto riguarda i limiti alla delocalizzazione, ricorda che il testo, all'articolo 5, commi 1



e 2, sono previste apposite clausole di salvezza dei limiti imposti dai trattati internazionali. Conclude osservando che l'intenzione non è quindi quella di impedire l'internazionalizzazione delle attività, ma impedire che chi riceve aiuti di Stato lasci il Paese, incentivando nel contempo lo sviluppo di lavoro in Italia.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling) condivide l'opportunità di colpire i grandi gruppi che delocalizzano le proprie attività dopo avere beneficiato di aiuti di Stato. Ritene però che andrebbero analizzati anche gli effetti delle misure all'esame su quelle piccole e medie imprese che nascono già internazionali, come le molte *start-up* di giovani imprenditori e universitari, specie nel settore del digitale.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) osserva che con il provvedimento in esame si intenda chiedere alle imprese la scelta se chiedere aiuti di Stato restando in Italia, oppure non chiederli e avere una connotazione internazionale.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.**

**Atto n. 24.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto ieri, martedì 17 luglio, alle ore 18, e che non sono stati presentati emendamenti.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 850 recante il

rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Marco Maggioni relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 851 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Marco Maggioni relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173 final.**

(Parere alle Commissioni X e XIII).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, della proposta di direttiva in materia di pratiche commer-

ciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)173), presentata dalla Commissione europea il 12 aprile 2018. La proposta è stata assegnata alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo e che le Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura) ne hanno avviato l'esame in data 17 luglio 2018. Rileva come sia utile riportare qualche dato sulla filiera alimentare nell'Unione europea: essa consente la fornitura al pubblico di prodotti alimentari e di bevande per il consumo ed è costituita da una serie di mercati verticalmente connessi in cui operano diversi soggetti: agricoltori, trasformatori, commercianti, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e consumatori. In sintesi, si suddivide in due componenti: produttiva e distributiva e commerciale. Rappresenta che, secondo i dati della Commissione europea, nell'Unione europea vi sono circa 11 milioni di aziende agricole che producono prodotti primari da destinare all'industria della trasformazione alimentare, costituita da circa 300 mila imprese. I trasformatori alimentari vendono, poi, i loro prodotti attraverso 2,8 milioni di imprese della distribuzione alimentare per una platea di circa 500 milioni di consumatori. Osserva che la filiera alimentare nel suo complesso impiega circa 44 milioni di persone, di cui 22 milioni nel settore dell'agricoltura. Tuttavia, sebbene l'agricoltura impieghi la maggior parte delle aziende della filiera alimentare, la sua quota di valore aggiunto lordo nell'intera filiera è solamente di circa il 25 per cento ed è in diminuzione, mentre il valore aggiunto lordo della filiera alimentare è in crescita e ammonta a poco meno del 7 per cento del valore aggiunto lordo totale dell'Unione europea. Rileva che la maggior parte delle aziende della filiera alimentare è di piccole o medie dimensioni con una concentrazione di piccole e medie imprese molto più alta nei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio rispetto al settore agricolo. Evidenzia che la Commissione europea ha condotto un ampio pro-

cesso di consultazione delle parti interessate, servito anche per portare a termine una dettagliata valutazione d'impatto, e ha individuato due problematiche principali nella filiera alimentare dell'Unione europea per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali che possono essere definite, in termini generali, come pratiche che si discostano ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla controparte. In proposito fa presente che la prima problematica riguarda gli operatori più piccoli della filiera alimentare, quali agricoltori e piccole e medie imprese, che sono più soggetti a pratiche commerciali sleali a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori. Secondo un recente sondaggio riportato dalla Commissione europea, condotto presso i produttori agricoli e le cooperative agricole, il danno stimato causato dalle pratiche commerciali sleali ammonta a oltre 10 miliardi di euro l'anno. Inoltre, i produttori di prodotti alimentari hanno riferito che i costi legati alle pratiche commerciali sleali costituiscono lo 0,5 per cento del loro fatturato. Sottolinea che la seconda problematica concerne il fatto che soltanto venti Stati membri, tra cui l'Italia, hanno adottato norme specifiche – in alcuni casi estremamente divergenti tra loro – di tutela contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare e non esistono disposizioni comuni dell'Unione europea che prevedano un livello minimo di tutela europeo e che avvicinino o armonizzino le misure adottate a livello nazionale. Osserva che, di conseguenza, la proposta di direttiva intende tutelare tutti i soggetti che fanno parte della filiera alimentare, purché di piccole e medie dimensioni e limitare il comportamento degli acquirenti che non sono piccole e medie imprese. Per quanto riguarda i prodotti, la proposta concerne i « prodotti alimentari », ossia i prodotti agricoli ad uso alimentare elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura,

nonché i prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare (che non rientrano nel citato allegato I) e commercializzati lungo tutta la filiera alimentare. Rileva che la proposta tiene anche conto del fatto che le pratiche commerciali sleali non sono sempre stabilite in un contratto scritto e possono verificarsi, in linea di principio, in qualsiasi fase dell'operazione commerciale tra l'acquirente e il fornitore della filiera alimentare, anche a posteriori dopo la conclusione di un contratto. Fa presente che la proposta di direttiva integra, senza sostituirlo, il codice di condotta volontario del settore privato *Supply Chain Initiative* (SCI – Iniziativa della catena di approvvigionamento) che ha l'obiettivo di migliorare l'equità nelle relazioni commerciali lungo la filiera. Riporta quindi le misure principali della proposta di direttiva. Innanzitutto, l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura. Precisa che le pratiche commerciali sleali vietate sono: i pagamenti tardivi per i prodotti alimentari deperibili; la cancellazione degli ordini all'ultimo minuto; le modifiche unilaterali o retroattive ai contratti; l'obbligo imposto al fornitore di pagare per gli sprechi. Segnala che le pratiche autorizzate solo se soggette a un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità sono le seguenti: la restituzione da parte dell'acquirente a un fornitore dei prodotti alimentari invenduti; l'imposizione da parte dell'acquirente al fornitore di un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a prodotti alimentari; la previsione in base alla quale il fornitore è tenuto a sostenere i costi legati alla promozione o al marketing dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente. Osserva inoltre, che l'obbligo per gli Stati membri di designare un'autorità pubblica di contrasto, incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale, che possa svolgere indagini, sia su richiesta,

che di propria iniziativa, comminare sanzioni e pubblicare le proprie decisioni nonché i nomi dei trasgressori; si prevede anche la cooperazione e la reciproca assistenza tra le autorità nazionali di contrasto nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. Ricorda, infine, la facoltà per gli Stati membri di mantenere o adottare norme più rigorose rispetto a quelle comuni previste dalla proposta in oggetto. Rileva che, più nel dettaglio, invece, la proposta di direttiva si compone di 14 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'oggetto della proposta: definire un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilire norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti e disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. Inoltre, circoscrive l'ambito di applicazione a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa e ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicabilità delle disposizioni di recepimento stabilite all'articolo 12. L'articolo 2 reca le definizioni di acquirente, fornitore, piccola e media impresa, prodotti alimentari e prodotti alimentari deperibili. In particolare, si segnala che mentre l'acquirente deve essere stabilito nell'Unione europea, il luogo di stabilimento del fornitore può essere anche al di fuori dell'Unione europea. Ciò, a giudizio della Commissione europea, permette anche ai fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione europea di poter contare su un livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivante dalla tutela dei fornitori nell'Unione. L'articolo 3 suddivide le pratiche commerciali sleali tra quelle non soggette alla discrezione contrattuale delle parti e quelle subordinate alla libertà contrattuale delle parti. Precisa che il primo paragrafo stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate: pagamento dopo oltre trenta giorni quando la fornitura concerne pro-

dotti deperibili; annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti alimentari deperibili con breve preavviso; modifica, da parte dell'acquirente, unilateralmente e retroattivamente delle condizioni dell'accordo di fornitura; pagamento, a carico del fornitore, per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore. Rileva che il secondo paragrafo stabilisce, invece, che gli Stati membri devono provvedere affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura: restituzione, da parte dell'acquirente, al fornitore di prodotti alimentari rimasti invenduti; imposizione di un pagamento a carico del fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti alimentari di quest'ultimo; pagamento, a carico del fornitore, dei costi di promozione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente; pagamento, a carico del fornitore, dei costi di commercializzazione dei prodotti alimentari sostenuti dall'acquirente. L'acquirente dovrà presentare al fornitore, se richiesta, una stima dei suddetti pagamenti. Nel caso di attività di commercializzazione e immagazzinamento, esposizione o inserimento in listino, l'acquirente deve altresì presentare, se richiesta, una stima dei costi. L'articolo 4 impone agli Stati membri di designare un'autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale. Si segnala, al riguardo, che in Italia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha tra i suoi compiti quello della vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare. L'articolo 5 stabilisce che un fornitore può presentare una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata e che anche le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori hanno il diritto di presentare una denuncia. Ciò, secondo la Commissione europea,

può servire a tutelare l'identità del singolo o dei singoli membri dell'organizzazione che si ritengono vittime di una pratica commerciale vietata. Inoltre, stabilisce che l'autorità di contrasto deve garantire la riservatezza dell'identità del denunciante, se da lui richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Infine, se l'autorità di contrasto ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione. Osserva che l'articolo 6 disciplina i poteri che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare alle autorità di contrasto: avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia; chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare indagini; adottare una decisione che constati la violazione dei divieti di pratiche commerciali sleali e imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata; imporre una sanzione all'autore della violazione; pubblicare le decisioni che constata violazioni o impongono sanzioni; informare gli acquirenti e i fornitori in merito alle sue attività, mediante relazioni annuali che, tra l'altro, indichino il numero delle denunce ricevute, descrivano le indagini avviate e concluse e, per ogni indagine, illustrino sommariamente il caso e l'esito dell'indagine. L'articolo 7 stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. Inoltre, prevede delle riunioni annuali tra le autorità e l'istituzione e la gestione da parte della Commissione europea di un sito web per lo scambio di informazioni. L'articolo 8 precisa che gli Stati membri possono prevedere ulteriori norme volte a combattere le pratiche commerciali sleali che vadano al di là del livello minimo garantito dall'Unione, a condizione che esse siano compatibili con quelle relative al mercato interno. L'arti-

colo 9 stabilisce che, entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea una relazione che contenga, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. Inoltre, prevede che la Commissione europea possa adottare atti di esecuzione circa gli obblighi di rendicontazione degli Stati membri e che sia assistita (articolo 10) dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'articolo 11 prevede che la Commissione europea: svolga una valutazione non prima di tre anni dall'applicazione della presente direttiva, presentando una relazione che esponga le principali conclusioni (gli Stati membri devono fornire tutte le informazioni necessarie); rediga una relazione intermedia sullo stato del recepimento e sull'attuazione della direttiva stessa sei mesi dopo la data di recepimento. L'articolo 12 stabilisce le disposizioni per il recepimento della direttiva; l'articolo 13 riguarda la data di entrata in vigore della direttiva; l'articolo 14 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Guido Germano PETTARIN (FI) chiede al relatore di chiarire la proposta di direttiva in esame riguardi anche il tema delle sofisticazioni degli alimenti, che in definitiva possono incidere sulle relazioni commerciali scorrette.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, osserva che la proposta si occupa essenzialmente delle pratiche commerciali scorrette tra operatori economici.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;

considerata l'opportunità di prevedere un aggiornamento del regolamento attuativo di cui all'articolo 10 della legge n. 4 del 2004 alla luce delle disposizioni della direttiva (UE) 2016/2102;

rilevata la necessità nell'attuazione della richiamata direttiva di tenere conto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

tenuto conto che l'articolo 14, comma 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 dispone che « dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di

cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

considerato che non è, pertanto, possibile la previsione di specifici investimenti per l'attuazione della direttiva, pure opportuni per garantire una piena attuazione della direttiva medesima;

rilevata la necessità di prevedere meccanismi di controllo particolarmente efficaci per garantire una effettiva accessibilità dei siti *web* per tutti i cittadini,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* anche alla luce della disposizione di cui al nuovo articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, previsto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare il regolamento previsto dall'articolo 10 della medesima legge alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/2102;

*b)* valuti il Governo di prevedere strumenti di controllo e monitoraggio più incisivi al fine di garantire una piena accessibilità dei siti web per tutti i cittadini.

ALLEGATO 2

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 850 Governo, « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 »,

considerato che, dall'esposizione dei flussi finanziari con l'Unione europea risulta che nel 2017 i versamenti effettivi dell'Italia al bilancio dell'Unione europea sono stati pari a 15.450,7 milioni di euro, mentre i contributi dell'Unione europea in favore dell'Italia sono stati pari a 8.137 milioni, confermando che l'Italia risulta pertanto tra i principali contributori netti al bilancio europeo,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 851 Governo, « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 » e la « Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 » (limitatamente alle parti di competenza),

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... 193

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente provvisorio Francesco VERDUCCI indi del presidente eletto Alberto BARACHINI.*

#### **La seduta comincia alle 9.05.**

#### **Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.**

Il senatore Francesco VERDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Invita il deputato Michele Anzaldi e la deputata Carmen Di Lauro a svolgere le funzioni di Segretari provvisori.

Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente, ricordando che per essa è prevista al primo scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei componenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento interno della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: ..... 40  
Maggioranza dei tre quinti  
dei componenti: ..... 24

*Hanno ottenuto voti:*

Alberto Barachini: ..... 18  
Alberto Airola: ..... 2  
Loredana De Petris: ..... 1  
Schede bianche: ..... 19

Avverte che, poiché nessuno ha conseguito la prescritta maggioranza dei tre quinti dei componenti della Commissione, si rende necessaria una seconda votazione, per la quale è parimenti richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti della Commissione.

Indice quindi la votazione.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ..... 40  
Maggioranza dei tre quinti  
dei componenti: ..... 24

*Hanno ottenuto voti:*

Alberto Barachini: ..... 19  
Alberto Airola: ..... 2

Loredana De Petris: ..... 2  
 Schede bianche: ..... 17

Avverte che, poiché anche in questo caso nessuno ha conseguito la prescritta maggioranza dei tre quinti dei componenti, è necessario procedere a un terzo scrutinio, per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, pari a 21 voti.

Indice quindi la votazione.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: ..... 40  
 Maggioranza assoluta dei componenti: ..... 21

*Hanno riportato voti:*

Alberto Barachini: ..... 22  
 Alberto Airola: ..... 2  
 Loredana De Petris: ..... 2  
 Schede bianche: ..... 13  
 Schede nulle: ..... 1

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il senatore Alberto Barachini, al quale cede la presidenza.

Il deputato Giorgio MULÈ, intervenendo per richiamo al regolamento, fa presente che sta iniziando in Assemblea della Camera un'informativa urgente del Governo. Chiede alla presidenza della Commissione di adoperarsi per evitare la concomitanza con la seduta della Commissione in corso.

Alberto BARACHINI, *presidente*, ritiene che la Commissione, riunita in funzione di seggio elettorale, possa portare a termine la propria seduta costitutiva, che dovrebbe peraltro concludersi in tempi brevi.

Indice quindi la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione relativa all'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 40

*Hanno riportato voti:*

Primo Di Nicola: ..... 21  
 Antonello Giacomelli: ..... 16  
 Schede bianche: ..... 3

Proclama pertanto eletti Vicepresidenti il senatore Primo Di Nicola e il deputato Antonello Giacomelli.

Comunica poi il risultato della votazione relativa all'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: ..... 40

*Hanno riportato voti:*

Massimiliano Capitanio: .. 21  
 Michele Anzaldi: ..... 15  
 Schede bianche: ..... 3  
 Schede nulle: ..... 1

Proclama quindi eletti Segretari i deputati Massimiliano Capitanio e Michele Anzaldi.

Ringrazia i colleghi per la fiducia accordatagli e si augura di poter svolgere il proprio delicato compito, nell'interesse del servizio pubblico radiotelevisivo, inteso come patrimonio culturale orientato all'equilibrio e attento al suo radicamento territoriale.

Invita infine i gruppi parlamentari, qualora non l'abbiano già fatto, a designare i rispettivi rappresentanti in Commissione.

**La seduta termina alle 10.50.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Costituzione del Comitato: elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario ..	195
Sui lavori del Comitato .....	196

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del presidente provvisorio CASTIELLO indi del presidente eletto GUERINI.*

#### **La seduta comincia alle 10.20.**

#### **Costituzione del Comitato: elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.**

Il senatore CASTIELLO, *presidente provvisorio*, avverte che il Comitato è oggi convocato per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, mediante l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124, istitutiva del Comitato, nonché, ove si rendesse necessario, secondo le norme del Regolamento del Senato, in quanto Regolamento applicato dalla presidenza uscente.

Chiama quindi la deputata DIENI a svolgere le funzioni di Segretario e indice la votazione a scrutinio segreto del Presidente del Comitato.

*(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).*

Il Presidente provvisorio comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ..... 9  
Maggioranza assoluta ..... 6

#### *Hanno ottenuto voti:*

Guerini ..... 8  
Schede bianche ..... 1

Risulta eletto Presidente del Comitato il deputato GUERINI, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti e che assume la presidenza.

Il presidente GUERINI rivolge al Comitato un vivo ringraziamento. Indice, quindi, le votazioni per l'elezione del Vice Presidente e del Segretario.

*(Seguono le votazioni e lo scrutinio delle schede).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del Vice Presidente:

Presenti e votanti ..... 9

#### *Hanno ottenuto voti:*

Urso ..... 8  
Schede bianche ..... 1

Proclama eletto Vice Presidente del Comitato il senatore URSO.

Comunica quindi il risultato della votazione per l'elezione del Segretario:

Presenti e votanti ..... 9

*Hanno ottenuto voti:*

Dieni ..... 7

Schede nulle ..... 1

Schede bianche ..... 1

Proclama pertanto eletta Segretario del Comitato la deputata DIENI.

**Sui lavori del Comitato.**

Il PRESIDENTE, nell'auspicare un buon andamento dei lavori del Comitato, invita i Gruppi parlamentari a far pervenire l'indicazione dei propri rappresentanti, al fine di poter convocare al più presto l'ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori.

**La seduta termina alle 10.45.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

Elezioni del presidente .....	3
Elezioni dei vicepresidenti e dei segretari .....	3
Sui lavori della Giunta .....	4

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### COSTITUZIONE DELLA GIUNTA:

Elezioni del presidente .....	5
Elezioni dei vicepresidenti e dei segretari .....	5
Sui lavori della giunta .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale (SIDREA) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32) .....	7
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Comitato Direttiva 477, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23) .....	9
Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23) .....	9
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana tiro a volo (FITAV) e della Federazione Italiana tiro dinamico sportivo (FITDS), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23) .....	9

**COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 10

**COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.  
COM(2018) 476 (*Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio*) ..... 11**COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C.  
924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la  
dignità dei lavoratori e delle imprese ..... 17

## SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo  
(*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 17**COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del  
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle  
opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (*Esame, ai sensi  
dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 29**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo  
(Parere alle Commissioni VI e XI) (*Esame e rinvio*) ..... 35Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850  
Governo.Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni  
autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  
finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018  
(Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 43

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850  
Governo.Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni  
autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  
finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018  
(limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	45
ALLEGATO 1 (Relazione approvata) .....	50
ALLEGATO 2 (Relazione approvata) .....	51
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	46
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	53
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) .....	46
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	55
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio) .....	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-00166 Potenti: in merito al pagamento del contributo unificato per contrastare il fenomeno della contraffazione di marche da bollo .....	48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	56
5-00168 Costa: sull'ingiusta detenzione .....	48
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	58
5-00169 Vitiello: sulla proroga del termine in ordine allo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense .....	49
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	60
5-00167 Maschio: sul rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense .....	49
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	61

### III Affari esteri e comunitari

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018 (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione. Relazione favorevole e Relazione favorevole con una osservazione) .....

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Sulla pubblicità dei lavori .....

Risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Doc. XII, n. 22 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento e rinvio</i> ) .....	63
---	----

#### IV Difesa

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	71
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella 11 (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	71

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	75
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare. JOIN(2018)5 final ( <i>Seguito dell'esame rinvio</i> ) .....	75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75
---	----

#### V Bilancio, tesoro e programmazione

##### INTERROGAZIONI:

5-00050 Marattin: Sull'applicazione della procedura prevista in caso di mancata approvazione da parte dei comuni del rendiconto di gestione entro il termine previsto a legislazione vigente .....	77
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	109

##### SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	77

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79
--	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Rilievi alle Commissioni I e IX) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	89
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dalla Rappresentante del Governo</i> ) .....	111
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (Rilievi alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	94



Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	102
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ). .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

## VI Finanze

### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	115
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	116

## VII Cultura, scienza e istruzione

### AUDIZIONI:

Nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)366 final), audizione di Silvia Costa, membro della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	118
---	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	119
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018. Atto n. 28 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	119
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	123
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo del partito democratico</i> ) .	126

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	121
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .	122
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione depositata dal deputato Furguele</i> ) .....	129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
---	-----

### **VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	137
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	138
ALLEGATO ( <i>Documentazione presentata dal Governo</i> ) .....	139

### **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	146
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) ( <i>Relazione alla V Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	144
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

### **X Attività produttive, commercio e turismo**

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	148
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla X Commissione</i> ) .....	154
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla X Commissione</i> ) .....	155
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni e relazioni favorevoli</i> ) .....	156
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	158
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	160
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	161

## XII Affari sociali

### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute. (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	163
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	172

## XIII Agricoltura

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Giovanni Kessler, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare .....	179
Audizione della Direttrice generale della Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dottoressa Alessandra Stefani, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare .....	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179
AVVERTENZA .....	179

## XIV Politiche dell'Unione europea

### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	180
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	185
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	190

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	185
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	191
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	192

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173 final. (Parere alle Commissioni X e XIII) (Esame e rinvio) .....	186
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	193
---	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Costituzione del Comitato: elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario ..	195
Sui lavori del Comitato .....	196

